



Costituzionalismo.it

Fascicolo 2 | 2019

LA "DEFORMALIZZAZIONE" DELLA LEGALITÀ COSTITUZIONALE: TORNARE ALLA CULTURA DELLE REGOLE

Critica della ragione algoritmica: Internet, partecipazione politica e diritti fondamentali

di EDMONDO MOSTACCI

**CRITICA DELLA RAGIONE ALGORITMICA:
INTERNET, PARTECIPAZIONE POLITICA
E DIRITTI FONDAMENTALI**

di *Edmondo Mostacci*
Docente a contratto in Diritto costituzionale
Università commerciale «Luigi Bocconi»

ABSTRACT

ITA

Oltre a essere uno strumento che permette di comunicare agilmente con vaste platee di individui, Internet è una struttura che organizza contenuti e ne promuove attivamente la circolazione grazie al fondamentale contributo degli algoritmi. La struttura algoritmica di internet incide quindi sui modi in cui avviene l'interazione tra individui e ne influenza il significato. Il presente contributo analizza l'impatto avuto dalla rete sui diritti di partecipazione politica (con particolare riferimento alla libertà di manifestazione del pensiero, al diritto di voto e al diritto di associarsi in partiti) e sul loro esercizio in concreto da parte dei membri della comunità politica, al fine di comprendere quali conseguenze essa abbia dispiegato sui processi politici e, più in generale, sulla concreta attuazione del principio della sovranità popolare e sulla partecipazione dei cittadini all'organizzazione politica del Paese.

EN

In addition to being a tool that allows individuals to easily communicate with vast audiences of people, the Internet is a structure that organizes contents and actively promotes their circulation thanks to the working of algorithms. The algorithmic structure of the Internet therefore affects the ways in which the interaction among individuals occurs and influences its meaning. The present essay analyses the

impact of the Internet on the actual ways in which citizens exercise their rights of political participation (freedom of expression, right to vote and the right to freely establish political parties), in order to understand how it has affected political processes and, more generally, the concrete implementation of the principle of popular sovereignty and the participation of citizens in the political organization of the country.

**CRITICA DELLA RAGIONE ALGORITMICA:
INTERNET, PARTECIPAZIONE POLITICA
E DIRITTI FONDAMENTALI***

di *Edmondo Mostacci*

SOMMARIO: 1. *Introduzione: Internet e la necessaria ascesa dell'organizzazione algoritmica;* 2. *L'essenziale attenzione alla law in action;* 3. *Internet e libertà di manifestazione del pensiero;* 3.1. *(segue) le dinamiche della diffusione del messaggio;* 3.2. *Internet e libertà di informare: destrutturazione e ristrutturazione del sistema dell'informazione;* 3.3. *(segue) social networking service e meccanismo reputazionale;* 3.4. *Il diritto a essere informati;* 4. *L'impatto della rete sulla struttura del dibattito pubblico: la fisiologia;* 4.1. *(segue) la patologia: uno squadristo 2.0?;* 5. *Internet e libertà di associazione partitica: verso nuove forme di partito?;* 5.1. *Internet, partiti e movimenti;* 6. *Il diritto di voto: una riserva al riparo dalla rete?;* 6.1. *Voto, rappresentanza e democrazia;* 7. *Diritti di partecipazione politica, Internet e processi democratici: alcune riflessioni conclusive.*

«Aveva imparato senza fatica l'inglese, il francese, il portoghese, il latino. Sospetto, tuttavia, che non fosse molto capace di pensare. Nel mondo sovraccarico di Funes non c'erano che dettagli, quasi immediati»

J.L. BORGES, *Funes, o della memoria*, in *Finzioni*
(Torino, 1961)

* Il presente contributo è il frutto di una ricerca su I diritti costituzionali nello scenario tecnologico, condotta nell'ambito del progetto *Profili giuridici dell'automazione e delle nuove tecnologie – Teoria e pratica dei diritti soggettivi nei nuovi scenari tecnologici* dell'Università di Cagliari, finanziata dalla Fondazione di Sardegna.

1. Introduzione: Internet e la necessaria ascesa dell'organizzazione algoritmica

Una vecchia storiella, risalente al *secolo breve*, tendeva a equiparare la *Pravda* all'edizione domenicale del *New York Times*. La prima, con le sue quattro pagine di notizie avallate dal partito, non dava ai suoi lettori un'informazione minimamente adeguata; la seconda, con le sue centinaia di pagine, era parimenti inappagante: la mole di informazioni richiedeva infatti troppo lavoro e troppo tempo al lettore, per essere positivamente fruita.

L'asserzione è senz'altro forzata, ma coglie un punto di vitale importanza, relativo alla necessità di strutturare e filtrare l'insieme di informazioni che emergono dalla realtà fattuale, per renderle concretamente accessibili alle persone singole e alla generale comunità dei parlanti. Non si tratta, peraltro, di una mera esigenza pratica, risolvibile con un *surplus* di lavoro da parte del soggetto agente, volto a separare da ciò che è irrilevante quello che invece merita di essere appreso, valutato e ricordato. L'attribuzione di significato alle cose, infatti, non ha natura prettamente individuale ma è, allo stesso tempo, un prodotto e un presupposto dell'interazione sociale.

Quanto al primo profilo, in via del tutto teorica potrebbe anche darsi il caso di una moltitudine di individui irrelati, ciascuno dei quali conferisce agli eventi e alle informazioni significati del tutto autonomi. Tuttavia, non è questa la realtà del mondo della vita. La battaglia di Solferino e la *Balfour Declaration* del 1926 sono due eventi storici parimenti degni di nota. Tuttavia, la prima è centrale nel contesto della cultura italiana – e non vi è parte del Paese in cui la Seconda guerra di indipendenza non trovi il dovuto spazio, ad esempio, nei programmi scolastici –; la seconda invece appartiene alla storia e alla cultura dei Paesi del Commonwealth, che con essa si videro parificati, almeno dal punto di vista formale, alla Madrepatria¹. In altri termini è la “cultu-

¹ Difatti, la dichiarazione del 1926 è generalmente citata e analizzata, ad esempio, in tutti i testi di diritto costituzionale canadese, che ovviamente ignorano le battaglie di Solferino, Sadowa e Sedan, al pari delle guerre di indipendenza italiane e della gran parte dei fatti storici che costituiscono gli snodi essenziali della storia europea e della storia costituzionale degli altri Paesi. Sulla Dichiarazione e sul suo rilievo storico, v. J.A.R. MARRIOTT, *Evolution of the British Empire and Commonwealth*, London, 1939, p. 300 ss.

ra”² di una comunità che seleziona le informazioni, le ordina secondo la loro rilevanza e le affida alle cure della memoria³, individuale e collettiva⁴.

Quanto al carattere di presupposto delle relazioni sociali, sembra sufficiente richiamare due distinte circostanze. Per un verso, un sistema sociale è costituito, per sua natura, da una molteplicità strutturata di comunicazioni tra soggetti⁵. Per altro verso, il singolo è in grado di comunicare – e cioè di veicolare un certo significato – soltanto a partire da un insieme di conoscenze rilevanti, condivise con i riceventi del messaggio. È quindi necessario, affinché esista interazione sociale, che la comunità di parlanti condivida un certo bagaglio di conoscenze

² Il termine è poliseno e merita quindi qualche precisazione. Nel presente contributo, con cultura si intende quel *complesso della tradizione sociale* (R. LOWIE, *Culture and Ethnology*, New York (NY), 1917, p. 7 ss.) che, come tale, è in grado di condizionare l’azione del soggetto (v. M. SINGER, *The Concept of Culture*, voce in *International Encyclopaedia of the Social Sciences*, London, 1968, vol. III, p. 527 ss.) e di contribuire alla sua interpretazione da parte degli altri consociati.

³ Il ruolo della memoria, come costruzione collettiva, nell’edificazione delle società e, in particolare, di quelle che consideriamo “sviluppatе” è enfatizzato dalle ricerche antropologiche. V. in particolare, A. LEROI-GOURHAN, *Le geste et la parole*, Paris, 1964 (vol. I - *Technique et langage*) e 1965 (vol. II - *La mémoire et les rythmes*), trad.it. *Il gesto e la parola*, Torino, 1977, secondo il quale «a partire dall’*homo sapiens* la costituzione di un apparato della memoria sociale domina tutti i problemi dell’evoluzione umana» (vol. II, p. 270). Peraltro, la memoria ha un ruolo specifico e costitutivo nella costruzione del *demос* e, quindi, nell’edificazione dello Stato democratico (v. sul tema A. MASTROMARINO, *Stato e Memoria. Studio di diritto comparato*, Milano, 2018).

⁴ Peraltro, non è neppure possibile parlare correttamente di una sola memoria collettiva. Al contrario, ogni gruppo sociale minimamente strutturato coltiva memorie parzialmente autonome, le quali si intersecano e sovrappongono con memorie diverse e potenzialmente conflittuali. Dopo tutto, la *memoria* non va confusa con la *storia*. Anzi, tra i due termini si instaura un rapporto complesso: da un lato la memoria si fonda sul monumento e intrattiene una relazione fondativa con l’identità e la struttura sociale; dall’altro lato, il frutto della ricerca storiografica (sul rapporto tra storia e storiografia, v. il classico B. CROCE, *Teoria e storia della storiografia* (1917), Milano, 1989) è incentrato sul documento, è intersoggettivamente verificabile e ambisce a «rischiare la memoria» e può aiutarla «a rettificare i suoi errori» (v. J. LE GOFF, *Storia e memoria*, Torino, 1986, p. 18 ss.).

⁵ La comunicazione permette infatti di superare la doppia contingenza e rende possibile l’interazione sociale e la formazione del relativo sistema. V. T. PARSONS, E.A. SHILS, *Toward a general Theory of Action*, New York (NY), 1951. Più di recente, v. N. LUHMANN, *Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie*, Frankfurt a-M., 1984, trad.it. *Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale*, Bologna, 1990, in part. p. 205 ss., e ID., *Die Wirtschaft der Gesellschaft*, Frankfurt a-M., 1988, trad.it. *L’economia della società*, Milano, 1994, in part. p. 271 ss. Con accenti diversi e forse più calzanti con l’argomentazione sviluppata nel prosieguo, v. anche J. HABERMAS, *Theorie des kommunikativen Handelns*, Suhrkamp, 1981, trad.it. *Teoria dell’agire comunicativo*, Bologna, 2017, p. 379 ss.

e concordi, almeno in via generale, sul carattere significativo delle medesime⁶. In altri termini, è necessario condividere una comune *Enciclopedia*⁷.

In buona sostanza, il flusso di informazioni che promana dalla realtà può essere fruito soltanto in seguito a un'opera (sociale o comunque intersoggettiva⁸) di organizzazione e di filtraggio, la quale produce relazioni significative tra *proposizioni elementari*⁹ e riconduce nell'oblio ciò che si considera irrilevante¹⁰. Altrimenti, una conoscenza completa di tutti i fatti accaduti, nel loro minuto dettaglio, porterebbe all'esito icasticamente rappresentato dal Funes di Jorge Luis Borges, la cui memoria altro non è se non «un deposito di rifiuti»¹¹.

⁶ Infatti, il *sensu* è l'elemento distintivo che regge i sistemi sociali e li distingue dai sistemi biologici. V. F. PARDI, *Sistemi, teoria dei*, voce in *Enc. scienze sociali*, vol. VIII, 1998, p. 23. V. anche, in termini più generali, N. LUHMANN, *Soziale Systeme*, cit., p. 147 ss.

⁷ Il termine è utilizzato dagli studi di semiotica (v. U. ECO, *Trattato di semiotica generale* (1975), Milano, 2016, p. 169, e, per l'origine del termine in opposizione a *dizionario*, v. J.J. KATZ, *Semantic Theory*, New York (NY), 1972) e può avvicinarsi a quello che, in altro contesto, M. FOUCAULT (*L'archéologie du savoir*, Paris, 1961, trad.it. *L'archeologia del sapere*, Milano, 1971) definisce *archivio*, da intendersi come «la legge di ciò che può essere detto, il sistema che governa l'apparizione degli enunciati come avvenimenti singoli». L'archivio, aggiunge l'A., «è anche ciò che fa sì che tutte queste cose dette non si ammuochino all'infinito in una moltitudine amorfa (...) ma che si raggruppino in figure distinte, si compongano le une con le altre secondo molteplici rapporti, si conservino o si attenuino secondo regolarità specifiche» (p. 173).

⁸ V. le considerazioni di Frege sulla differenza tra proposizioni (individuali) e pensiero (G. FREGE, *Logische Untersuchungen* (1923), Göttingen, 1966, trad. en. *Logical Investigations*, New Haven (CT), 1977, in part. p. 43 ss.).

⁹ Intese queste ultime alla maniera di B. RUSSELL, *The Philosophy of Logical Atomism*, in *The Monist*, 1919, p. 495 ss., trad. it. *Filosofia dell'atomismo logico*, Torino, 2003, o, se si preferisce, come quei fatti – intesi come relazioni essenziali tra le cose – che costituiscono il mondo secondo la visione del cd. *primo* Wittgenstein (*Logisch-Philosophische Abhandlung*, in *Annalen der Naturphilosophie*, 1921, p. 185 ss., trad.it. *Tractatus logico-philosophicus*, Torino, 1964).

¹⁰ Vale la pena quindi di sottolineare che l'*Enciclopedia* ha un carattere dinamico, il quale si relaziona fittamente con la cultura. Infatti, come è stato evidenziato, per un verso «le culture si presentano proprio come dispositivi che non soltanto servono a conservare e tramandare le informazioni utili alla loro sopravvivenza in quanto culture, ma anche a cancellare l'informazione giudicata eccedente»; per l'altro «se sono soggette a processi di dimenticanza le Enciclopedie specializzate altrettanto e ancor di più accade con l'Enciclopedia media di una data cultura» (U. ECO, *Dall'albero al labirinto. Studi storici sul segno e l'interpretazione* (2007), Milano, 2017, p. 109 e p. 110).

¹¹ J.L. BORGES, *Funes el memorioso*, trad.it. *Funes, o della memoria*, in *Finzioni*, Torino, 1961, ora in ID., *Tutte le opere*, Milano, 1984, p. 712.

Le considerazioni che si sono appena svolte valgono naturalmente anche per la rete Internet, la quale può considerarsi¹² oggi al pari di una immensa mole di informazioni, destinata a intrattenere una relazione complessa con la nostra *Enciclopedia*. Dato il ruolo che ha assunto nel nostro modo di relazionarci con il mondo e con le informazioni che lo riguardano, la rete non può essere intesa come semplice “miniera” a cui attingere in caso di bisogno¹³. Al contrario, essa costituisce relazioni significative tra fatti (e tra soggetti); in particolare, facilitando la memoria di alcuni di essi – *rectius*: portando alla memoria fatti che essa ritiene collegati a quello che in un certo istante è oggetto dell’interesse del singolo internauta –, incide sulla struttura dell’*Enciclopedia* e, potenzialmente, sul senso stesso delle comunicazioni.

Il ruolo assunto dalla rete ha richiesto però di replicare, all’interno della stessa, il ruolo giocato dalla “cultura” nella scelta delle informazioni, nell’attribuire loro un senso e, soprattutto, nella costituzione di relazioni significative tra le stesse. Inoltre, la logica interna dell’infrastruttura tecnica che compone e sostiene Internet ha reso necessario che tale ruolo fosse affidato a qualcosa di immanente alla rete. Così, se per un verso l’*Enciclopedia* formatasi nel mondo reale ha costituito il termine di riferimento essenziale nella progettazione e costruzione dei meccanismi necessari allo scopo, tale finalità è stata perseguita sulla base di complessi procedimenti di carattere informatico. Questi organizzano in strutture definite i dati elementari¹⁴ di cui si compone la massa delle informazioni da trattare¹⁵ e, tramite procedure

¹² In altri termini, non si vuole dare una definizione di Internet (per la quale, con importanti riferimenti comparativi, v. P. PASSAGLIA, *Internet nella Costituzione italiana: considerazioni introduttive*, in *Consultaonline*, 2013, in part. p. 3 ss.), quanto una visione del fenomeno, veritiera ma funzionale alle riflessioni che verranno sviluppate nel corso del testo.

¹³ In realtà, di per sé Internet è anche questo: un insieme di pagine, ciascuna con il suo url, che esisterebbero pure in assenza di motori di ricerca e di altre strutture volte a mettere in relazione i contenuti tra loro e con i singoli internauti. Tuttavia, date le modalità più comuni di accesso alla rete, la descrizione data nel corpo del testo appare sostanzialmente corretta e in grado di identificare gli elementi caratterizzanti di ciò che Internet è per la grande maggioranza degli utenti.

¹⁴ V. T.H. CORMEN, C.E. LEISERSON, R.L. RIVEST, C. STEIN, *Introduction to Algorithms*, Cambridge (MA), 2009, p. 232 ss. e p. 481 ss.

¹⁵ Si pensi, a mero titolo di esempio, al livello di strutturazione delle pagine Internet in cui l’utente inserisce dei dati, ove ogni informazione ha già un proprio spazio al fine della più immediata organizzazione in apposite serie di dati.

di calcolo codificate¹⁶, producono un sistema¹⁷ adattativo di relazioni significative tra gli stessi, in modo da rendere fruibile ciò che altrimenti soltanto formalmente sarebbe disponibile sulla rete¹⁸.

Tali procedimenti, a cui si fa riferimento con il termine di *algoritmi*¹⁹, organizzano quindi la mole di informazioni disponibile in Internet, ne rendono possibile la fruizione e controllano il continuo processo di interscambio informativo tra l'utente, la rete e, per mezzo di essa, la molteplicità dei soggetti che vi opera.

L'organizzazione di Internet, per il tramite di procedimenti atti a strutturare e connettere la congerie di dati e informazioni che vi si trovano, non si arresta al livello della semplice disposizione dei contenuti. Al contrario, si tratta di un processo in continuo divenire che agisce

¹⁶ V. ancora T.H. CORMEN, C.E. LEISERSON, R.L. RIVEST, C. STEIN, *Introduction to Algorithms*, cit., in part. p. 414.

¹⁷ Il termine sistema, peraltro, non è casuale. Non si tratta infatti di una struttura centralizzata (la cui mancanza è una delle caratteristiche strutturali di Internet, quale rete di reti, sin dalla sua originaria conformazione – v. P. COSTANZO, *Le nuove forme di comunicazione in rete: Internet*, in *Informatica e diritto*, 1997, p. 22), quanto piuttosto di un insieme di dispositivi, gestiti da soggetti privati ed erogati nella forma di servizi – come i motori di ricerca – i quali permettono agli utenti di navigare nella rete e a quest'ultima di funzionare nei modi comuni alla nostra esperienza quotidiana.

¹⁸ Vale la pena di notare che, in assenza di questi procedimenti, la rete assomiglierebbe a un'immensa biblioteca in cui i volumi sono posti casualmente sui diversi scaffali. Chi vi entrasse perderebbe giorni a reperire il volume in cui si trova il brano che gli interessa (il sito Internet), ammesso che per lo meno già sappia quale sia tale volume. In una biblioteca ben gestita e ordinata, invece, non solo il volume è facilmente reperibile, ma anche non sapendo esattamente il titolo dell'opera di interesse, sfogliando gli indici dei testi raccolti sulla base del soggettario, si può trovare abbastanza agevolmente ciò che si sta cercando. Con l'ausilio di un buon motore di ricerca ovviamente il lavoro è ancora più semplice.

¹⁹ La tematica degli algoritmi è stata oggetto di studio – specie nel mondo anglosassone – sotto una molteplicità di angolazioni differenti: dall'impatto sul sistema socio-economico, accentuandone la verticalizzazione (v. ad es. C. O'NEIL, *Weapons of Math Destruction. How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*, New York (NY), 2016, trad.it. *Armi di distruzione matematica. Come i big data aumentano la disuguaglianza e minacciano la democrazia*, Milano, 2017, e S. ZUBOFF, *The Age of Surveillance Capitalism. The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*, New York (NY), 2019), agli utilizzi in ambiti sensibili con la tendenza a replicare surrettiziamente stereotipi e pregiudizi inconfessabili (v. V. EUBANKS, *Automating Inequality. How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor*, New York (NY), 2017, e S.U. NOBLE, *Algorithms of Oppression. How Search Engines Reinforce Racism*, New York (NY), 2018), all'impatto sul sistema sociale e sull'interazione individuale (v. F. PASQUALE, *The Black Box Society. The Secret Algorithms That Control Money and Information*, Cambridge (MA)-London, 2015). Tuttavia, il tema oggetto di queste pagine (il rapporto tra rete, diritti di partecipazione politica e processi democratici) non è stato oggetto di analisi specifica, ma solo incidentalmente sfiorato.

su tre distinti versanti: quello relativo al caricamento di nuovi materiali; quello che attiene al loro inserimento dinamico nell'*Enciclopedia*, la quale vive ormai a cavallo tra reale e virtuale; quello relativo alla fruizione. Al contempo, la rete struttura non soltanto i contenuti, ma anche le informazioni relative ai comportamenti dei singoli internauti, onde adattare i procedimenti in parola alle preferenze espresse (anche implicitamente) dagli utenti e personalizzare gli esiti a cui detti procedimenti pervengono. In altri termini, l'organizzazione della rete per un verso incide direttamente su *come* il soggetto si può esprimere in Internet e, indirettamente, sul *cosa* sia concretamente esprimibile²⁰. Al contempo, governa le relazioni di senso che ogni singolo atto di espressione intrattiene con il novero degli atti consimili e indirizza i contenuti caricati dagli utenti in direzione di fruitori possibilmente interessati. Infine, rende disponibili in favore di questi ultimi i contenuti, ordinati secondo un criterio di potenziale interesse; a sua volta, tale interesse è calcolato sulla base della storia *informatica* pregressa dell'utente e della logica, sottesa all'algoritmo che svolge il calcolo, con cui i singoli elementi di questa storia vengono considerati più o meno rilevanti.

È abbastanza intuitivo immaginare come questo insieme di operazioni possa incidere sulle modalità di interazione individuale sulla rete e, di conseguenza, sull'interazione *tout court*, posta la complementarietà di reale e virtuale²¹. Infatti, come asserito da parte significativa del pensiero sociologico, il sistema sociale è, in primo luogo, un insieme strutturato di comunicazioni intersoggettive, che si sviluppano in un contesto di aspettative reciproche²² e sulla base di alcune pretese

²⁰ Sul rapporto tra contenuto e mezzo di comunicazione v. le suggestioni, talvolta anche paradossali ma generalmente non prive di attitudine esplicativa, di H.M. McLuhan, *Understanding Media. The Extensions of Man*, New York-London, 1964, trad.it. *Gli strumenti del comunicare*, Milano, 1995.

²¹ Se dal punto di vista analitico è proficuo separare reale e virtuale, poste le evidenti specificità del mezzo informatico, dalla prospettiva del diritto costituzionale tale distinzione non deve essere elevata al rango di chiave interpretativa, opponendosi il mondo antico, con le sue regole e i suoi valori, al mondo nuovo (per questo approccio, v. N. Negroponte, *Being Digital*, New York (NY), 1996), caratterizzato da diritti fondamentali speciali o integralmente nuovi. Dopo tutto, la nostra Costituzione pone al vertice della propria scala assiologica la persona; l'*avatar* è rilevante in quanto le sue vicende incidono su di essa e sul più generale mondo della vita.

²² V. i riferimenti di cui *supra*, alla nt. 6.

universali di validità²³. Di conseguenza, posta l'organizzazione di cui si è detto, la rete non può non dispiegare conseguenze di grande rilievo sui meccanismi interni di funzionamento delle nostre società contemporanee. Essa infatti incide sia sulle modalità con cui i soggetti agenti si esprimono, sia su quelle con cui i riceventi percepiscono le comunicazioni, sia infine sulle aspettative in cui l'atto comunicativo acquisisce il significato che gli è proprio.

Lungi dal voler essere una dissertazione di stampo sociologico – né, *a fortiori*, informatico – il presente contributo mira a comprendere come l'evoluzione di cui si è dato rapidissimamente conto, e che trova nel *social networking* la sua espressione più evidente, incide sulle situazioni giuridiche soggettive direttamente volte o indirettamente collegate con la partecipazione politica dei cittadini. In particolare, oggetto di analisi sono le ricadute che l'avvento della rete ha avuto (e sta avendo) sul diritto dei cittadini di associarsi in partiti politici a fine di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, sul diritto di elettorato attivo e passivo e sulla libertà di manifestazione del pensiero che, nelle sue molteplici forme, è la «pietra angolare dell'ordine democratico»²⁴. Posizioni giuridiche che si integrano in un sistema complesso e che sono destinate a influenzarsi vicendevolmente²⁵.

In particolare, l'analisi si focalizza non solo sulle libertà e sulla loro tutela, intesa in senso classico, ma sulle modalità in cui esse sono esercitate dai cittadini, al fine di mettere in rilievo come queste ultime retroagiscono sulla concreta configurazione delle prime e sulla loro

²³ Cfr., J. HABERMAS, *Moralbewußtsein und kommunikatives Handeln*, Berlino, 1983, trad.it. *Etica del discorso*, Bari-Roma, 1993, secondo il quale dette pretese si possono ricondurre a: giustezza (*Richtigkeit* – riferita alle norme della situazione argomentativa); verità (*Wahreit* – relativa all'appropriatezza degli enunciati formulati dal singolo parlante); veridicità (*Wahrhaftigkeit* – relativa alla convinzione del singolo in ordine alle proprie asserzioni); comprensibilità (*Verständlichkeit* – concernente l'aderenza dell'enunciato al senso del discorso e alle regole, in primo luogo grammaticali, che lo governano).

²⁴ Cfr. Corte cost., sent. 2.04.1969, n. 84, p.to 5, cons. dir. Con accenti simili, la Commissione EDU ha invece argomentato che la libertà di manifestazione del pensiero è «*the cornerstone of the principles of democracy and human rights*» (Application n. 17851/91, Report 30.11.1993, *Vogt v. Germany*, p.to 71). La Corte ha poi aderito alla sostanza dell'argomentazione, ribadendo che la libertà in parola è «*essential foundations of a democratic society and one of the basic conditions for its progress*» (Corte EDU, Grande Chambre, sent. 26.9.1995, *Vogt v. Germany*, p.to 52).

²⁵ V. sul tema G. PASQUINO, *Art. 49*, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (dir.), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1992, p. 2-3.

attitudine a determinare l'integrazione del singolo nella comunità politica. In altri termini, elementi centrali dello studio sono la strategia istituzionale delle libertà, la sua declinazione in concreto e le trasformazioni che questi due termini soffrono per l'avvento della rete e della sua struttura algoritmica, per come la si è sinteticamente descritta nelle pagine che precedono.

A tal fine, l'analisi che si propone si dipana secondo alcune tappe fondamentali, ordinate secondo un criterio di *politicità progressiva*: dopo avere sviluppato alcune questioni di carattere metodologico, appena accennate in questa introduzione (par. 2), si porrà mente a come la struttura algoritmica della rete incide sulla libertà di manifestazione del pensiero in Internet, sottolineando il ruolo dell'*affordance* (par. 3) e delle modalità di diffusione del messaggio (par. 3.1); quindi, si svilupperà il tema dell'impatto della rete sul sistema dell'informazione (par. 3.2), sulle trasformazioni dei meccanismi reputazionali che determinano la credibilità di analisi e notizie (par. 3.3) e sul diritto di essere informati (par. 3.4). Questa prima parte della trattazione troverà poi una prima e parziale sintesi nell'analisi di come l'avvento della rete e la sua strutturazione fondamentale incidano sul dibattito pubblico; in particolare si distingueranno le conseguenze fisiologiche (vale a dire quelle che sono diretta conseguenza dei meccanismi di funzionamento della rete – par. 4), da quelle patologiche (che concernono lo sfruttamento abusivo e potenzialmente illecito delle possibilità aperte dallo strumento informatico – par. 4.1).

Le considerazioni relative all'impatto della rete sul dibattito pubblico aprono quindi la strada alla parte dell'analisi che riguarda più da vicino il processo politico, la quale si dipana secondo due questioni fondamentali: gli effetti dispiegati da Internet sul partito politico e, quindi, sul diritto di associarsi per *co*-determinare la politica nazionale (par. 5), compreso l'emergere di forme organizzative alternative rispetto a quella disciplinata dall'art. 49 della Costituzione (par. 5.1); il diritto di voto, il quale per ora non sembra essere direttamente inciso dall'avvento di Internet (par. 6). Tuttavia, esso subisce conseguenze notevoli dall'affermarsi delle tecnologie informatiche sia per il rilievo che esse hanno assunto nella comunicazione elettorale, sia per le più generali conseguenze che esse dispiegano sul rapporto tra cittadini e Istituzioni rappresentative (par. 6.1).

L'analisi che si è condotta mira a comprendere come la rete e la sua struttura algoritmica incidano sui diritti di partecipazione politica e sui

processi democratici non al fine di operare una classificazione e asserire che il mondo di oggi sia, alternativamente, migliore o peggiore di quello precedente. La finalità è piuttosto quella di mettere a fuoco la pluralità di interferenze che corrono tra i diversi elementi dell'analisi, e di evidenziare gli elementi della strutturazione di Internet che maggiormente osteggiano il disegno costituzionale di integrazione delle diverse soggettività nei processi democratici e contribuiscono ad aggravare la crisi di questi ultimi.

La vocazione di questo scritto è quindi di offrire alcuni elementi (ritenuti) di rilievo, per una più piena comprensione delle dinamiche che determinano un funzionamento inappagante del sistema democratico rappresentativo, nella consapevolezza che soltanto un'analisi compiuta e approfondita può sostenere lo sforzo, per sua natura collettivo, di individuare soluzioni radicali ed efficaci ai problemi che emergono dalla contemporaneità e di riparare quindi la nave in un mare che appare sempre più in tempesta.

2. L'essenziale attenzione alla *law in action*

L'analisi del tema che ci si è proposti presenta alcune difficoltà di ordine metodologico, sulle quali è necessario svolgere qualche sintetica riflessione, onde meglio chiarire il senso complessivo del discorso.

Infatti, se si guardasse alle situazioni giuridiche soggettive di tono costituzionale nei termini di una mera pretesa di non interferenza del potere pubblico negli ambiti materiali oggetto di protezione, non avrebbe forse neppure senso la dizione di diritti di partecipazione politica, i quali impongono alla Repubblica un *facere*²⁶. Al contrario, i diritti costituzionali, senza perdere il loro carattere primigenio di situazioni giuridiche soggettive, costituiscono il presupposto, quando non il

²⁶ Non è questa la sede per scendere nel merito di una questione ormai pacifica, per cui anche le classiche libertà civili importino un *facere* per il potere pubblico (e, quindi, anche dei costi, tutt'altro che marginali. V. il classico S. HOLMES, C.R. SUNSTEIN, *The Costs of Rights. Why Liberty Depends on Taxes*, New York (NY), 1999). L'elemento che si vuole mettere in luce è che le libertà positive (v. I. BERLIN, *Two Concepts of Liberty*, in Id., *Four Essays on Liberty*, Oxford, 1969, trad.it. *Due concetti di libertà*, Milano, 2000) e, in tale ambito, i diritti legati alla partecipazione politica del cittadino impongono al potere pubblico di adoperarsi affinché essi siano esercitabili e mettano il titolare nella condizione di incidere effettivamente sulle scelte pubbliche.

cominciamento, delle forme in cui si esercita la sovranità popolare, *ex art. 1 della Costituzione*; in ciò, essi sviluppano un legame di principio con il modello di società prefigurato dall'art. 3, secondo comma, «quello della democrazia reale, ovvero dell'autogoverno del popolo a cui “appartiene” la sovranità», il quale implica una *partecipazione effettiva* – in grado cioè di scongiurare il «divorzio tra titolarità del diritto politico ed il suo esercizio»²⁷ – *di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese*.

È quindi necessario prendere le mosse dall'assunto²⁸, peraltro noto²⁹, per cui le posizioni giuridiche sancite dalla Costituzione pongono in capo ai destinatari anche facoltà di operare scelte efficaci, senza patire condizionamenti esterni che siano tali da alterare il senso delle decisioni assunte. Da questo punto di vista, esse mirano a garantire che il soggetto disponga di concrete e autonome *chances of life*. In termini più generali, quindi, tanto l'art. 21, quanto gli art. 48 e 49 hanno sia un contenuto difensivo nei confronti del potere pubblico³⁰, sia un ruolo di coordinamento e di integrazione del singolo nella comunità politica³¹.

Tuttavia, una metodologia che si incentri soltanto sulle opportunità di cui, su un piano formale, dispone il titolare dei diritti di partecipazione politica finisce per essere ancora inappagante. Infatti, è abbastanza ovvio come l'avvento della rete e del *social networking* non conculchi queste opportunità; al contrario, esso sembra offrire un am-

²⁷ V. U. ROMAGNOLI, *Art. 3, 2° comma*, in G. BRANCA (dir.), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1975, risp. p. 162 e p. 178.

²⁸ Dopo tutto, le formulazioni costituzionali in materia di diritti fondamentali si caratterizzano per un certo tasso di laconicità. Di conseguenza, «necessitano, diversamente dalle normali disposizioni di legge, di un'interpretazione non solo esplicativa ma anche integrativa, che non di rado assume la forma di una spiegazione o di una concretizzazione» (E.-W. BÖKENFÖRDE, *Staat, Verfassung, Demokratie. Studien zur Verfassungstheorie und zum Verfassungsrecht*, Frankfurt a.-M., 1991/1992, trad.it. *Stato, costituzione, democrazia*, Milano, 2006, p. 146). Ciò determina il rilievo ineludibile della teoria dei diritti fondamentali fatta propria dall'interprete. A sua volta, quest'ultima non ha carattere materialmente oggettivo, ma dipende dalla prospettiva dalla quale l'interprete si muove. Tuttavia, la prospettiva assunta deve essere coerente con le scelte assiologiche fondamentali fatte proprie dal testo costituzionale, oltre che con gli obiettivi propri della ricerca.

²⁹ V. ad es. A. BALDASSARRE, *Libertà. I) Problemi generali*, voce in *Enc. giur.*, vol. XXI, 1990, p. 5 s.

³⁰ Nel senso più affine alla tradizione liberale di diritti di difesa dalle intrusioni del potere pubblico o *Abwehrrechte*, secondo l'efficace definizione della dottrina tedesca (sulla quale v. almeno C. SCHMITT, *Verfassungslehre*, München, 1928, trad.it. *Dottrina della Costituzione*, Milano, 1984, in part. p. 228 ss.).

³¹ V. G.F. FERRARI, *Le libertà. Profili comparatistici*, Torino, 2011, 331.

pliamento delle concrete modalità operative con cui queste opportunità possono essere fruite³². Di qui, l'impressione primigenia – comune a molti scritti che si sono cimentati con il tema del rapporto tra Internet e la democrazia – di un'alleanza, quanto meno tattica, tra i due termini della relazione³³.

In altre parole, se noi guardiamo agli istituti in cui si concretano i diritti di partecipazione politica e alle opportunità di espressione e di intervento nel dibattito pubblico offerte da Internet, l'epoca attuale sembra porsi, rispetto alla precedente, come *pareto-ottimale*³⁴: nulla è arretrato e ci sono stati dei concreti e significativi avanzamenti.

Tuttavia, un approccio esclusivamente incentrato sull'individuo, lungi dall'essere necessitato da quell'individualismo metodologico che caratterizza la riflessione giuridica in materia di diritti fondamentali³⁵, sembra porsi in contrasto con il principio personalista, evocato dall'art. 2 della Costituzione repubblicana³⁶, e nello specifico finisce per celare la natura problematica del rapporto tra diritti di partecipazione politica, rete e *social networking*. Al contrario, è necessario tenere presente che la Costituzione, al pari delle situazioni giuridiche ivi

³² V. ad es. T.E. FROSINI, *Liberté Egalité Internet*, Napoli, 2015.

³³ Sull'approccio, con toni ora più enfatici ora più problematici, v. ad es. J. VAN DIJK, K.L. HACKER (Eds), *Digital Democracy: Issues of Theory and Practice*, New York (NY), 2000; T.E. FROSINI, *Internet e democrazia*, in *Dir. informaz. inform.*, 2017, p. 657; S. COLEMAN, *Can the Internet Strengthen Democracy?*, Cambridge (MA), 2017; I. PERNICE, *E-democracy, global citizen and multilevel constitutionalism*, in C. PRINS, C. CUIJPERS, P.L. LINDSETH, M. ROSINA (Eds), *Digital Democracy in a Globalized World*, Chltenham-Northampton (MA), 2017, p. 27.

³⁴ Si usa ovviamente il concetto di *ottimalità paretiana* in modo evocativo ed evidentemente atecnico. Non si tratta qui di comparare la situazione individuale di una moltitudine di soggetti e di accertarsi che nessuno abbia patito sacrifici, ma semplicemente di evidenziare come, in assenza di arretramenti, anche un solo e minimo avanzamento va considerato, sulla scorta appunto delle riflessioni di Pareto, come un miglioramento complessivo, *al di là di ogni dubbio*.

³⁵ Con particolare riferimento ai temi sviluppati in queste pagine, v. N. BOBBIO, *La democrazia dei moderni paragonata a quella degli antichi (e a quella dei posteri)*, in *Teoria politica*, 1987, n. 3, p. 10 ss., e ID., *L'età dei diritti*, Torino, 1990, 60 ss. Sul rapporto tra individualismo metodologico e diritti, v. anche R. DWORKIN, *Taking Rights Seriously*, Cambridge (MA), 1977, trad.it. *I diritti presi sul serio*, Bologna, 1982, in part. p. 142 ss.

³⁶ V. C. MORTATI, *Art. 1*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1975, p. 6 ss. Con specifico riferimento alla libertà di manifestazione del pensiero, v. inoltre A. BALDASSARRE, *Libertà di stampa e diritto all'informazione nelle democrazie contemporanee*, in *Pol. dir.*, 1986, p. 587 s.

sancite, non è un documento statico³⁷. Essa esprime una tavola di valori etico-sociali che indirizzano i poteri pubblici verso la necessaria concretizzazione di principi e obiettivi fondamentali, determinati (e cioè attualizzati e precisati) sulla base dell'assiologia costituzionale all'interno di un rapporto discorsivo con l'opinione pubblica³⁸. Al contempo, i valori espressi dal Testo fondamentale hanno una vocazione dinamica, stante la necessità della loro progressiva e continua attualizzazione³⁹, e sovrintendono al processo per il tramite del quale il singolo si integra⁴⁰ nelle molteplici formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità.

Coerentemente con il quadro appena delineato, anche i diritti non possono essere intesi in una dimensione meramente formale: la Costituzione ambisce infatti a tutelare ambiti sostanziali di libertà. Di conseguenza, le condizioni fattuali, storicamente determinate, in cui essi si esercitano assumono primo rilievo⁴¹. Anzi, proprio nel caso dei diritti di partecipazione politica – i quali pongono ciascun individuo, in concorso con gli altri consociati, in una posizione di *control*⁴² nei con-

³⁷ Sul rapporto tra Costituzione e fatto, che comporta un adattamento da intendersi non come «semplice cedimento, ma ... come uno strumento di salvaguardia del *quid* che le costituzioni intendono preservare», v. M. LUCIANI, *Dottrina del moto delle costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana*, in *Rivista AIC*, 2013, n. 1, in part. p. 3.

³⁸ J. HABERMAS, *Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats*, Frankfurt a-M., 1992, trad.it. *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, Roma-Bari, 2013, p. 322 ss. e 369 ss.

³⁹ V. sul p.to il pensiero di P. HÄBERLE, *Die Wesensgehaltgarantie des Art. 19 Abs. 2 Grundgesetz*, Heidelberg, 1983, trad.it. *Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale*, Roma, 1993, p. 39 ss. V. anche E.-W. BÖKENFÖRDE, *Staat, Verfassung, Demokratie*, cit., p. 209 ss.

⁴⁰ V. R. SMEND, *Verfassung und Verfassungsrecht*, München-Leipzig, 1928, trad.it. *Costituzione e diritto costituzionale*, Milano, 1988, p. 75.

⁴¹ V. G. AMATO, *Libertà (diritto costituzionale)*, voce in *Enc. dir.*, vol. XXIV, p. 272, il quale, pur da una prospettiva tesa a ricondurre il concetto giuridico di libertà alla sola libertà negativa, sostiene che non sia possibile parlare di libertà «in modo significativo senza considerare l'assetto complessivo dei poteri capaci di restringerla o di tutelarla, il rapporto tra questi e le classi sociali e la distribuzione che tutto ciò che determina ... delle diverse formule in cui si articola la stessa libertà positiva» (p. 277).

⁴² Il termine anglosassone, purtroppo, non ha un'immediata traduzione in italiano che ne renda appieno la sfumatura di significato: non soltanto di controllo (di carattere *ex post*), ma anche di potere nei confronti di una situazione determinata. Per l'uso dell'espressione nella dottrina italiana, esattamente nel significato usato nel corpo del testo, v. A. BALDASSARRE, *Libertà*, cit., 16 ss. Tale posizione è la medesima che, dal punto di vista delle Istituzioni, V. CRISAFULLI definiva con l'espressione di «pressione democratica», la quale ricorrerà alcune volte nel corso del presente testo (v. *La sovranità popolare*

fronti dell'operato degli organi costituzionali di indirizzo politico⁴³ – queste condizioni assumono un'importanza dirimente.

Alla luce di questo quadro teorico essenziale, l'indagine in merito al problematico rapporto tra Internet e diritti di partecipazione politica richiede di tenere a mente le molteplici correlazioni che intercorrono tra i singoli e il sistema complessivo in cui l'agire individuale diviene produttivo di senso. Così, l'analisi in merito alla libertà di manifestazione del pensiero non può disgiungersi da quella relativa alle regolarità operative e alle prassi indotte e perpetuate dalla rete⁴⁴, le quali si riverberano sulla struttura del dibattito pubblico e, quindi, su ciascun atto – sia esso attivo o passivo – volto a contribuirvi. Parimenti, le modificazioni della forma partito – anch'esse indotte dalla rivoluzione informatica – incidono sull'attitudine del diritto di associarsi in partiti politici per determinare la politica nazionale. Ancora, le conseguenze in materia di rappresentanza politica e, in particolare, di responsabilità degli eletti retroagiscono sul diritto di voto, inteso quale primo strumento di implementazione del carattere democratico della Repubblica.

In estrema sintesi, una più piena comprensione del rapporto di cui si discute richiede di focalizzare l'analisi non tanto sulla *law in the book*, ma precipuamente sulla *law in action*⁴⁵. Ciò al fine di mettere in luce la dimensione necessariamente concreta della protezione dell'individuo e della promozione della partecipazione della persona alla comunità politica, al pari della reale attitudine delle situazioni giuridiche di natura fondamentale di promuovere l'attualizzazione dei valori costituzionali, attraverso un processo in cui le soggettività, individuali e collettive – ivi comprese le molteplici istituzioni sociali –, contribuiscono alla definizione degli obiettivi essenziali dell'azione pub-

nella costituzione italiana (note preliminari), in *Studi in memoria di Orlando*, vol. I, Milano 1957, 448 ss.).

⁴³ Sul punto, relativamente alla libertà di manifestazione del pensiero, v. P. BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, voce in *Enc. dir.*, vol. XXIV, 1974, p. 428 s.

⁴⁴ D'altra parte, come è stato efficacemente detto «i mezzi di comunicazione sono importanti di fatto, e forse dovrebbero assumere più importanza anche nella teoria costituzionale» (R. DAHRENDORF, *The Modern Social Conflict: The Politics of Liberty*, Berkeley-Los Angeles (CA), 1988, trad.it. *Il conflitto sociale nella modernità. Saggio sulla politica della libertà*, Roma-Bari, 1989, p. 70).

⁴⁵ K.H. NEUMAYER, *Law in the Books, Law in Action et les méthodes du droit comparé*, in M. ROTONDI (a cura di), *Buts et méthodes du droit comparé*, Padova, 1973, p. 507 ss.

blica e, più in generale, alla continua ricostruzione del *sensu possibile* del vincolo sociale.

3. Internet e libertà di manifestazione del pensiero

Il percorso di analisi che si intende svolgere non può che prendere le mosse da come Internet incide sul dibattito pubblico e, quindi, sulle modalità di espressione del proprio pensiero, di appercezione di informazioni e di conoscenza delle idee altrui.

Ad una prima impressione, potrebbe sembrare che la rete abbia semplicemente ampliato le possibilità per ciascuno di esprimersi, di informarsi e, quindi, di formarsi un'opinione autonoma e ben avvertita, e di organizzarsi con altre persone, anche al fine di promuovere le proprie posizioni politiche. Tuttavia, questo è ad un tempo *vero e falso*. È indiscutibilmente vero che, grazie all'evoluzione tecnologica, le modalità di espressione hanno conosciuto un deciso incremento di carattere quantitativo. Tuttavia, ciò non si riflette automaticamente in un miglioramento sostanziale delle possibilità materiali di esprimersi, informarsi e organizzarsi.

L'analisi di questo secondo e rilevante profilo deve prendere in considerazione alcuni elementi ulteriori rispetto al dato specificamente quantitativo e deve interrogarsi su come la struttura della rete incida in primo luogo sull'esercizio concreto della libertà di manifestazione del pensiero, nei suoi molteplici versanti.

Il primo e basilare profilo è costituito dal rapporto tra rete e libertà di espressione, intesa come semplice libertà di comunicare un determinato contenuto a una platea di destinatari meramente potenziale. Sembrerebbe la libertà su cui l'avvento di Internet abbia inciso nella maniera più evidentemente positiva⁴⁶. In effetti, il soggetto rimane ancora libero di andare al celebre *speakers' corner* di Hyde Park per tenere un discorso pubblico agli astanti, come pure di esprimersi in tutte le maniere di un tempo. Egli oggi può scegliere tra opzioni ulteriori e aggiuntive che vengono offerte dalla rete, ad esempio con un *blog*, e in particolare dai *social network*. Tuttavia, quando questo accade, la configurazione dello strumento utilizzato – progettata per facilitarne l'uso e per meglio inserire il contributo individuale all'interno della

⁴⁶ V. in tal senso già P. COSTANZO, *Le nuove forme di comunicazione*, cit., p. 49.

struttura della rete – incide sulle modalità di espressione, in modo ora più ora meno evidente.

Si ponga mente, ad esempio, al limite di caratteri tipico di Twitter, che induce l'utente a inserire nei propri *tweet* link a testi di terze persone (quale potrebbe essere un articolo di una testata *online*), senza poter precisare che cosa dell'articolo in questione sia conforme al suo pensiero. O, ancora, allo specifico rapporto tra testo e immagini, caratteristico di un *social network* come Instagram. Più in generale, la gran parte dei servizi che offrono occasione di esprimersi sulla rete ha una propria conformazione specifica – e tendenzialmente poco elastica – che suggerisce all'utente *come* – e, quindi, anche *per cosa* – lo strumento vada utilizzato. In altri termini, Internet e, in particolare, i *social network* hanno una propria e distintiva *affordance*⁴⁷ che retroagisce significativamente sul soggetto agente e sulle sue azioni, facilitando la trasmissione di alcuni tipi di contenuti e ostacolando, al contempo, le modalità di espressione estranee alla logica fondamentale che informa il funzionamento dello strumento informatico.

Il tema dell'*affordance* non è, in realtà, tipico delle sole modalità di espressione in Internet. Anzi, qualunque contesto incide da un punto di vista fattuale sull'esercizio delle proprie libertà da parte del soggetto agente. Tuttavia, è necessario sottolineare due distinte circostanze. In primo luogo, la capacità dello strumento di retroagire sulle azioni di chi se ne serve è tanto più rilevante, quanto più esso è potente e strutturato⁴⁸. Da questo punto di vista, non si può sottovalutare quindi la

⁴⁷ Il termine è stato coniato, nell'ambito della psicologia comportamentista, da J.J. GIBSON, *The ecological approach to visual perception*, Boston (MA), 1979, in part. 119 ss. Con esso si allude alla circostanza per cui le proprietà (reali e percepite) di un oggetto indicano al soggetto come esso potrebbe essere utilizzato. In particolare, ciò non dipende solo dalle proprietà oggettive, ma anche da come esse si relazionano con il soggetto e con il contesto in cui la relazione uomo-cosa si svolge. Così, l'*affordance* di una finestra non è la stessa per un adulto (che è invitato a guardarci attraverso) e per un bambino, la cui altezza sia inferiore a quella del davanzale. In altri termini, l'*affordance* non solo limita il campo delle azioni possibili (v. D.A. NORMAN, *The Psychology of Everyday Things*, New York (NY), 1988, trad.it. *La caffettiera del masochista. Psicopatologia degli oggetti quotidiani*, Milano, 1998), ma soprattutto individua, nell'ambito del possibile, gli usi che sono coerenti con le caratteristiche date dall'ideatore allo strumento e, quindi, preferibili secondo un criterio di adeguatezza.

⁴⁸ Il rapporto tra mezzi e fini e la sua inversione – per cui sono le possibilità dischiuse dai secondi che fanno premio sui primi –, come elementi caratterizzanti della metafisica sottesa alla cultura occidentale, sono un *topos* della riflessione filosofica. Sul tema, giusto per limitarsi a qualche indicazione rapsodica, v. in primo luogo G.W.F. HEGEL, *Wissen-*

particolare conformazione della rete, la quale permette al soggetto di esprimersi con una molteplicità di linguaggi (testo, ipertesto, immagini, etc...) proprio in quanto è specificamente predisposta a farlo. In secondo luogo, vi è un problema di capacità del singolo agente di conoscere esattamente e, di conseguenza, di padroneggiare lo strumento, comprendendo esattamente il modo e la misura con cui l'infrastruttura informatica incide sul suo esprimersi. Tipico dell'*affordance*, infatti, è che essa fa afferrare intuitivamente scopi e modalità di uso dello strumento; ciò non significa affatto che essa sia razionalmente intellegibile⁴⁹ e faccia intendere chiaramente al soggetto l'esatta misura in cui lo strumento retroagisce sugli scopi che egli persegue.

Si tratta quindi di un condizionamento implicito ma rilevante, tanto più efficace quanto più appare il frutto della *natura delle cose* – e cioè della struttura indefettibile dello strumento – anziché di scelte consapevoli e teleologicamente orientate.

schaft der Logik, Nürnberg, 1812-16, trad.it. *Scienza della logica*, Bari, 1974, p. 848, il quale afferma che «il mezzo è qualcosa di superiore agli scopi finiti». Sempre nel XIX secolo, il capovolgimento dei mezzi in fini è poi centrale nella riflessione marxiana, e ricorre a più riprese all'interno delle opere del filosofo tedesco, soprattutto nella critica ai concetti fondanti della struttura economica capitalista (moneta, merce, etc...). Laddove il discorso si generalizza, egli sostiene ad esempio che «il risultato (...) del nostro progresso sembra essere che le forze materiali vengano dotate di vita spirituale e l'esistenza umana avvilita a forza materiale» (K. MARX, *Die Revolution von 1848 und das Proletariat*, 1866, in K. MARX, F. ENGELS, *Opere complete*, vol. 42, 1994, p. 679). Volgendo lo sguardo al dibattito novecentesco, oltre alle riflessioni husserliane (sviluppate in particolare in E. HUSSERL, *Die Krisis der Europäischen Wissenschaften und Die Transzendente Phänomenologie: Eine Einleitung in die Phänomenologische Philosophie*, Den Haag, 1954, trad.it. *La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale*, Milano, 2016) e a quelle, altrettanto rilevanti, di M. HEIDEGGER (v. soprattutto *Der europäische Nihilismus*, Tübingen, 1961, trad.it. *Il nichilismo europeo*, Milano, 2003, in part. 176 ss.), non può non citarsi almeno la riconduzione al concetto di totalitarismo del razionalismo tecnico-scientifico operata da T.W. ADORNO, M. HORKHEIMER, *Dialektik der Aufklärung: Philosophische Fragmente*, Frankfurt a-M., 1969, trad.it. *Dialettica dell'illuminismo*, Torino, 2010, in part. 14 ss. Più di recente, v. invece le tesi di E. SEVERINO, secondo il quale «diventa inevitabile la subordinazione degli scopi ideologici alla potenza e all'efficacia dell'Apparato, ossia alla sua capacità di realizzare scopi» (*La filosofia futura*, Milano, 1989, p. 79) e lo studio di U. GALIMBERTI, *Psiche e technè. L'uomo nell'età della tecnica*, Milano, 1999.

⁴⁹ Sul carattere opaco della strutturazione dei flussi informativi di Internet, v. T. GILLESPIE, *The relevance of algorithms*, in T. GILLESPIE, P. BOCZKOWSKI, K. FOOT (Eds), *Media Technologies: Essays on Communication, Materiality, and Society*, Cambridge (MA), 2014, p. 167 ss.

3.1. (segue) le dinamiche della diffusione del messaggio

L'analisi *in concreto* della libertà di espressione deve poi confrontarsi con il tema della diffusione del messaggio tramite la rete. L'interesse del soggetto, tutelato dalla libertà di manifestazione del pensiero, non è infatti solo quello di enunciare un certo messaggio, ma quello di svolgere un atto *lato sensu* comunicativo, che come tale è destinato a raggiungere una platea di destinatari. La circostanza per cui tale platea sia, nel caso della manifestazione, composta da un novero indeterminato di persone non deve poi trarre in inganno. Come è noto, la primigenia indeterminatezza vale a distinguere solo in via tendenziale la libertà protetta dall'art. 21 da quella di cui all'art. 15 e non implica affatto che l'atto comunicativo non possa essere primariamente rivolto ad alcuni soggetti specifici o a un gruppo accomunato da determinati caratteri⁵⁰. Anzi, il più delle volte l'espressione acquista senso proprio in quanto indirizzata in favore di un certo tipo di ricevente. Inoltre, l'emittente ha altresì l'interesse a raggiungere il maggiore numero di riceventi possibili.

Si tratta all'evidenza di due questioni distinte ma strettamente collegate. Da un lato, il tipo di riceventi a cui l'emittente intende indirizzare prioritariamente il messaggio contribuisce a determinare il significato stesso dell'atto comunicativo; dall'altro lato, la maggiore o minore ampiezza del numero dei riceventi effettivi può costituire un indubbio interesse per il soggetto agente, che non determina il significato dell'atto quanto piuttosto la sua efficacia in concreto. Peraltro, all'atto pratico, le due questioni possono trovarsi non di rado intrecciate e l'ampiezza del novero dei destinatari raggiunti dal messaggio può avere legami importanti con il tipo di soggetti al cui raggiungimento l'atto comunicativo risulta essere preordinato; parallelamente, entrambi gli aspetti influenzano – e sono parimenti influenzati – dal contenuto di quest'ultimo.

Il rilievo della diffusione del messaggio induce a considerare in modo più circostanziato l'impatto che il funzionamento della rete ha sull'esercizio in concreto della libertà di manifestazione del pensiero.

⁵⁰ Il carattere differenziale tra le due situazioni sta piuttosto nella segretezza, caratteristica della corrispondenza e non della manifestazione del pensiero. Quest'ultima tutela anche la libertà di indirizzare – in forme non riservate – un messaggio a un singolo e determinato soggetto. V. A. PACE, M. MANETTI, *Art. 21*, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 2006, p. 13 ss.

Sotto una prima prospettiva, si drammatizza il tema dell'*affordance*, per due distinte ragioni. In primo luogo, lo sviluppo della rete ha modificato le abitudini di ascolto della generalità dei consociati. Non solo Internet costituisce uno strumento efficace per raggiungere platee anche molto diverse tra loro, alcune delle quali ormai irraggiungibili al di fuori di esso, ma ha altresì ridotto le possibilità concrete di perseguire il medesimo scopo attraverso gli strumenti "tradizionali". Lo stesso processo si è prodotto anche all'interno della rete: l'avvento di piattaforme informatiche più strutturate, come i *social networking service*, ha spinto ai margini modalità di espressione meno organizzate e quindi più "libere". Tuttavia, al maggior grado di strutturazione corrisponde altresì una più pervasiva attitudine dello strumento a incidere sulle modalità di utilizzo da parte dell'utente.

In secondo ma non meno rilevante luogo, il rispetto delle modalità di utilizzo suggerite dalla struttura di una certa piattaforma costituisce una garanzia, indiretta ma di immediata evidenza, circa il miglior sfruttamento delle potenzialità dello strumento informatico. In altre parole, l'utente che affida alla rete il proprio messaggio – e che, tra i diversi servizi presenti in Internet, sceglie un certo *social network* – è mosso anche dal desiderio di raggiungere un'ampia platea di destinatari. Nel momento in cui egli utilizza lo strumento informatico, questo lo indirizza verso le modalità di espressione e i contenuti specifici meglio corrispondenti alla propria logica di funzionamento. A sua volta, l'attitudine della rete di retroagire sul significato è tanto più forte quanto è maggiore la spinta dell'utente a sfruttarne appieno la capacità divulgativa. D'altra parte, la libertà del singolo di scegliere una piattaforma con una diversa *affordance* – specie nel campo dei *social network service* – è fortemente limitata dalle scelte compiute dai potenziali destinatari e dalla rete sociale costruita, nel corso del tempo, dall'agente all'interno di una piattaforma specifica.

Da una seconda prospettiva, inoltre, il rapporto di proporzionalità diretta tra sfruttamento della capacità divulgativa e attitudine della rete a condizionare la libera espressione del singolo si lega a elementi ulteriori della strutturazione di Internet che trascendono il pur rilevante tema dell'*affordance*. Si tratta di comprendere come la logica di funzionamento degli algoritmi che sovrintendono alla gestione dei flussi informativi favorisca alcuni tipi di contenuto e quali siano le conseguenze di ciò sulla libertà di espressione.

Come si è illustrato in sede introduttiva, la stessa possibilità di funzionamento della rete⁵¹ richiede che i contenuti ivi presenti siano organizzati al fine di essere fruibili e ciò avviene grazie al contributo insostituibile degli algoritmi, i quali per un verso permettono agli utenti di individuare ciò di cui hanno bisogno e, per l'altro, indirizzano verso questi ultimi ciò che probabilmente suscita il loro interesse. In altri termini, l'algoritmo non solo mette ordine in un materiale altrimenti magmatico e inservibile, ma individua anche correlazioni significative tra singoli contenuti e tra questi e gli utenti della rete, promuovendo in modo attivo la circolazione delle informazioni.

Al fine di adempiere a questo compito, la struttura algoritmica di Internet classifica sia i contenuti che gli utenti, sulla base di alcuni caratteri ritenuti rilevanti, e li pone in contatto sulla base di corrispondenze significative. A sua volta, la natura rilevante o significativa di caratteri e corrispondenze è il frutto di un apprendimento progressivo da parte degli stessi algoritmi, che processano la mole dei dati relativi alle interazioni passate per affinare la propria capacità di organizzare i contenuti e le interazioni presenti sulla rete⁵². Tuttavia, i meccanismi di funzionamento degli algoritmi e la loro capacità di apprendimento hanno la necessità di essere progettati e costruiti, sulla base di una serie di criteri minimamente omogenea e atta a garantire la loro funzionalità complessiva. E tali criteri non soltanto informano la struttura originaria dell'organizzazione algoritmica della rete, ma altresì la sua capacità di svilupparsi autonomamente sulla base delle interazioni degli utenti e delle preferenze implicitamente desumibili dalle loro azioni⁵³.

⁵¹ Non nel senso che non possano teoricamente esistere modelli di funzionamento diversi da quello considerato. Ciò che si intende sottolineare è che la rete, per come noi oggi la conosciamo e usiamo, necessita di una struttura algoritmica che organizzi i contenuti in vista della loro concreta fruizione. Sul p.to v. *supra*, par. 1, e in part. la nt. 18.

⁵² Peraltro, questa attitudine ha anche essa carattere problematico. Infatti, incorpora stereotipi e pregiudizi individuali – generalmente confinati nella sfera privata – e li traspone nella sfera pubblica, con un effetto di legittimazione dei medesimi. Infatti, se una pluralità di individui, nel chiuso del proprio soggiorno, svolge ricerche su *google* associando a una certa categoria di soggetti una certa caratteristica, ciò sviluppa un *pattern* che il motore di ricerca tende a perpetuare nelle ricerche successive. Riporta numerosi esempi S.U. NOBLE, *Algorithms of Oppression*, cit., p. 9, tra cui quello relativo alla ricerca del nome della First lady: al tempo del mandato presidenziale di Obama, il risultato prodotto dall'algoritmo dava come ricerca associata "Michelle Obama Ape".

⁵³ V. G. BOCCIA ARTIERI, A. MARTINELLI, *Introduzione: piattaforme, algoritmi, formati. Come sta evolvendo l'informazione online*, in *Problemi dell'informazione*, 2018, p. 354 s.

In altri termini, la struttura algoritmica di Internet, pur nel suo carattere dinamico, è informata dalle scelte originariamente compiute da parte di chi la ha progettata; al contempo, queste ultime non hanno carattere oggettivo, ma sono la conseguenza, più o meno consapevole, delle preferenze di questi soggetti. In particolare, le scelte di cui si discute sono influenzate da due distinti fattori: la logica intrinseca del funzionamento dell'infrastruttura informatica e le finalità perseguite dal "committente". In buona sostanza, nel momento in cui un *team* di sviluppatori progetta, codifica e implementa una piattaforma informatica – ad esempio un *social network* – compie delle scelte che da un lato derivano da ciò che è possibile e, se del caso, agevole fare dal punto di vista informatico. Così, il gradimento di un certo *post* verrà calcolato sulla base del numero di volte in cui esso viene aperto e dei *like* che gli utenti hanno deciso di lasciare; altri elementi potenzialmente rilevanti, ma di più complessa codifica informatica – quali potrebbero essere il tempo di visualizzazione del contenuto e la velocità del suo scorrimento da parte dell'utente –, non vengono presi in considerazione. Al contempo, chi finanzia la realizzazione della piattaforma ha delle finalità da perseguire⁵⁴ – principalmente di natura economica – che si esprimeranno in richieste specifiche e cogenti al *team* di sviluppatori⁵⁵. Altre esigenze, pur potenzialmente meritevoli di tutela, verranno prese in considerazione in via del tutto residuale o, addirittura, non verranno considerate affatto, stante l'assenza di soggetti organizzati decisi a farle valere⁵⁶.

In conseguenza di tutto ciò, il giudizio circa la natura rilevante o significativa dei caratteri e delle corrispondenze utilizzate dagli algoritmi per promuovere la circolazione dei contenuti sulla rete soffre un'evidente *path dependency* che indirizza la stessa capacità della rete di apprendere e modificarsi sulla base delle preferenze degli utenti.

La strutturazione algoritmica di Internet incide quindi sull'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero secondo due profili distinti ma correlati.

⁵⁴ Il tema è affrontato in modo diffuso ed esaustivo da S. ZUBOFF, *The Age of Surveillance Capitalism*, cit., in part. p. 199 ss. V. pure, in termini più generali, F. PASQUALE, *The black box society*, cit., p. 59 ss.

⁵⁵ V. M. CUNIBERTI, *Tecnologie digitali e libertà politiche*, in *Dir. inf.*, 2015, p. 281 s.

⁵⁶ La contrapposizione tra interessi economici e concreta garanzia della libertà di manifestazione del pensiero è sottolineata ancora da M. CUNIBERTI, *Potere e libertà nella rete*, in *Media Laws*, 2018, n. 3, p. 3.

In primo luogo, vi è l'effetto di amplificare in misura più significativa i contenuti che meglio si adattano alla logica di funzionamento dell'infrastruttura informatica e, al contempo, di smorzare l'impatto di quelli che siano, all'opposto, distonici rispetto a essa. In particolare, il punto rilevante non è tanto l'effetto di amplificazione o di smorzamento. Questa è una dinamica che caratterizza qualunque mezzo di comunicazione. L'elemento centrale da tenere in considerazione è costituito dalle ragioni che producono questo effetto, le quali poco o nulla hanno a che vedere con l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, con il suo bilanciamento con altri interessi costituzionalmente meritevoli di tutela o con la qualità del dibattito pubblico. All'opposto, l'effetto in parola è il frutto del dispiegarsi della logica interna all'infrastruttura informatica⁵⁷ e delle finalità perseguite da chi ha implementato e gestisce la piattaforma attraverso la quale i soggetti si esprimono.

Il secondo profilo è costituito ancora una volta dall'effetto di retroazione. Le piattaforme informatiche e, in particolare, i *social network* sono prodighi di *feedback* circa la diffusione del contenuto prodotto dall'utente. Ciò determina un effetto apprendimento, per cui l'agente è chiamato a imparare come sfruttare al meglio la potenza dello strumento in suo possesso e quindi a calibrare progressivamente il proprio esercizio della libertà di espressione sulle caratteristiche dell'infrastruttura utilizzata. Prendendo a prestito la terminologia foucaultiana, l'infrastruttura informatica è così posta nella condizione di operare un *disciplinamento* dell'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, al fine di omogeneizzare e rendere efficienti – dal punto di vista del sistema informatico – le condotte individuali che si producono sulla rete.

L'interesse individuale a raggiungere un'ampia platea di destinatari, l'organizzazione algoritmica della rete e il *feedback* sulla diffusione dei contenuti possono essere quindi intesi come un *dispositivo*, il quale controlla e dirige le condotte dei soggetti, nell'ottica di garantire la loro più piena assimilazione nei meccanismi di funzionamento dell'infrastruttura e di renderle funzionali alle strategie e agli obiettivi – in buona misura di carattere commerciale – di chi gestisce le piatta-

⁵⁷ V. T. GILLESPIE, *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media*, New Haven (CT)-London, 2018, 1, in part. 15 ss.

forme attraverso cui si esercita la libertà di manifestazione del pensiero in Internet⁵⁸.

A questi due profili, connaturati alla struttura della rete, se ne aggiunge poi un terzo. Si tratta della scelta, fatta propria da alcuni *top player* della rete, di contrastare la diffusione di alcuni contenuti in quanto violenti o potenzialmente in grado di turbare l'utente medio. Si tratta di una scelta che risulta pienamente comprensibile, se vista dalla prospettiva di questi soggetti. La diffusione di questo tipo di contenuti può nuocere al capitale reputazionale dell'azienda⁵⁹. Cionondimeno, dal punto di vista della tutela della libertà di manifestazione del pensiero, tali iniziative suonano decisamente sinistre, per due distinte ragioni: la prima sta nell'attitudine della libertà di espressione di smascherare il luogo comune, anche in forme eterodosse⁶⁰. Un ruolo di moderazione, quale quello concretamente esercitato dalle piattaforme, contrasta in via di principio con essa ed è quindi auspicabile solo come *extrema ratio*, per proteggere interessi costituzionalmente meritevoli di tutela. La seconda ragione sta nell'arbitrarietà della scelta di quali contenuti contrastare, affidata a soggetti privi delle necessarie legittimazione e *accountability* e posti in una posizione di assoluta dominanza sul mercato digitale⁶¹.

⁵⁸ V. ancora G. BOCCIA ARTIERI, A. MARTINELLI, *Introduzione*, cit., p. 358, secondo i quali: «le piattaforme ... esercitano un potere costitutivo, definitorio nel “moderare” i contenuti degli utenti».

⁵⁹ Sul tema del contrasto alle cd. *fake news*, con riflessioni specificamente attinenti al ruolo svolto dai “colossi del web”, v. M. CUNIBERTI, *Il contrasto alla disinformazione in rete tra logiche di mercato e (vecchie e nuove) velleità di controllo*, in *Media laws*, 2017, p. 33. Sul tema v. anche l'analisi sviluppata da C. MAGNANI, *Libertà di espressione e fake news, il difficile rapporto tra verità e diritto. Una prospettiva teorica*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2018, parte III, p. 1 ss.

⁶⁰ Questa funzione della libertà di manifestazione del pensiero è affermata in misura particolarmente netta e pregnante dalla Corte EDU, nella sua giurisprudenza in materia di *Freedom of expression*, sin dalla metà degli anni '70 (v. in part. Corte EDU, sent. 7.12.1976, *Handyside c. Royaume-Uni*; sul *case law* della Corte in materia, v., invece, J.-F. FLAUSS, *The European Court of Human Rights and the Freedom of Expression*, in 84 *Ind. L.J.* 809, p. 814 ss. (2009)). Tuttavia, è anche da segnalare come la latitudinarietà della protezione accordata dalla Corte alla libertà in parola trovi qualche ripensamento proprio in materia di espressione del pensiero in Internet (v. O. POLLICINO, *La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell'era di Internet*, in *Media Laws*, 2018, n. 1, p. 6 ss.).

⁶¹ Qui vale la pena di rimarcare sinteticamente come la strutturazione oligopolistica di cui si discute finisce per passare indenne tra le maglie delle autorità *antitrust*, anche per via del riorientamento ingenerato dal passaggio dall'approccio harvardiano – incentrato sulla struttura del mercato e quindi sul numero dei *player* – a quello propugnato dalla cd. scuola di Chicago, volto a dare primo rilievo alla centralità del *Consumer welfare*. Sull'impatto

Volendo tracciare una sintesi di quanto sviluppato nel corso del paragrafo, l'elemento che emerge con sufficiente chiarezza è che, data la sua struttura fondamentale, la rete non è neutrale rispetto ai contenuti espressi da chi esercita la propria libertà di manifestazione del pensiero⁶².

In primo luogo, i contenuti sono veicolati in misura più o meno efficace a seconda del loro grado di congruenza con la struttura algoritmica della rete e, in particolare, dei *social network*. Al contempo, quest'ultima incide – sia con l'*affordance* che con i meccanismi di *feedback* – sulle modalità e sull'oggetto dell'espressione individuale.

Dal punto di vista delle situazioni giuridiche soggettive, si tratta di un'influenza che non comporta per forza di cose una limitazione intollerabile della libertà di espressione. Se si adotta una prospettiva sostanzialistica, si può ragionevolmente sostenere che essa sia tutto sommato compatibile con il dettato costituzionale. Ciò che però solleva più di un interrogativo riguarda il lato delle modalità con cui tali limitazioni vengono alla luce. Laddove si trattasse di una scelta del decisore pubblico, essa sarebbe soggetta alla garanzia della riserva di legge⁶³ e, peraltro, dovrebbe trovare la propria giustificazione nell'esigenza di proteggere altri interessi costituzionalmente meritevoli di tutela.

Nel momento in cui tali limitazioni derivino dall'opera posta in essere da soggetti privati, la riflessione giuridica domestica deve prendere le mosse dall'art. 2 della Costituzione, che protegge i diritti inviolabili anche nelle formazioni sociali e quindi nei confronti delle scelte arbitrarie dei poteri sociali⁶⁴. A loro volta, i soggetti che gestiscono la

della scuola di Chicago sul diritto *antitrust*, v. oltre a R.A. POSNER, *The Chicago School of Antitrust Analysis*, in 127 *U. Pa. L. Rev.* 925 (1979), H. HOVENKAMP, *Antitrust Policy after Chicago*, in 84 *Mich. L. Rev.* 213 (1985-86), e W.H. PAGE, *The Chicago School and the Evolution of Antitrust: Characterization, Antitrust Injury, and Evidentiary Sufficiency*, in 75 *Va. L. Rev.* 1221 (1989).

⁶² V. T. GILLESPIE, *Custodians of the Internet*, cit., p. 24 ss.

⁶³ Con riferimento al problema del puntuale rispetto di tali riserve, di fronte alla rarefazione della normazione propriamente legislativa e al corrispondente espandersi della normazione secondaria della rete, v. le osservazioni di P. PASSAGLIA, *Corte costituzionale e diritto dell'Internet: un rapporto difficile (ed un appuntamento da non mancare)*, in *Giur. cost.*, 2014, p. 4854 ss.

⁶⁴ L'efficacia orizzontale dei diritti fondamentali e la conseguente necessità di proteggere il soggetto dall'esercizio arbitrario dei poteri sociali è un elemento tipico non del solo costituzionalismo italiano (sul quale v. almeno A. BARBERA, *Art. 2*, in G. BRANCA (a cura

gran parte delle operazioni che si svolgono in rete sono in una patente posizione di oligopolio, mentre il rilievo sociale di Internet ha reso l'espressione *online* parte indefettibile della più ampia libertà di manifestazione del pensiero. Ecco quindi che il tipo di limitazione connotata all'attuale struttura algoritmica della rete si pone in termini ambigui e minaccia, almeno in misura potenziale e prospettica, la situazione giuridica soggettiva sancita dall'art. 21 della Costituzione.

Non è possibile dare una risposta univoca a tale questione, ragionando esclusivamente in termini generali e astratti. L'elemento fondamentale che occorre rimarcare è la cornice metodologica all'interno della quale la questione va affrontata, rammentando i tre elementi decisivi per affrontare il tema in prospettiva costituzionalistica. In primo luogo, la libertà di manifestazione del pensiero ha carattere fondamentale ed è chiamata a informare non solo il rapporto dell'individuo con il potere politico, ma anche – e nel ciberspazio verrebbe da dire soprattutto – quello con i poteri sociali, di carattere privato⁶⁵. In termini di stretta consequenzialità, il disposto dell'art. 21, c. 1, Cost. non salvaguarda un mero tassello di libertà naturale – da proteggere rispetto al diritto – ma costituisce il cominciamento di una libertà intrinseca-

di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1975, p. 113, e A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale*, III ed., Padova, 2003, p. 19 s.). Si pensi non soltanto alla *Drittwirkung* (su cui v. T. O. GANTEN, *Die Drittwirkung der Grundfreiheiten*, Berlino, 2000), ma anche ai non pochi casi in cui la Corte Edu, a partire dalla sentenza 26.03.1985, *X et Y c. Pays-Bas* (su cui v. S. MANACORDA, «Dovere di punire»? Gli obblighi di tutela penale nell'era della internazionalizzazione del diritto, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, p. 1364 ss.), ha condannato una Parte aderente per violazione del dovere di garantire «une protection concrète et effective» dei diritti tutelati dalla convenzione, così superando il carattere esclusivamente verticale delle disposizioni ivi sancite.

⁶⁵ V. Corte cost., sent. del 24.06.1970, n. 122, che espressamente sancisce: «Non è lecito dubitare che la libertà di manifestare il proprio pensiero debba imporsi al rispetto di tutti, delle pubbliche autorità come dei consociati, e che nessuno possa recarvi attentato senza violare un bene assistito da rigorosa tutela costituzionale» (p.to 2, cons. dir.). V. anche la giurisprudenza in materia di servizio radiotelevisivo e di monopolio pubblico, con particolare riferimento a Corte cost., sent. 21.07.1981, n. 148 («la delineata posizione di preminenza di un soggetto o di un gruppo privato non potrebbe non comprimere la libertà di manifestazione del pensiero di tutti quegli altri soggetti che, non trovandosi a disporre delle potenzialità economiche e tecniche del primo, finirebbero col vedere progressivamente ridotto l'ambito di esercizio delle loro libertà», p.to 3 cons. dir.), e 14.07.1988, n. 826 («esigenza ... di una effettiva tutela del pluralismo dell'informazione, che va difeso contro l'insorgere di posizioni dominanti o comunque preminenti, tali da comprimere sensibilmente questo fondamentale valore», p.to 20 cons. dir.).

mente giuridica, atta a conformare ogni tipo di relazioni e rapporti che si instaurano all'interno dell'ordinamento. Essa, infine, garantisce la pretesa del soggetto a poter operare scelte efficaci in merito all'espressione del proprio pensiero, peraltro «con ogni mezzo di diffusione», senza patire condizionamenti da parte di terzi – specie se facilmente configurabili come poteri privati⁶⁶ – che siano di carattere arbitrario o irragionevole.

Poste queste coordinate fondamentali, si potrà acclarare concretamente l'ammissibilità dei limiti imposti dall'infrastruttura tecnologica e dalla sua logica interna alla libertà di espressione individuale. Quel che è certo è che derubricare il tema sulla base della considerazione che le limitazioni derivano da libere scelte di soggetti privati – o addirittura da circostanze meramente fattuali e naturalistiche⁶⁷ – significa riportare il costituzionalismo alla sua originaria versione liberale, polemica verso il solo potere politico⁶⁸.

Vi è infine un profilo ulteriore, relativo alla capacità della libertà di manifestazione del pensiero, nel contesto della rete, di promuovere efficacemente l'integrazione del singolo nel dibattito pubblico, garantendo così la saldezza del suo essere pietra angolare del sistema democratico. Per sciogliere l'enigma è però necessario analizzare anche l'impatto che Internet ha sul sistema dell'informazione e, quindi, sul diritto di informare e di essere informati.

3.2. *Internet e libertà di informare: destrutturazione e ristrutturazione del sistema dell'informazione*

L'impatto della struttura algoritmica della rete appare ancora più marcato in materia di libertà di informazione e di essere informati.

⁶⁶ Un simile approccio sembra rinvenirsi in M. CUNIBERTI, *Potere e libertà nella rete*, cit., 13 ss. Laddove si volesse configurare la rete – o forse un singolo *social network* – come una formazione sociale (v., tra i molti, P. PASSAGLIA, *Internet nella Costituzione italiana*, cit., p. 26), sembra che essa possa peraltro a pieno titolo rientrare tra quelle comunità necessitate (stante il ruolo ormai ricoperto da questi strumenti di interazione individuale) per le quali l'esigenza di tutela del singolo è più intensa (v. G. LOMBARDI, *Potere privato e diritti fondamentali*, Torino, 1970).

⁶⁷...e come quindi se la cosa o, per meglio dire, il fatto non fosse un «fenomeno complesso, che non esiste se non interpretato, ricostruito» (v. M. DOGLIANI, *Indirizzo politico. Riflessioni su regole e regolarità nel diritto costituzionale*, Napoli, 1985, p. 35).

⁶⁸ V. *ex multis* P. RIDOLA, *Diritti fondamentali. Un'introduzione*, Torino, 2006, p. 58 ss. e p. 93 ss.

L'attitudine della rete a veicolare i contenuti secondo la propria logica di funzionamento incide infatti in modo più deciso laddove si tratti di soggetti la cui professione sia quella di produrre e veicolare notizie, sia per ragioni legate al loro equilibrio economico, sia per il più penetrante rilievo del profilo della diffusione dei contenuti sul concreto esercizio della libertà in parola.

Come è stato ampiamente analizzato in letteratura, l'avvento della rete prima e, successivamente, lo sviluppo dei *social networking service* ha destrutturato il sistema dei media⁶⁹. Non soltanto ha costretto i *player* tradizionali ad approntare versioni telematiche delle proprie testate e a rimodulare i contenuti secondo le necessità imposte dall'infrastruttura informatica e dalla sua organizzazione algoritmica – secondo quanto si è già messo in luce nel paragrafo precedente – ma ha comportato una radicale ristrutturazione del settore, con la scissione tra l'opera di produzione e quella di diffusione dei contenuti.

La scissione tra produzione e diffusione si salda poi con le dinamiche di remunerazione economica tipiche della rete⁷⁰. Qui, per un verso, è forte l'aspettativa degli utenti a un'apparente gratuità: il fruitore dell'informazione *online* è abituato a poter accedere ai contenuti senza aver previamente stipulato un abbonamento e senza dover erogare una controprestazione monetaria per il servizio. Egli, quasi senza saperlo, remunera indirettamente il produttore dell'informazione grazie alla pubblicità. Tuttavia, a differenza di quanto accadeva (e accade) per la televisione commerciale, non si tratta semplicemente della potenziale visione di un banner pubblicitario; il sistema è infatti ben più complesso e si regge sull'acquisizione, da parte dei gestori degli spazi pubblicitari, di una mole imponente di dati, trattati dalla struttura algoritmica della rete e indirettamente ricavati dalle azioni compiute *online* dal fruitore dell'informazione⁷¹. La remunerazione fornita dall'utente appare quindi ben più ampia del suo essere “mero spettatore”; egli fornisce altresì una serie di dati sulla base dei quali il gestore della

⁶⁹ V. ad es. C.W. ANDERSON, E. BELL, C. SHIRKY, *Post-Industrial Journalism: Adapting to the Present*, *Col. J. School Rep.*, 2017, p. 77 ss., disponibile sul sito della [Columbia University](http://www.columbia.edu).

⁷⁰ In termini generali v. ad es. P.M. NAPOLI, *What If More Speech Is No Longer the Solution: First Amendment Theory Meets Fake News and the Filter Bubble*, in *70 Fed. Comm. L.J.* 55 (2018).

⁷¹ V. T. GILLESPIE, *Regulation of and by platforms*, in J. BRUGESS, T. POELL, A. MARWICK (Eds), *The SAGE Handbook of Social Media*, London, 2017, p. 261 ss.

pubblicità è nella condizione di profilare i diversi utenti e indirizzare nei loro confronti avvisi commerciali calibrati sulla base delle loro necessità, preferenze, gusti e livello di responsività al tipo di avviso ricevuto.

In primo luogo, dunque, la remunerazione dei contenuti in rete vede la partecipazione di una pluralità di attori, ciascuno dei quali svolge un ruolo importante dal punto di vista dell'inserzionista, a discapito della centralità del produttore di informazione. Inoltre, per ciò che concerne i contenuti, la remunerazione non segue il produttore originario, bensì il soggetto che pubblica ciò che viene effettivamente fruito dall'utente finale. Ad esempio, se una testata giornalistica svolge un'approfondita analisi rispetto a un tema e un attore diverso ne fa una sintesi divulgativa, a ottenere il compenso pubblicitario sarà l'autore del testo effettivamente fruito dall'utente.

Ciò significa che a essere remunerativa non è tanto la produzione di nuova informazione, quanto la sua diffusione⁷². A sua volta, il successo dell'opera di diffusione non dipende tanto dalla qualità dei contenuti, quanto dalla capacità dell'attore che la pratica di sfruttare le potenzialità e le dinamiche proprie della rete e, in particolare, dei *social network*. Ad esempio, l'assegnazione di parole chiave che facilitino l'indicizzazione e la ricerca del prodotto risultano decisive per incrementare il numero di visualizzazioni e, sulla base di queste ultime, la remunerazione pubblicitaria del diffusore. O ancora, contenuti e forme comunicative che sappiano muovere sentimenti forti (indignazione, rabbia, stupore) possono spingere in misura efficace l'utente a condividere il prodotto con i suoi contatti, con un effetto di rilancio benefico per il conto economico del *diffusore*.

Inoltre, l'apparente gratuità della fruizione incide sul comportamento dell'utente, il quale difficilmente pagherebbe per una *fotogallery* su un nuovo *trend* culinario ma, in qualche momento di *relax*, ben volentieri si attarda a sfogliare notizie curiose ma destinate al rapido oblio. Tuttavia, la remunerazione segue il numero dei *click*, facilmente contabile, e non già categorie impalpabili come l'interesse del lettore

⁷² Il tema si allaccia poi al riconoscimento dei diritti di sfruttamento economico dell'opera intellettuale in rete, oggetto della direttiva europea n. 790 del 17 aprile 2019. Tuttavia, se ne discosta perché qui si tratta di veicolare non materiale prodotto da terzi, ma una rielaborazione minimamente creativa dello stesso. È evidente come la tutela del diritto d'autore – specie alla luce di una direttiva incentrata sugli aspetti formali (v.ne ad es. l'art. 15) – difficilmente possa coprire in modo efficace questi aspetti.

o la memoria che egli conserverà di quanto letto o percepito. Anzi, forse un eccesso di attenzione al contenuto potrebbe essere considerato dannoso, dal punto di vista dell'inserzionista pubblicitario.

La conseguenza di quanto precede è che la rete non ha soltanto “destrutturato” il sistema dell'informazione, ma ha avuto anche effetti più ampi e profondi.

In primo luogo, le modalità di remunerazione avvantaggiano considerevolmente chi svolge opera di diffusione a discapito di chi si dedica alla produzione di informazione, con il risultato di rendere economicamente poco redditizia quella che dovrebbe essere l'attività centrale e più rilevante. In altri termini, la produzione di quello che, dal punto di vista economico, si caratterizza per essere un bene pubblico⁷³ – stante la non rivalità nel consumo e la difficile escludibilità – finisce per essere inferiore a quella socialmente desiderabile.

Ciò porta a un paradosso: per un verso la rete ha aumentato le opportunità di esprimersi e abbattuto i costi per la diffusione delle informazioni; per l'altro, ha provocato una riduzione del numero e dell'attività di soggetti professionali⁷⁴ che producono informazione di qualità, con una perdita netta sia quanto alla mole di informazione critica sia quanto al carattere plurale del sistema che la produce. A parziale compensazione di questo, è sicuramente aumentato il numero di soggetti non professionali ma qualificati che genera e veicola informazione⁷⁵. Tuttavia, ciò che è cresciuto nel modo più rilevante è il

⁷³ Come osservato dalla Corte costituzionale, infatti: «i grandi mezzi di diffusione del pensiero (nella più lata accezione, comprensiva delle notizie) sono a buon diritto suscettibili di essere considerati nel nostro ordinamento, come in genere nelle democrazie contemporanee, quali *servizi oggettivamente pubblici* o comunque di pubblico interesse» (Corte cost., sent. del 24.05.77, n. 94, p.to 3 cons. dir. – corsivo aggiunto).

⁷⁴ V. ad es. L. DOWNIE JR., M. SCHUDSON, *The Reconstruction of American Journalism*, in *Col J. Rev.*, 2009. Gli A., con riferimento al contesto statunitense del 2009, argomentano: «*Newspapers and television news are not going to vanish in the foreseeable future ... But they will play diminished roles in an emerging and still rapidly changing world of digital journalism, in which the means of news reporting are being re-invented, the character of news is being reconstructed, and reporting is being distributed across a greater number and variety of news organizations*». Non sembra che l'evoluzione della realtà abbia reso obsolete queste affermazioni, né che la loro capacità descrittiva possa essere limitata al solo esempio statunitense.

⁷⁵ Il punto non è da sottovalutare. Se alcune testate storiche chiudono o vengono acquisite da altri soggetti e, più in generale, gli attori classici del sistema dell'informazione riducono significativamente il loro impegno professionale e finanziario nella produzione di contenuti di qualità, su Youtube si trovano oggi registrazioni di conferenze di livello talora ottimo, su Spotify è possibile ascoltare *podcast* di lezioni divulgative (confezionate da sog-

numero degli attori che rielabora meccanicamente contenuti prodotti da altri, senza svolgere in molte circostanze un adeguato lavoro di filtraggio o di sistemazione. Al contempo, la struttura algoritmica della rete è tale da premiare l'intrattenimento rispetto all'informazione e di piegare alle logiche del primo la produzione della seconda, anche al di là – e forse ben al di là – delle preferenze degli individui.

Se lo squilibrio tra produzione e diffusione di contenuti trova parziale compensazione nella comparsa di nuovi attori qualificati, che in rete possono agevolmente offrire il loro contributo di riflessione⁷⁶, la destrutturazione del sistema dell'informazione ha prodotto conseguenze ulteriori, pregne di conseguenze per la qualità del dibattito pubblico. Si tratta della declinante capacità dei soggetti professionali di filtrare la massa delle informazioni disponibili⁷⁷, disporla secondo un ordine dotato di senso, valorizzare contributi e riflessioni qualitativamente adeguati e scartare ciò che è inesatto, fuorviante o di scarso interesse.

Ora, è ovvio che la posizione a lungo ricoperta dagli attori centrali del sistema dell'informazione costituiva un elemento di potere sociale, spesso autoreferenziale e talvolta utilizzato per perseguire scopi privati e strategie non trasparenti⁷⁸. Non è certo un caso se il nostro art. 21 autorizza la legge a «stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica», proprio per rendere trasparenti gli intrecci tra poteri economici, interessati al perseguimento dei propri (e leciti) interessi commerciali, e sistema dell'informazione, chiamato (anche) a rendere un servizio pubblico al

getti assolutamente attendibili) relative a una ricca pluralità di temi, non pochi accademici – specie nel contesto angloamericano – tengono *blog* aggiornati su questioni di attualità e magari si dedicano a scrivere, controllare e migliorare le voci di Wikipedia attinenti ai loro interessi scientifici. Insomma, tutta informazione di sicura qualità, disponibile gratuitamente o a prezzi irrisori.

⁷⁶ In una certa misura, la rete e, in particolare, i *social network* tendono ad articolarsi come spazi in cui gli utenti non solo condividono e discutono, ma altresì *producono* informazione. V. A. HERMIDA, F. FLETCHER D. KORELL, D. LOGAN, *Share, Like, Recommend: Decoding the social media news consumer*, in 13 *Journalism Studies* 815 (2012).

⁷⁷ V. P.M. NAPOLI, *What If More Speech Is No Longer the Solution*, cit., p. 72 ss.

⁷⁸ Come sottolineato – portando ad esempio il caso della stampa inglese al tempo della seconda guerra in Iraq – da M. CUNIBERTI, *Il contrasto alla disinformazione in rete*, cit., p. 28.

Paese⁷⁹. Riconoscere questa circostanza non significa però disconoscere la necessità di una struttura che svolga quella funzione di filtraggio a cui si è fatto riferimento.

Infatti, un'impostazione libertaria – incentrata sulle capacità del singolo di muoversi sulla rete, di discernere autonomamente il livello qualitativo dei contenuti e di decidere in via del tutto solitaria la rilevanza di notizie, commenti e riflessioni – mostra due elementi di patente debolezza. Il primo riguarda il titanismo che si cela dietro l'immagine di uomo presupposta da questa tradizione di pensiero. Avere considerazione e rispetto delle capacità umane richiede di comprenderne i limiti, anche di carattere conoscitivo, tanto più di fronte a una realtà complessa e tecnologicamente strutturata quale quella in cui siamo immersi⁸⁰. Stante il carattere intrinsecamente limitato delle nostre conoscenze, abbiamo bisogno di affidarci al prossimo per vagliare la consistenza delle asserzioni e degli argomenti che attengono alla gran parte delle cose della nostra quotidianità.

Il secondo elemento di debolezza concerne invece la sottovalutazione delle necessità dell'interazione sociale. La comunicazione tra individui presuppone una comune *Enciclopedia* che renda possibile l'attribuzione di significato, da parte dell'uno, al messaggio espresso dall'altro: questa *Enciclopedia* può essere comune solo nella misura in cui sia il frutto di uno sforzo sociale e non già meramente individuale⁸¹.

L'esperienza della rete in buona misura certifica la necessità di una struttura che operi al fine di filtrare la mole di informazioni, renderla fruibile e individuare le correlazioni essenziali tra le sue singole componenti in modo da costituire un insieme dotato di senso. Nel periodo precedente lo sviluppo della rete, il compito veniva assolto dal sistema dei media, il quale era composto di professionisti – editori, giornalisti,

⁷⁹ Sul tema dell'informazione come pubblico servizio (distinguendo dall'idea di pubblica funzione che conculcherebbe il profilo di libertà protetto dall'art. 21), v. V. CRISAFULLI, *Problematica della "libertà di informazione"*, in *Il Politico*, 1964, p. 285 ss., in part. p. 293 ss.

⁸⁰ Dopo tutto, il riconoscimento di tali limiti è coesistente alla centralità nel costituzionalismo democratico del concetto di persona – quale *homme situé*, secondo la nota espressione di G. BURDEAU, *Traité de science politique*. T. VI, *La démocratie gouvernante, son assise sociale et sa philosophie politique*, Paris, 1973) – in opposizione all'individuo astratto delle rivoluzioni liberali.

⁸¹ Sul p.to, v. le considerazioni svolte *supra*, par. 1.

etc... – che si erano formati al fine di svolgere questo tipo di ruolo⁸², ed era organizzato sulla base di istituzioni sociali riconosciute e riconoscibili⁸³. All'interno di Internet, invece, questo genere di operazioni è svolto da un complesso di procedure codificate che organizzano i dati in strutture semplici e li elaborano sulla base di schemi relazionali aperti, capaci cioè di modificarsi anche grazie al comportamento degli utenti. Tuttavia, come si è già argomentato⁸⁴, la logica fondamentale sulla base della quale gli schemi funzionano e si adattano alle preferenze dell'utenza è predefinita da parte di chi ha progettato l'infrastruttura informatica. In buona sostanza, vi è ancora una struttura che soddisfa l'esigenza fondamentale di organizzazione delle informazioni. Ciò che si è modificato è il tipo di logica che sovrintende a questa funzione; essa risponde alle ragioni dell'informatica – e del modello di *business* di chi gestisce la rete – e non a quelle della produzione di informazione, della loro attendibilità e del confronto delle opinioni nel dibattito pubblico.

⁸² Viceversa, la disciplina della professione giornalistica, pur con le sue carenze e le sue contraddizioni, ha la precipua finalità di porre il proprio oggetto nella migliore condizione per contribuire a un dibattito pubblico plurale e informato. È il caso in primo luogo del *Testo unico dei doveri del giornalista*, approvato dal Consiglio Nazionale dell'ordine dei giornalisti (sul quale v. R. RAZZANTE, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, VII ed., Padova, 2016, p. 108) al principio del 2016; o ancora degli obblighi inerenti all'esercizio della professione giornalistica e del diritto di cronaca, il quale è legittimo se sono rispettate le tre condizioni di utilità sociale dell'informazione, della sua verità (intesa anche nel senso della completezza), almeno putativa (ma frutto di un diligente lavoro di ricerca), e dell'esposizione in toni civili (v. Corte cass., sez. I civ., sent. n. 5259 del 18.10.1984). Le differenze rispetto ai più blandi doveri dei soggetti che sovrintendono alla circolazione delle informazioni sulla rete (v. ad es. Corte cass., sez. III pen., n. 5107 del 17.12.2013) appaiono di prima evidenza.

⁸³ V. A. PACE, M. MANETTI, *Art. 21*, cit., p. 530, secondo i quali «la stampa ... persegue anche (e talvolta precipuamente) lo scopo di approfondimento e riflessione su fatti e notizie già *aliunde* portate alla conoscenza del vasto pubblico». Vale poi la pena rimarcare – come è stato giustamente notato – che le testate *tradizionali* «si confrontano comunque tra di loro in una sorta di *agorà* mediatica, sicché ogni testata è per forza di cose tenuta a dare almeno conto dell'esistenza dell'altro e a rapportarvisi» (G.E. VIGEVANI, *I media di servizio pubblico nell'età della rete. Verso un nuovo fondamento costituzionale, tra autonomia e pluralismo*, Torino, 2018, p. 23).

⁸⁴ V. *supra*, par. 3.1. e, in particolare, il testo compreso tra le nt. 53 e 56.

3.3. (segue) social networking service e meccanismo reputazionale

Una delle conseguenze della destrutturazione del sistema dell'informazione è la mutazione del paradigma su cui poggia la credibilità del singolo contenuto. In un mondo in cui il sistema dei media si incentra su di una pluralità di attori professionali socialmente riconosciuti, i quali svolgono il lavoro di filtro e sistematizzazione di cui si è discusso nel paragrafo precedente, la credibilità di una notizia o di un'analisi si radica, almeno in parte, nella storia professionale di tali soggetti. La loro riconoscibilità e la loro stabilità nel lungo periodo permettono di ricostruire e verificare la loro affidabilità pregressa, la quale fonda e giustifica la loro credibilità attuale. Poi, questo non assicura che il lavoro di filtro e di sistemazione sia sempre stato fatto con rigore e onestà intellettuale, ma per diverse decadi ha svolto nel bene e nel male il suo ruolo.

L'avvento della rete e, in particolare, dei *social network* ha modificato in misura sostanziale questo quadro.

Infatti, per un verso la moltiplicazione dei soggetti presenti sulla rete e il loro *turnover*, relativamente rapido se paragonato ai tempi del sistema dei media tradizionali⁸⁵, ha ridotto in misura consistente il ruolo degli attori professionali socialmente riconosciuti. In parallelo, nell'attuale contesto, una delle modalità più efficaci di diffusione dei contenuti è quella che si avvale delle reti sociali telematiche. Un contributo, gradito da un certo utente, viene segnalato – grazie alla sua azione volontaria oppure al funzionamento della struttura algoritmica del *social networking service* – ai soggetti che compongono la sua rete sociale.

Ciò ha due conseguenze: la prima, visibile sin dalla superficie, riguarda lo sfruttamento, a opera di chi diffonde notizie, delle azioni e delle relazioni dell'utente; la seconda, implicita ma rilevante, consiste nel biglietto da visita che viene per così dire allegato al contenuto. Infatti, questo viene portato all'attenzione dei contatti del lettore originario in quanto già positivamente considerato da quest'ultimo; questa

⁸⁵ In assenza di dati statistici significativi, quanto al corpo del testo può indursi dalle prospettive economiche assai precarie in cui versano le testate *online* che non siano la versione digitale di quotidiani tradizionali e che non abbiano alle spalle, come editore, un soggetto economico rilevante. V. i dati presentati nel *Rapporto sul Giornalismo Digitale Locale & Iperlocale*, a cura di P.L. Santoro e B. Liberati, disponibile sul sito internet di [LSDI](#).

circostanza tende a ingenerare un pregiudizio positivo da parte dei nuovi fruitori.

In altri termini, in rete la credibilità di un contenuto fa leva non più sulla classica reputazione professionale, ormai declinante, ma sempre più spesso su meccanismi di valutazione di natura *lato sensu* amicale, incentrati sulle reti sociali informatiche⁸⁶.

Il punto di caduta delle dinamiche messe in atto dalla rete e dalla sua progressiva evoluzione diacronica in materia di esercizio in concreto della libertà di informazione è quindi complesso. Volendo riassumere quanto emerso in queste pagine e tentare una sintesi si possono evidenziare tre circostanze fondamentali:

- il passaggio da una struttura che svolgeva la necessaria opera di filtraggio e sistemazione di notizie, riflessioni e commenti su base professionale a un'infrastruttura telematica, organizzata sulla base di automatismi informatici, incaricata di svolgere una parte rilevante e crescente della stessa opera. Questo passaggio determina un riorientamento dei metodi e della logica sulla base dei quali sistemazione e filtraggio vengono posti in essere, con l'emergere delle necessità della rete di favorire la circolazione dei contenuti e il declino delle istanze di selezione collegate al funzionamento del dibattito pubblico;
- la prevalenza delle logiche proprie della diffusione dei contenuti rispetto a quelle della loro produzione, con il collegato declino della produzione propriamente professionale dell'informazione e la crescente attenzione ai fattori che ne promuovono invece la circolazione;
- gli incentivi dispiegati sul tipo di informazione veicolata, la quale deve innanzitutto incuriosire, colpire ed emozionare l'utente, affinché egli apra e condivida il maggior numero di *link*. La riflessione critica, all'inverso, richiede tempi incompatibili con quest'esigenza ed è composta di una sostanza – la fredda razionalità – che, nella struttura algoritmica della rete, non si vende facilmente.

⁸⁶ V. E.C. CARROLL, *Making News: Balancing Newsworthiness and Privacy in the Age of Algorithms*, in 106 *Geo. L.J.* 69, 96 (2017).

3.4. Il diritto a essere informati

«Risvolto passivo della libertà di manifestazione del pensiero»⁸⁷, il diritto di essere informati esemplifica in misura icastica l'impatto ambivalente della rete sulla libertà di espressione. Per un verso, chi ricerca informazioni ha oggi opportunità ben più consistenti di quelle tipicamente fruibili all'inizio del millennio. La quantità di contenuti disponibili in Internet è a tal punto ricca, variegata e plurale da poter quasi essere data per scontata. Certo, ancora una volta si tratta di un impatto potenzialmente destrutturante: le istituzioni giuridiche e sociali che, nel corso del Novecento, avevano guidato i processi di costruzione dei significati identificativi della comunità politica – dalla memoria collettiva, ai legami con le tradizioni sociali, ai valori caratterizzanti della collettività – soffrono oggi la concorrenza di meccanismi di significazione alternativi che, grazie al web, rendono accessibile quello che è stato definito nei termini di «spazio estetico deterritorializzato»⁸⁸. Ma, al di là di questa considerazione, è evidente come lo sviluppo dell'infrastruttura informatica abbia aperto opportunità di conoscenza e di informazione rilevanti per l'esercizio in concreto del diritto di ricercare informazioni.

Tuttavia, se si volge lo sguardo al diritto all'informazione⁸⁹, il quadro diviene immediatamente più problematico. Non perché i contenuti non circolino, o manchino. Il problema è piuttosto costituito da come si indirizza il flusso delle informazioni, dal loro livello di rielaborazione e di organizzazione. Come messo in luce dall'aneddoto citato al principio di questo testo, infatti, la fruibilità delle informazioni richie-

⁸⁷ Corte cost., sent. n. 1 del 22.01.1981, p.to 6 *cons. dir.* V. pure sent. 9.06.1972, n. 105, e 24.05.1977, n. 94.

⁸⁸ M. MAGATTI, *Libertà immaginaria*, Milano, 2018, p. 80 ss.

⁸⁹ L'esistenza di un diritto soggettivo siffatto è invero problematica, non fosse altro perché libertà di informare e diritto all'informazione (in quanto entrambi ricavabili dall'art. 21) si configurano come due posizioni giuridiche potenzialmente antitetich. Più opportuno è quindi inquadrare il tema nei termini di un'idea forza o, come è stato efficacemente scritto, «non già nel senso rigoroso di situazione pretensiva giustiziabile, bensì come formula riassuntiva di una serie di norme costituzionali, dall'insieme delle quali deriva quella che, sulla base di esperienze straniere, si è definita come la "libertà istituzionale della informazione" di cui indirettamente beneficiano tutti i cittadini» (A. PACE, M. MANETTI, *Art. 21*, cit., p. 532). V. anche A. PACE, *Informazione: valori e situazioni soggettive*, in *Dir. soc.*, 2014, p. 756 ss. e 768 ss. Per una tesi invece volta a valorizzare il diritto a essere informati, anche a parziale discapito della libertà di informare, v. N. LIPARI, *Libertà di informare o diritto ad essere informati?*, in *Dir. radiodiff. telecom.*, 1978, p. 3.

de un previo lavoro di selezione, rielaborazione e sistematizzazione, sia per evitare di scaricare sulle spalle del singolo soggetto un lavoro immane al fine di reperire ciò che è pertinente rispetto alle sue necessità e ai suoi interessi, sia per fare in modo che egli sia sufficientemente attrezzato per partecipare consapevolmente e fruttuosamente al dibattito pubblico e, più in generale, all'interazione sociale.

Qui è però necessario operare una precisazione. Il diritto di essere informati non va declinato in senso paternalistico né può essere inteso solo in quanto funzionale all'integrazione del singolo nel contesto socio-politico in cui vive⁹⁰. Se il soggetto non è interessato a ricevere le informazioni necessarie alla sua partecipazione politica, non spetta certo allo Stato o al diritto di sovrapporsi a questa sua determinazione. Il problema emerge invece laddove il sistema delle informazioni si strutturi in modo tale da fuorviare l'individuo, attrarre artificiosamente la sua attenzione su tematiche di scarso rilievo, promuovere la sua adesione ad argomenti privi di pertinenza per il dibattito pubblico, etc... In altri termini, il diritto di essere informati si declina anche nella necessità di un sistema dell'informazione che sia concretamente accessibile, privo di limitazioni arbitrarie e strutturato in modo da non ingannare, fuorviare⁹¹ o distrarre il soggetto, oltre quella soglia che va considerata fisiologica nella società dell'intrattenimento⁹².

⁹⁰ Infatti, per quanto le libertà abbiano una dimensione istituzionale, peraltro ampiamente valorizzata nel corso dell'analisi che si conduce, non bisogna dimenticare la centralità della dimensione individuale delle stesse. In altri termini, è necessario evitare di «assumere quello istituzionale come unilaterale approccio ricostruttivo dei diritti costituzionali». V. P. RIDOLA, *Diritti fondamentali*, cit., p. 168.

⁹¹ D'altra parte, la Corte costituzionale – nel valutare il monopolio televisivo assegnato alla RAI sulla base degli art. 1 e 168 del R.D. 27 febbraio 1936, n. 645 – ne ha sancito la legittimità in quanto, in un regime di risorse scarse, non può considerarsi arbitrario «il riconoscimento della esistenza di ragioni “di utilità generale” idonee a giustificare, ai sensi dell'art. 43, l'avocazione, in esclusiva, dei servizi allo Stato, dato che questo, istituzionalmente, è in grado di esercitarli in più favorevoli condizioni di *obiettività*, di *imparzialità*, di *completezza*» (Corte cost., sent. 6.07.1960, n. 59, p.to 5 cons. dir., *corsivo aggiunto*).

⁹² La professionalizzazione non solo dell'attività giornalistica, ma anche della produzione culturale (e nell'espressione il sostantivo conta più dell'aggettivo) e, da ultimo, la *commodification* dell'espressione individuale (in particolare laddove si concretizzi *online*) riportano d'attualità le considerazioni di Adorno e Horkheimer sull'industria culturale e sul ruolo unificante da essa giocato nella società individualistica prodotta dal capitalismo. V. M. HORKHEIMER, T.W. ADORNO, *Dialektik der Aufklärung*, cit., p. 126 ss. e T.W. ADORNO, *Résumé über Kulturindustrie*, in ID., *Ohne Leitbild. Parva Aesthetica*, Frankfurt a.M., 1967, p. 60 ss., trad.it. *L'industria culturale*, in T.W. ADORNO e al., *La Scuola di Francoforte. La storia e i testi*, Torino, 2005, p. 224 ss.

Il diritto a essere informati implica dunque che il sistema dell'informazione abbia una struttura tale da rendere accessibili i contenuti necessari a comprendere e valutare la realtà fattuale, senza richiedere al singolo un onere di ricerca eccessivamente gravoso o di patire condizionamenti indebiti o eccessivi. Di conseguenza, esso deve in primo luogo essere plurale, nel senso che i punti di vista rilevanti e i diversi argomenti che compongono il dibattito pubblico debbono essere parimenti visibili⁹³, non solo da un punto di vista astratto e generale, ma altresì dalla posizione in cui è situato l'individuo del cui diritto si tratta⁹⁴. In secondo luogo, l'informazione che esso produce deve essere complessivamente affidabile. Questo non significa che non vi possano anche essere elementi di falsità⁹⁵, i quali sono anzi connatura-

⁹³ Sempre in materia di monopolio pubblico radiotelevisivo, la Corte costituzionale ha infatti avuto occasione di precisare dapprima che «allo Stato monopolista ... incombe l'obbligo di assicurare, in condizioni di imparzialità e obbiettività, la possibilità potenziale di goderne ... a chi sia interessato ad avvalersene per la diffusione del pensiero nei vari modi del suo manifestarsi. Donde l'esigenza di leggi destinate a disciplinare tale possibilità potenziale e ad assicurare adeguate garanzie di imparzialità nel vaglio delle istanze di ammissione all'utilizzazione del servizio» (sent. 6.07.1960, cit., p.to 7 cons. dir.) e, tre lustri più tardi, che «il pubblico monopolio ... può e deve assicurare, sia pure nei limiti imposti dai particolari mezzi tecnici, che questi siano utilizzati in modo da consentire il massimo di accesso, se non ai singoli cittadini, almeno a tutte quelle più rilevanti formazioni nelle quali il pluralismo sociale si esprime e si manifesta» (sent. 9.07.1974, n. 225, p.to 5 cons. dir.).

⁹⁴ Emblematica sul punto la celebre decisione del 1988, in cui la Corte costituzionale offre la propria elaborazione del valore «fondamentale del pluralismo» (sent. 14.7.1988, n. 826, p.to 9 cons. dir.) distinguendone il *versante interno* (e cioè la necessità che una certa emittente rispetti nei propri programmi il pluralismo) da quello *esterno* (la necessità a che vi sia una pluralità di operatori privati diversi). In particolare, la Corte sancisce: 1. «Compito specifico del servizio pubblico radiotelevisivo è di dar voce – attraverso un'informazione completa, obiettiva, imparziale ed equilibrata nelle sue diverse forme di espressione – a tutte, o al maggior numero possibile di opinioni, tendenze, correnti di pensiero politiche, sociali e culturali presenti nella società, onde agevolare la partecipazione dei cittadini allo sviluppo sociale e culturale del Paese, secondo i canoni di pluralismo interno. Ed ovviamente spetta al legislatore di provvedere a che il servizio pubblico disponga delle frequenze e delle fonti di finanziamento atte a consentirgli di assolvere i propri compiti»; 2. Per quanto concerne l'emittenza privata «vi è la necessità di garantire ... il massimo di pluralismo esterno, onde soddisfare, attraverso una pluralità di voci concorrenti, il diritto del cittadino all'informazione». (p.to 19 cons. dir., corsivo aggiunto). Si noti che – come sottolineato da M. LUCIANI, *La libertà di informazione nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in *pol. dir.*, 1989, p. 631 – la giurisprudenza costituzionale in materia radiotelevisiva riflette una teoria della democrazia, incentrata sul modello della democrazia pluralista, che non aveva avuto occasione di esprimersi compiutamente nel *case law* della Corte in materia di libertà della stampa.

⁹⁵ D'altra parte, l'art. 21 protegge la libertà di manifestare il proprio pensiero e non già il diritto a dire (o a sentirsi dire) la verità, non fosse altro per la problematica traduzione

ti all'umana fallacia. L'elemento decisivo consiste nell'attitudine del complessivo sistema dell'informazione a discutere e vagliare le asserzioni che, nel corso del tempo, vengono compiute, al fine sia di affinare la complessiva correttezza di notizie, analisi e commenti, sia di incidere sulla reputazione dei singoli soggetti attivi, a beneficio della possibilità del cittadino di comprendere la realtà, vagliare le nuove informazioni e partecipare consapevolmente al dibattito pubblico.

La struttura della rete, di cui si è ampiamente discusso, sembra complessivamente tradire queste finalità, per due ragioni fondamentali.

Per un verso, la destrutturazione recata da Internet al tradizionale sistema dei media ha in buona sostanza indebolito i soggetti che svolgevano il compito segnalato, mentre la separazione della produzione dalla diffusione delle informazioni ha complessivamente impoverito il livello qualitativo del servizio ordinariamente fornito dai principali canali dell'informazione. È vero che sono aumentati i soggetti non professionali che erogano informazione di qualità, ma questa è nella grandissima parte dei casi fornita al di fuori dei canali principali e richiede all'utente una notevole abilità non solo (e non tanto) nell'uso della rete al fine del reperimento, ma anche nell'arte di vagliare i contenuti, onde separare gli argomenti attendibili da quelli speciosi, fantasiosi o, più banalmente, infondati.

A quest'ultimo problema forniscono una risposta i *social network service*, i quali sopperiscono alla reputazione professionale con una sorta di *reputazione amicale*. Tuttavia, la soluzione appare complessivamente inappagante. Se infatti è vero che producono circolazione di informazioni al di fuori dei canali tradizionali, essi finiscono il più delle volte per sommare i pregiudizi comuni ai membri di una certa rete, anziché stimolare uno sforzo collettivo di vaglio critico circa contenuti che provengono da soggetti non qualificati.

Per altro verso – salvo futuribili sviluppi dell'intelligenza artificiale e un impegno notevolissimo dei gestori del web a promuoverne uno sviluppo in grado di fronteggiare i problemi oggetto di queste pagine –,

sul piano giuridico di un concetto tanto di uso comune quanto denso di sottigliezze metafisiche. Ciò che l'articolo non protegge è qualcosa di diverso e cioè il diritto di veicolare un messaggio che si conosce come falso, come tale non riconducibile al proprio pensiero. In altri termini, fuoriesce dalla tutela costituzionale non il falso obiettivo, ma solo il falso soggettivo (v. A. PACE, M. MANETTI, *Art. 21*, cit., p. 92 ss.).

la struttura algoritmica della rete, che governa la diffusione delle notizie in Internet e produce legami significativi tra fatti, analisi e argomenti, non è attrezzata a svolgere quella che si presenta come un'operazione intellettualmente complessa. Un'operazione che richiede, tra l'altro, di operare un vaglio in via continuativa di quanto prodotto nel corso del tempo, di testare e contestare gli argomenti utilizzati da commenti e analisi e di dare il dovuto rilievo alle ricadute di carattere reputazionale, laddove il vaglio faccia emergere carenze in termini di professionalità o di probità da parte di alcuni produttori o diffusori di informazione.

Vi è infine un tema ulteriore. Come detto, la struttura algoritmica della rete promuove la circolazione dei contenuti, portando all'attenzione degli utenti ciò che sembra essere in linea con le loro preferenze e i loro interessi. In particolare, questa è una dinamica che ha conosciuto un'accelerazione potente con l'avvento dei *social network service*. La conseguenza è che in un mondo – quello virtuale – apparentemente immenso e anonimo, privo di orizzonte e di punti cardinali atti a consentire l'orientamento, il soggetto finisce per essere guidato dalla infrastruttura informatica, la quale sembra capace di divinare ciò che l'internauta desidera e che talvolta ancora non sa di volere. In realtà, la rete non possiede poteri magici; più semplicemente, elabora i dati che l'utente lascia nella sua esperienza *online* e sulla base di questi propone contenuti potenzialmente *interessanti*. Naturalmente, più l'utente sa come muoversi nella rete e cosa cercare, meno i suggerimenti che gli vengono proposti appaiono suadenti. Viceversa accade quando egli, per qualunque motivo – perché poco abile nel reperire ciò che gli serve, perché stia navigando in un momento di noia, etc... –, sia in quel momento *spaesato*.

La specificità dei *social network service* è che essi, oltre a elaborare una mole massiva di dati, utilizzano i collegamenti intersoggettivi per promuovere la circolazione dei contenuti. A loro volta, questi collegamenti hanno, il più delle volte, un fondamento reale, per quanto parziale. Sono il frutto di relazioni in parte amicali, in parte professionali, in parte dovute a una specifica e comune esperienza nel mondo della vita. Sia come sia, ciò che conta è che essi finiscono per aggregare soggetti con un'esperienza di vita simile, provenienti da *milieu* sociali tendenzialmente omogenei e alle prese con analoghi problemi del mestiere di vivere. Di conseguenza, nella maggior parte dei casi, i protagonisti di queste relazioni condividono anche determinate prospet-

ve sul mondo, specifici valori di riferimento e, per forza di cose, anche gli stessi pregiudizi.

La conseguenza del funzionamento di un'infrastruttura che promuove la circolazione di contenuti e informazioni tra soggetti in questa misura consimili e, per di più, utilizza come elemento centrale della valutazione degli stessi il previo vaglio da parte della propria rete di collegamenti finisce per creare quelle che sono state definite *filter bubble*⁹⁶ o, se si preferisce, *echo chamber*.

Ci si riferisce a una duplice circostanza. In primo luogo, il soggetto è guidato dalla rete a prestare attenzione a contenuti che, in grande prevalenza, veicolano gli stessi pregiudizi, valori e visioni di cui egli è già di per sé portatore. Essi validano e fanno apparire obiettivi assunti che sono invece soggettivi e tipici del contesto in cui egli è inserito⁹⁷; al contempo, non producono quel confronto che è necessario non solo per comprendere che il mondo è spesso assai diverso da come noi lo immaginiamo dalla nostra limitata prospettiva, ma anche per arricchire il bagaglio di argomenti necessari a sostenere ragionevolmente le proprie opinioni e per capire che, nel mondo della vita, esiste una ricca pluralità di esperienze esistenziali diverse, le quali ultime possono legittimamente portare a convinzioni dissonanti e reciprocamente contraddittorie.

In altri termini, la struttura algoritmica della rete enfatizza la tendenza degli individui a ritirarsi all'interno della propria *comfort zone*, a sviluppare un confronto solo con chi sostiene posizioni affini alle proprie, a credere a ciò che conferma – anziché smentire o comunque mettere in dubbio – le convinzioni e le credenze a cui si è abituati⁹⁸. Di conseguenza, la rete e, in particolare, i *social networking service* hanno un'attitudine mirabile a produrre interazione sociale tra simili e, al contempo, limitano i contatti tra soggetti che hanno posizioni e idee diverse⁹⁹.

⁹⁶ V. E. PARISER, *The Filter Bubble: What The Internet Is Hiding From You*, London, 2011.

⁹⁷ V. P. CIARLO, *Democrazia, Partecipazione popolare e populismo al tempo della rete*, in *Rivista AIC*, 2018, n. 2, p. 8.

⁹⁸ V. M. CUNIBERTI, *Il contrasto alla disinformazione in rete*, cit., p. 39 s.

⁹⁹ Una circostanza che sembra contraddire una delle strategie sottese al disegno costituzionale, di favorire il dialogo tra soggetti di estrazione diversa nell'ottica di promuovere confronto e dialogo. Tale strategia è particolarmente evidente nella disciplina della scuola (ambito che, peraltro, mantiene un fecondo rapporto con l'*Enciclopedia*), la quale è informata, come è noto, a un duplice pluralismo, quello istituzionale (espresso dalla libertà per i

In secondo luogo, la disabitudine al confronto non solo finisce per radicare, assieme al pregiudizio, anche convinzioni del tutto infondate, ma per disporre il soggetto a un atteggiamento dogmatico e ostile in via di principio a qualunque concezione diversa da quelle in cui è abituato a credere. Come nella metafora del cigno nero¹⁰⁰ – in cui ciò che fuoriesce dall’esperienza viene creduto impossibile – l’abitudine al confronto tra simili crea schematismi mentali per i quali ciò che è insolito è immediatamente sospetto e da considerarsi con tutta probabilità erroneo. Ciò dispiega effetti visibili sull’informazione concretamente fruita dal singolo e sul suo carattere più o meno fuorviante.

4. L’impatto della rete sulla struttura del dibattito pubblico: la fisiologia

Scrive Wittgenstein che «il mondo è la totalità dei fatti, non delle cose». A sua volta, il *fatto* altro non è se non «il sussistere di stati di cose» e cioè un «nesso di oggetti»¹⁰¹. Ai nostri fini, questa riflessione conduce a rilevare come l’informazione si occupi non tanto delle cose, quanto della sussistenza dei loro stati e dei nessi tra gli elementi semplici di cui si compone la realtà fattuale. In altri termini, il compito svolto da un sistema di informazione è quello di produrre asserzioni valide che descrivano ciò che accade – il mondo – e le relazioni signi-

privati di istituire scuole) e quello ideologico, interno alla scuola pubblica (promosso dalla libertà dell’insegnamento e nell’insegnamento). V. L. CALGERANO, G. MARTINEZ Y CABREIRA, *Scuola (ordini e gradi)*, voce in *Enc. dir.*, vol. XLI, 1989, p. 828. Secondo gli A., la Costituzione prefigura «una scuola di tutti, che si rivolge a tutta la popolazione e *non può fare affidamento su una unanimità di intenti e una concordanza o una omogeneità di valori, che non esiste storicamente e non può essere imposta*» (p. 858 – *corsivo aggiunto*). Tale pluralismo, oltre a coordinarsi naturalmente con un ordinamento improntato alla tutela delle libertà, promuove un’educazione pluralistica che è anche, al contempo, un’educazione al pluralismo (ideologico e sociale).

¹⁰⁰ Il cigno nero esiste soltanto in Oceania. Per secoli peraltro la sua immagine è stata utilizzata in Europa (dove l’animale non esisteva) come sinonimo di cosa impossibile. Oggi la metafora allude a qualcosa che – poiché non mai sperimentata – veniva ritenuta impossibile.

¹⁰¹ *Tractatus logico-philosophicus*, cit., prop. 1.1, 2 e 2.01.

ficative tra i fatti del mondo, fornendone un'immagine dotata di un livello minimo di coerenza¹⁰².

Peraltro, all'interno della società complesse, il sistema dell'informazione ha un ruolo più ampio, rispetto alla produzione di asserzioni sugli accadimenti e sulle relazioni che li legano l'uno all'altro. La comunità politica si regge infatti su credenze e valori che non si inquadrano nel binomio verità-falsità, ma rispondono a criteri di validità di altro tipo. Di conseguenza, il dibattito pubblico si sviluppa secondo una pluralità di dimensioni che non possono essere sintetizzate in misura meccanica, ma soltanto con modalità di carattere discorsivo¹⁰³.

All'interno di questa cornice, gli attori che partecipano al dibattito pubblico producono – e al contempo necessitano di – argomentazioni che pongono in relazione la realtà fattuale con gli schemi valoriali presenti e nella comunità generalmente intesa, e nelle sue molte e molteplici articolazioni, svolgendo un'attività di carattere propriamente ermeneutico. Dal suo canto, il sistema dell'informazione contribuisce significativamente a produrre e selezionare argomenti, a posizionarli nel dibattito, a contestarli e, se del caso, a confutarli. Al contempo, questa è un'attività che spetta anche alla generalità dei membri della comunità politica, i quali esercitano anche a tal fine la propria libertà di manifestazione del pensiero. Questa struttura complessa e articolata produce e continuamente rielabora significati collettivi e permette infine a ciascuno – grazie alla libera circolazione delle informazioni – di conoscere questi significati e le ragioni che hanno portato alla loro affermazione.

All'interno della società democratica, il complesso di operazioni che si sono sinteticamente delineate persegue inoltre la finalità di selezionare *buoni* argomenti affinché siano prese le decisioni pubbliche. Vale a dire, quelle argomentazioni che meglio si relazionano con le aspettative e i bisogni della comunità politica, con i valori ivi presenti e con l'insieme dei significati che giustificano l'esistenza del vincolo

¹⁰² Da questo punto di vista, potrebbe ricordarsi pure la celebre asserzione di Hegel, per cui «il vero è il tutto» e soprattutto l'osservazione per cui il vero è «effettivo soltanto come sistema» (v. G.W.F. HEGEL, *Prefazione a System der Wissenschaft. Erster Theil, die Phänomenologie des Geistes*, Bamberg-Würzburg, 1807, trad.it. *La fenomenologia dello spirito*, Torino, 2008, risp. 15 e 19).

¹⁰³ J. HABERMAS, *Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats*, cit., p. 369.

sociale. Al contempo, il dibattito pubblico è gravato del compito di favorire la condivisione nella comunità se non delle scelte, almeno degli argomenti che le giustificano, individuando approcci innovativi che sappiano mitigare i motivi di contrapposizione tra gruppi sociali e tra interessi antagonisti.

L'avvento delle tecnologie informatiche e l'emergere del *social networking* incidono significativamente sul quadro appena delineato, lungo tre direttrici principali che possono riassumersi in tre parole chiave: segmentazione; accelerazione; sensazione.

La prima parola chiave allude al tema che è stato più profondamente indagato dalla letteratura.

Si tratta della creazione di quelle camere dell'eco di cui si è discusso nel paragrafo precedente. Senza ripetere quanto già analizzato, valga la pena qui soltanto rimarcare i loro effetti sul dibattito pubblico. In particolare, l'interazione tra simili che esse producono ha un effetto polarizzante¹⁰⁴. Come addotto anche da ricerche empiriche¹⁰⁵, le *echo chamber* si comportano come stanze degli specchi, in cui le convinzioni del singolo, indefinitamente ripetute, non soltanto trovano conferma, ma si rafforzano e si radicalizzano¹⁰⁶. Così, ad esempio, quella che all'inizio è un'opinione generica, magari frutto di un banale stereotipo, diviene una certezza che difficilmente ammette eccezioni.

L'abitudine al confronto tra simili incide poi sull'atteggiamento mentale dei singoli individui, che divengono sempre meno capaci di sviluppare un confronto costruttivo con chi sostiene opinioni diverse dalle proprie e sempre più inclini a giudicare poco credibili le informazioni e gli argomenti che smentiscono, anziché confermare, quelle che sono nel frattempo divenute granitiche certezze.

La seconda delle tre dinamiche in parola concerne invece l'accelerazione a cui è sottoposto il dibattito pubblico.

Si tratta, all'evidenza, di un fenomeno strettamente connesso alla generale tendenza alla contrazione dello spazio-tempo che caratterizza

¹⁰⁴ Sulla polarizzazione e l'esigenza di prevenirla ai fini del corretto funzionamento del dibattito pubblico, v. C. SUNSTEIN, *Designing Democracy: What Constitutions Do*, Oxford-New York (NY), 2001, trad.it. *A cosa servono le costituzioni. Dissenso politico e democrazia deliberativa*, Bologna, 2009.

¹⁰⁵ V. ad es. l'esperimento condotto da C. SUNSTEIN, *Is Social Media Good or Bad for Democracy*, in 27 *SUR – Int'l J. On Hum. Rts* 83 (2018).

¹⁰⁶ M. DEL VICARIO, A. BESSI, F. ZOLLO *et al.*, *The spreading of misinformation online*, PNAS, 2016.

l'epoca contemporanea e che è, in misura significativa, un prodotto dell'evoluzione delle tecnologie informatiche. In questo quadro più generale, la rete contribuisce a imprimere al discorso pubblico una decisa accelerazione. Per un verso, il carattere sovrabbondante del flusso informativo indirizza verso gli utenti una molteplicità precipitevole di sollecitazioni; per l'altro, il carattere prevalentemente virtuale dei mezzi di comunicazione annulla la distanza temporale tra la produzione e la fruizione dei contenuti, enfatizzando il ruolo della *novità* nel dare rilievo alla *notizia*¹⁰⁷. Queste due dinamiche producono un effetto di continua sollecitazione dell'*audience* e, quindi, di diuturna distrazione da un contenuto informativo a opera dei successivi.

Dal punto di vista del dibattito pubblico, questo processo acceleratorio determina un progressivo e costante prevalere del contenuto meramente informativo su quello dell'analisi, la quale richiede tempi di elaborazione e di fruizione sempre più distanti dalla pretesa di immediatezza che conforma il sistema dell'informazione globalmente inteso.

La terza dinamica è in parte collegata alla seconda, di cui si è appena detto. In un mondo caratterizzato da processi di produzione e fruizione dell'informazione rapidi e sincopati e da un flusso informativo sovrabbondante, le strategie di diffusione dei contenuti acquisiscono un rilievo non meno che decisivo. Tra queste, gioca poi un ruolo vitale la capacità di promuovere la condivisione da parte dei singoli fruitori, sfruttando appieno le potenzialità delle reti sociali informatiche e le capacità delle relative piattaforme.

In questo contesto, l'attitudine del singolo contenuto di suscitare impressioni ed emozioni forti assume un'importanza del tutto singola-

¹⁰⁷ Il rapporto tra la *novità* e la *notizia* è all'evidenza piuttosto stretto, come testimonia il sostantivo inglese "news". La parola italiana "notizia" deriva invece dal latino *notitia*, derivata a sua volta da *notus* (e cioè noto). Di conseguenza la notizia è ciò che rende noto un avvenimento o una circostanza prima (soggettivamente) sconosciuta. Si comprende però come ciò che è da rendere noto sia *nuovo*, almeno per il ricevente. Più esplicitiva la lingua francese, dove si usa il sostantivo "nouvelle", il quale come aggettivo indica ciò che è appunto non già sperimentato dal soggetto a cui si riferisce. Perciò, un'automobile *nouvelle* (cioè non posseduta prima) può tranquillamente essere di seconda mano. Ciò per dire come tra i due concetti vi sia una evidente prossimità, ma non una identità completa. Infatti, sino a quando non sia stata compiutamente compresa e appercepita, la notizia rimane soggettivamente nuova, anche se *oggettivamente* essa non sia il fatto più recente che meriti riflessione.

re¹⁰⁸. Queste non solo catturano l'attenzione ben più di un ragionamento articolato e profondo, ma soprattutto hanno la capacità di spingere i singoli fruitori all'*azione*, e cioè alla promozione di uno specifico contenuto presso i propri contatti. In altri termini, il complesso dei fattori che si sono analizzati enfatizza oltremisura il ruolo della *sensazione*, portando alle estreme conseguenze quella dinamica profonda delle nostre società contemporanee che, su tale base, sono state significativamente definite come *eccitate*¹⁰⁹.

Ancora una volta, si assiste quindi al progressivo prevalere del sensazionale – quale elemento fondamentale degli stessi processi di attribuzione del senso¹¹⁰ – su quell'elemento razionale che dovrebbe fondare la capacità dell'opinione pubblica di elaborare, per il tramite di un processo discorsivo¹¹¹, la propria dimensione valoriale e di determinare le scelte fondamentali della vita associata¹¹².

Il prevalere del sensazionale produce due diversi ordini di conseguenze. Per un verso, inibisce l'attitudine del dibattito pubblico di analizzare compiutamente i complessi fenomeni che caratterizzano la realtà contemporanea, di individuare risposte politiche che siano realmente in grado di fronteggiarli e di generare quella condivisione minima, relativa almeno ai presupposti delle soluzioni adottate, necessaria alla solidarietà del corpo sociale.

Per altro verso, favorisce l'emergere di una pubblica opinione ondivaga e perennemente *irrisolta*, caratterizzata cioè da una specifica *indecisione dinamica*. Infatti, l'attitudine al sensazionale non ostacola l'assunzione di scelte, le quali sono talvolta nette e radicali; al contrario, ciò che viene a mancare è la capacità di mantenere una certa de-

¹⁰⁸ Si tratta in altri termini di generare *affective news stream*. V. G. BOCCIA ARTIERI, A. MARTINELLI, *Introduzione*, cit., p. 360.

¹⁰⁹ V. C. TÜRCKE, *Erregte Gesellschaft. Philosophie der Sensation*, München, 2002, trad.it. *La società eccitata. Filosofia della sensazione*, Milano, 2012.

¹¹⁰ In buona misura, sembrano profetiche le pagine di Deleuze sul legame, tipico della contemporaneità, tra senso ed evento, dove il secondo, in quanto elemento tipico della condizione umana, ha un ruolo decisivo nella produzione del primo (v. G. DELEUZE, *Logique du sens*, Paris, 1969, trad.it. *Logica del senso*, Milano, 2005, in part. p. 133 ss.). Laddove sia l'evento a costituire il senso, appare evidente come questo sia il prodotto non più di un processo discorsivo, ma di un accadimento tale da indirizzare le coscienze in un verso comune; esattamente quello che provoca un evento sensazionale.

¹¹¹ V. J. HABERMAS, *Faktizität und Geltung*, cit., p. 369.

¹¹² Sulla problematicità del rapporto tra razionalità e politica, v. anche C. OFFE, U.K. PREUSS, *Democratic Institution and Moral Resources*, in D. HELD (a cura di), *Political Theory Today*, Cambridge, 1991, p. 143, in part. p. 154 ss.

terminazione per un periodo di tempo sufficientemente ampio da permettere l'elaborazione di un indirizzo politico-programmatico¹¹³. In altre parole, quando si valorizza in misura eccessiva l'elemento emozionale, la comunità politica finisce per assumere determinazioni di breve periodo, destinate a essere velocemente superate da eventi che ingenerano un sentimento nuovo e (spesso) contrastante col precedente¹¹⁴. Ciò rende particolarmente difficile l'elaborazione di una sintesi politica delle istanze che emergono dal corpo sociale, destinata a guidare l'azione del potere pubblico, la quale è in grado di produrre frutti solo se mantenuta per un congruo periodo di tempo.

Non si tratta solo della tensione tra i tempi brevi – e forse brevissimi – del mondo reale e quelli, lunghi e rallentati, delle istituzioni. Un'opinione pubblica sufficientemente mobile diviene contraddittoria e risulta così incapace sia di esercitare la necessaria *pressione democratica*¹¹⁵ sul corpo rappresentativo, sia di chiamare il decisore pubblico a rendere conto del proprio operato nei momenti costituzionalmente previsti.

4.1. (segue) la patologia: uno squadristo 2.0?

Se quanto esposto al paragrafo precedente costituisce in qualche misura una conseguenza fisiologica dell'avvento della rete, la struttura algoritmica di Internet ha altresì permesso l'affermarsi di pratiche palesemente scorrette, atte a inquinare in misura significativa il dibattito pubblico, a distorcere la sua percezione da parte dei consociati, a fuor-

¹¹³ Si tratta, come è noto, di un elemento intermedio tra quell'insieme pregiudicato di possibili indirizzi che è la politica nazionale (v. E. CHELI, *Atto politico e funzione di indirizzo politico*, Milano, 1961, p. 175 ss.), la cui determinazione è affidata, ex art. 49 Cost., al concorso dei cittadini associati in partiti, e l'indirizzo politico inteso come sequela di atti giuridici (T. MARTINES, *Indirizzo politico*, voce in *Enc. dir.*, vol. XXI, 1971, p. 145 ss.). Sul (complesso) rapporto tra programma politico e indirizzo politico («momenti diversi, sebbene reciprocamente compenetrantisi»), da un punto di vista teorico generale, v. V. CRISAFULLI, *Per una teoria giuridica dell'indirizzo politico*, in *St. urb.* 1939, p. 89, in part. p. 102 ss.

¹¹⁴ Tra le molte esemplificazioni offerte dal tempo presente, sembra particolarmente significativo il deciso (ma temporaneo) cambio di approccio al tema dei migranti, all'indomani della diffusione della fotografia (scattata dalla giornalista turca Nilüfer Demir) che ritraeva il corpo ormai senza vita di un bambino siriano sulla spiaggia di Bodrum, dopo che il gommone su cui era salpato con la sua famiglia aveva fatto naufragio pochi minuti dopo la partenza. V. ad es. J. PARKINSON, D. GEORGE-COSH, *Image of Drowned Syrian Boy Echoes Around World*, in *The Wall Street Journal*, 3.09.2015.

¹¹⁵ V. *supra*, nt. 42.

viare questi ultimi nel momento in cui assumono decisioni significative sul piano giuridico e politico.

In primo luogo, la mole di dati processata dall'infrastruttura permette non soltanto l'invio di messaggi commerciali cuciti sulle preferenze, i bisogni, le idiosincrasie e le debolezze del singolo utente. Al contrario, ha permesso l'invio di contenuti politicamente significativi, ritagliati sia sulle caratteristiche del destinatario che su altre condizioni rilevanti per il committente della campagna informativa. Ad esempio, negli Stati Uniti, nel corso delle ultime elezioni presidenziali sono state veicolate notizie tendenziose verso gli elettori dei cd. *Swing State*, tese a deprimere la partecipazione politica quando si trattava di elettori potenzialmente democratici, o a promuoverla, nel caso di elettori repubblicani¹¹⁶. Tutto ciò è stato possibile grazie a una raffinata attività di *microtargeting* comportamentale e al progressivo perfezionamento dell'attitudine persuasiva dei messaggi, grazie alle reazioni *online* dei destinatari, opportunamente monitorate e rielaborate per via informatica.

Si tratta ovviamente di abusi che è possibile correggere anche utilizzando l'apparato sanzionatorio statale nei confronti di una gestione incauta dei dati degli utenti da parte delle piattaforme di *social networking*. Tuttavia, a tal fine serve una puntuale e sistematica conoscenza del modo in cui operano e la rete e i principali fornitori di servizi via web, unita al costante monitoraggio dell'evoluzione di un mondo che, con la sua mobilità, crea in via continuativa occasioni di sfruttamento abusivo delle potenzialità legate al trattamento dei dati personali.

La seconda e più inquietante patologia che affligge il dibattito pubblico in rete è invece legata a doppio filo con la possibilità di creare una pluralità di *account* nelle varie piattaforme di *social networking* e

¹¹⁶ Questa operazione, messa in pratica da Cambridge Analytica, sembra avere prodotto, nelle presidenziali di cui si tratta, lo scarto del tutto inusuale, almeno in queste proporzioni, tra voti popolari (62.984.828 a 65.853.514, con uno scarto di 2.868.686 voti, pari al 2,1%, in favore di Hillary Rodham Clinton) e grandi elettori (304 a 227, con uno scarto di 77 grandi elettori in favore di Donald Trump). V. P. CIARLO, *Democrazia, partecipazione popolare e populismo*, cit., p. 7. Si consideri infatti che, tra l'elezione di Benjamin Harrison, nel 1888, e quella di George W. Bush nel 2000 nessun presidente degli Stati Uniti ha perso nel voto popolare; al contempo, i due appena citati hanno vinto la maggioranza dei grandi elettori perdendo nel voto popolare rispettivamente di 90596 e 543895 voti, pari allo 0,8% e allo 0,5% dei voti validamente espressi.

di gestirli con procedure automatizzate¹¹⁷, grazie alla scissione, connotata alla rete, tra l'*identità* e l'*individualità*¹¹⁸. Peraltro, con somme di denaro irrisorie è possibile accedere a servizi di creazione di profili validi per uno specifico *social network*, corredati da una loro storia individuale, ovviamente fittizia.

Ciò rende possibili, a chi se ne voglia servire, due diversi tipi di comportamento. In primo luogo, di inquinare i *forum* di discussione *online*, con interventi seriali e coordinati, finalizzati a disturbare la discussione, a fomentare divisioni o, più banalmente, a deviare l'attenzione degli utenti verso questioni e argomenti secondari o scelti a seconda della convenienza momentanea. Se un utente può tranquillamente governare in simultanea una decina di *account* – e questo numero, grazie alla possibilità di gestione automatica, può salire in misura considerevole¹¹⁹ –, una piccola organizzazione può avere la massa critica necessaria a svolgere questo tipo di operazioni di disturbo.

Il secondo comportamento, decisamente più inquietante, si verifica allorquando, con la stessa tecnica, invece di intervenire sulla discussione si interviene nei confronti di un determinato utente, con l'obiettivo di delegittimarlo, denigrarlo, isolarlo o di spingerlo a ridurre la propria attività *online*¹²⁰. Ciò è particolarmente semplice nel caso di soggetti della società civile che, per notorietà individuale, possano avere un'influenza rilevante nel dibattito pubblico, ma che al contempo non possano contare su un'organizzazione che li guidi nella loro partecipazione al *dibattito* in rete e li difenda in caso di aggressioni. In

¹¹⁷ Già nel 2016, è stato notato come circa un quinto dei commenti relativi a dibattiti televisivi tra candidati alla Presidenza dell'Unione erano stati prodotti da *bot*. V. A. BESSI, E. FERRARA, *Social bots distort the 2016 U.S. Presidential election*, in 21 *First Monday*, n. 11 (2016).

¹¹⁸ V. M. APTE, G.K. PALSHIKAR, S. BASKARAN, *Frauds in Online Social Networks: A Review*, in T. ÖZYER, S. BAKSHI, R. ALHAJJ (Eds), *Social Networks and Surveillance for Society*, Berlin, 2019, p. 14 s.

¹¹⁹ Sul tema, per un'analisi di carattere quantitativo, v. S. AL-KHATEEB, M.N. HUSSAIN, N. AGARWAL, *Leveraging Social Network Analysis and Cyber Forensics Approaches to Study Cyber Propaganda Campaigns*, in T. ÖZYER, S. BAKSHI, R. ALHAJJ (Eds), *Social Networks*, cit., p. 24 ss.

¹²⁰ Si tratta, all'evidenza, di un tipo particolare (e politicamente orientato) di *cyberstalking*, un fenomeno questo che fuoriesce dall'ambito qui considerato; su di esso v. ad es. H. DREBING, J. BAILER, A. ANDERS, H. WAGNER, C. GALLAS, *Cyberstalking in a large sample of social network users: prevalence, characteristics, and impact upon victims*, in 17 *Cyberpsychology, Behavior, And Social Networking*, n. 2, p. 61 (2014).

tali casi, contestazioni organizzate da gruppi numericamente modesti ma abili a sfruttare i possibili meccanismi di duplicazione delle identità, producono un senso di disagio che spinge il singolo in una condizione di spettatore passivo, e non più di partecipante attivo, alla discussione pubblica in rete.

Si tratta all'evidenza di una condotta intrisa di intolleranza e di spirito di prevaricazione. Laddove essa sia poi utilizzata da soggetti che hanno un'ambizione politica, riportano la sopraffazione dell'individuo, di norma esercitata nei confronti di chi è meno attrezzato a un confronto di natura violenta, a metodo di lotta politica. Con le dovute differenze, questo tipo di atteggiamento presenta somiglianze allarmanti con lo squadristo degli anni '20: se è vero che sulla rete la violenza è solo verbale, la finalità perseguita risulta essere la medesima. Dopo tutto, la violenza fisica era un elemento tipico della lotta politica dei primi decenni del Novecento¹²¹ e il carattere differenziale dello squadristo fascista non era tanto la brutale prepotenza, ma l'assurgere di questa a metodo fondamentale della lotta politica, finalizzato a ridurre al silenzio i soggetti dissenzienti.

5. Internet e libertà di associazione partitica: verso nuove forme di partito?

L'avvento di Internet e la sua progressiva evoluzione hanno inciso in misura significativa su modi e strutture dell'interazione individuale. È quindi del tutto naturale che la rete abbia anche segnato la vita interna dei partiti politici e promosso cambiamenti che si ripercuotono anche sul diritto di associarsi in partiti per concorrere a determinare la politica nazionale¹²².

Da un lato sono cambiate, almeno in parte significativa, le forme della comunicazione politica. Su questo valgono le considerazioni già espresse nei paragrafi precedenti. Dall'altro, si sono modificate le

¹²¹ V. G. SALVEMINI, *Il ministro della mala vita. Notizie e documenti sulle elezioni giolittiane nell'Italia meridionale*, Firenze, 1910. Come testimonia l'A., infatti: «Basta allora comprare qualche centinaio d'incerti e bastonare qualche centinaio di avversari: e la elezione è fatta. Questo è il caso dell'Italia meridionale» (p. 37).

¹²² Sul tema, v. il concetto di metamorfosi e le sue implicazioni, sviluppati da U. BECK, *The Metamorphosis of the World*, Cambridge-Malden (MA), 2016, trad.it. *La metamorfosi del mondo*, Roma-Bari, 2018.

strutture organizzative dei partiti e le relazioni che questi soggetti intrattengono con i militanti, gli iscritti, i simpatizzanti e gli elettori, con esiti peraltro piuttosto diversificati¹²³.

Volendo operare una sintesi, quanto più possibile rispettosa delle tendenze in atto, si possono evidenziare due distinti fenomeni.

In primo luogo, la rete ha prodotto il riemergere di una forma partito che sembrava in declino, il partito *pigliatutti*¹²⁴, a discapito di un'altra forma che si era affermata nel corso dell'ultimo trentennio, riassumibile con la pur controversa etichetta di *cartel party*¹²⁵. In buona sostanza, la rete sembra avere ridotto drasticamente la rendita di posizione che deriva dalla conquista del potere politico e dallo sfruttamento delle strutture burocratiche dello Stato. Viceversa, essa incide sul rapporto tra struttura partitica ed elettori non solo nella fase discendente, ma soprattutto in quella ascendente.

Lo sfruttamento organizzato delle tracce – politicamente significative – lasciate dagli internauti e della loro rielaborazione per mezzo di algoritmi sempre più sofisticati¹²⁶ permette agli strateghi del partito di analizzare in tempo reale il sentire più diffuso nel corpo sociale rispetto ad accadimenti politici significativi e di calibrare sulla base di ciò il messaggio lanciato, in tempi particolarmente brevi, dalla *leadership*. In altri termini, la scelta dei temi su cui aggregare il consenso di grup-

¹²³ Va infatti sottolineato come la gran parte dei soggetti politici tradizionali si sia lentamente e parzialmente adeguata alle innovazioni prodotte dalla rete (v. P. COSTANZO, *Quale partecipazione politica attraverso le nuove tecnologie comunicative in Italia*, in *Dir. inf.*, 2011, p. 28). Di conseguenza, le trasformazioni di cui si discute nel prosieguo sono *tendenze in atto* e non risultati acquisiti.

¹²⁴ O. KIRCHHEIMER, *The Transformation of the Western Political Parties*, in J. LA PALOMBARA, M. WEINER, *Political Parties and Political Development*, Princeton (NJ), 1966, p. 177 ss. Peraltro, a dispetto della tradizione – che traduce l'espressione *catch-all party* in “partito pigliatutto” – si preferisce seguire la differente impostazione di chi ritiene più corretto rendere in italiano la formula coniata da Kirchheimer con l'espressione *pigliatutti*, al plurale (sul p.to, v. ora G. PASQUINO, *Nuovo corso di scienza politica*, III ed., Bologna, 2004, p. 167).

¹²⁵ R.S. KATZ, P. MAIR, *Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party*, in *1 Party Politics* 5 (1995).

¹²⁶ Peraltro, le possibilità dischiuse dall'avvento dell'intelligenza artificiale possono essere molteplici. Futuribile e provocatoria, ma al contempo indicativa, l'iniziativa di alcuni ricercatori neozelandesi che hanno creato un apposito *bot*, chiamato Sam (ovviamente dotato di un proprio *sito Internet*), progettato per presentarsi alle prossime elezioni legislative. Sul tema v. le osservazioni di F. PACINI, *Una modesta proposta: il politico virtuale. Prime note sull'intelligenza artificiale come provocazione in tema di rappresentanza politica*, in *Rivista di BioDiritto*, 2019, n. 1, p. 115 ss.

pi sociali in posizioni anche antagoniste, grazie alla struttura algoritmica della rete, può oggi basarsi non più sul semplice fiuto politico o su complesse indagini demoscopiche, ma su processi rapidi e in buona misura automatizzati, garantendo a chi meglio li padroneggia un vantaggio competitivo, particolarmente marcato, in termini di velocità nel mostrare sintonia con l'opinione pubblica. Al contempo, questa attitudine prontamente reattiva della *leadership* partitica determina un particolare effetto eco che rende persistenti le reazioni più immediate ed emotive della collettività, a discapito della capacità del sistema dei partiti di elaborare una sintesi politica che possa rispondere efficacemente alle istanze che emergono dal corpo sociale¹²⁷.

Quanto appena delineato determina altresì un'accentuazione di alcuni aspetti del *catch-all party*: la scarsa attitudine a svolgere funzioni di *leadership* nei confronti dell'opinione pubblica; la parimenti deficitaria coerenza programmatica; lo scarso rilievo del ruolo di iscritti e militanti nel determinare le scelte fondamentali del partito, il quale spesso si riduce alla ratifica della nomina del segretario e dei componenti degli organi direttivi del partito.

¹²⁷ La sintesi politica non è una mera sommatoria di *desiderata*. Al contrario, è una strategia volta a coordinare le forze economiche e sociali presenti nel Paese, al fine di raggiungere obiettivi i quali si confrontino con istanze e bisogni a un livello di astrazione più ampio della mera soddisfazione immediata. In altri termini, il rapporto tra partito e comunità politica non può essere ridotto né alla sua componente *bottom-up*, né a quella *top down*, ma le deve ricomprendere entrambe, secondo una relazione in qualche misura dialettica. Come è stato scritto, «il moderno principe [il partito] deve e non può non essere il banditore e l'organizzatore di una riforma intellettuale e morale, ciò che poi significa creare il terreno per un ulteriore sviluppo della volontà collettiva nazionale popolare verso il compimento di una forma superiore ... di civiltà moderna» (A. GRAMSCI, *Quaderno n. 13*, in *Quaderni del carcere*, Torino, 1975, vol. III, p. 1560. V. anche le più diffuse argomentazioni a p. 1629). Ovviamente, questa funzione organizzatoria del partito deve anche fondarsi su una partecipazione attiva e propositiva dei militanti, onde scongiurare quella che Michels ha efficacemente chiamato la ferrea legge delle oligarchie (R. MICHELS, *Zur Soziologie des Parteiewesens in der modernen Demokratie. Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens*, Leipzig, 1911, trad.it. *La sociologia del partito politico nella democrazia moderna: studi sulle tendenze oligarchiche degli aggregati politici*, Torino, 1912, p. 368 ss.). L'alternativa a questa visione è adagiarsi sulla critica elitista, la quale tende a svuotare di significato la partecipazione (v. ad es. G. MOSCA, *Sulla teorica dei governi e sul governo parlamentare: studi storici e sociali*, Palermo, 1884, ora in Id., *Scritti politici*, Torino, 1982, vol. I, p. 187), o all'opposto ritornare alla visione mitica della volontà generale, sottesa alla nota ricostruzione rousseauiana (il riferimento ovviamente è a J.-J. ROUSSEAU, *Du contrat social: ou principes du droit politique*, Amsterdam, 1762, trad.it. *Il contratto sociale*, Torino, 1966).

Le modalità operative del rinnovato partito *pigliatutti* non devono essere confuse con i processi di carattere *bottom-up* che portano le istanze, gli interessi e le opinioni politiche di militanti ed elettori a essere sintetizzati dal sistema politico. Le tracce di cui si discute sono affermazioni rese per i motivi più vari, di certo non volontariamente affidate alla responsabilità delle classi pubbliche; esse sono sfruttate dal personale politico, ben al di là delle intenzioni di chi le ha pronunciate, per fingere di essere in sintonia con il paese reale.

Dal fenomeno in esame emerge un altro elemento che appare significativo, specie in una visione prospettica. Si tratta dell'appiattimento di chi è chiamato a svolgere funzioni di guida nel partito – e, se del caso, ad assumere incarichi di governo – sulla sintesi algoritmica della congerie di posizioni espresse *online* dai membri della collettività. Il punto di caduta dell'uso di tali strumenti è la rinuncia, da parte della *leadership*, a elaborare una sintesi politica originale da proporre al dibattito pubblico; al contrario si sostengono le tesi suggerite dall'analisi automatizzata delle tracce informatiche¹²⁸, qualunque sia il loro contenuto, per raggiungere la conquista del potere, inverando per intero l'immagine *deleteria* dell'uomo politico elaborata dalla scuola di *public choice*¹²⁹.

Il secondo fenomeno è costituito dall'ascesa di una nuova forma partito, denominata con la formula del *digital party* o del partito piattaforma. Nella sua essenza, tale forma partito si caratterizza in primo luogo per la prevalenza di forme di interazione telematiche su quelle di carattere fisico e per una enfattizzazione delle possibilità dischiuse dalla rete di garantire un confronto continuo e trasparente su qualunque genere di tematica rilevante per la vita associativa e per la linea politica. Si tratta non solo di un ideale di democrazia diretta – declinata in primo luogo sul piano interno, ma con una patente forza espansiva sul versante esterno¹³⁰ – ma anche di una democrazia *in diretta*¹³¹.

¹²⁸ Sul problema per cui «le conoscenze sulla base delle quali gli agenti umani prendono le loro decisioni sono fornite in misura sempre maggiore da sistemi tecnologici (più o meno) automatizzati» e sulle conseguenze in termini di cattura del decisore da parte dell'infrastruttura informatica, v. A. SIMONCINI, *L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, in *Rivista di BioDiritto*, 2019, n. 1, p. 69 ss.

¹²⁹ V. J.M. BUCHANAN, G. TULLOCK, *The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy*, Ann Arbor, 1962.

¹³⁰ Con riferimento al Movimento 5 stelle, v. S. CECCANTI, S. CURRERI, *I partiti antisistema nell'esperienza italiana: il MoVimento 5 Stelle come partito personale autoescluso*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2015, p. 805 ss.

Gli iscritti hanno voce su tutto; ogni decisione è il frutto del confronto tra i militanti e di votazioni in cui trova piena espressione il principio per cui a ogni testa corrisponde un voto, o come è stato condensato in un noto slogan *uno vale uno*. Soprattutto, ogni processo decisionale avviene alla luce del sole, con la possibilità per tutti di sapere esattamente cosa sta accadendo.

Ciò è reso possibile dalla massa di informazioni che possono veicolarsi via Internet e dalla facilità di accedere a spazi comuni di discussione. Di qui la centralità del *forum* nell'organizzazione del partito piattaforma, il quale è chiamato a svolgere la stessa funzione dell'*agorà* nella *polis* greca. Ciò è altresì permesso dall'immaterialità delle sedi in cui si sviluppa il confronto e si condividono i materiali. La compresenza fisica in uno stesso luogo è un problema che il partito piattaforma risolve in via di principio: tutto può avvenire da remoto, senza le difficoltà di ordine pratico che derivano dal carattere pesante (e ingombrante) della materia fisica.

Tali caratteri del partito piattaforma sembrano coniugare in misura efficacissima partecipazione e libertà: ogni militante ha le più ampie possibilità di partecipare, al di là di ogni impedimento fisico e di ogni incombenza del mestiere di vivere.

Lo scintillio di questo lato della medaglia non deve però ingannare: il suo rovescio ha il colore plumbeo dello stagno.

In primo luogo, la rete permette una maggiore partecipazione; tuttavia, stante il carattere labile del meccanismo associativo, quest'ultima finisce per avere un carattere tendenzialmente estemporaneo: essa si accende di fronte a questioni specifiche, ma finisce per essere fondamentalmente estranea alla definizione della strategia politica del partito.

La facilità dell'accesso a discussioni e decisioni comporta poi una seconda conseguenza di grande rilievo: la gran parte delle questioni suscita l'interesse di un numero ristretto di militanti, il più delle volte sensibili verso tematiche specifiche. Ciò produce una partecipazione a geometria variabile: di fronte alle singole questioni, i partecipanti che si esprimono e che votano sono una minoranza cangiante, destinata a durare il tempo necessario per giungere a quella specifica decisione.

¹³¹ Sul significato dell'espressione e le sue conseguenze, v. N. URBINATI, *Democrazia in diretta. Le nuove sfide alla rappresentanza*, Milano, 2013, p. 27 ss.

La volta successiva, gran parte degli intervenienti sarà significativamente diversa.

Il carattere estemporaneo della partecipazione e la natura cangiante dei partecipanti determinano una forte instabilità potenziale del posizionamento del partito. Ad esempio, quando si parla di tutela dell'ambiente finiranno per essere maggioranza i partecipanti sensibili al tema; quando si discute di occupazione, invece, la maggioranza tenderà a prediligere gli aspetti occupazionali e a far passare in secondo piano le esigenze contrapposte, anche di carattere ambientale. Ciò determina in via generale una scarsa coerenza politico-programmatica, la quale può essere mitigata soltanto grazie al lavoro, paziente e invisibile, dello *staff* del leader¹³², il quale cercherà di organizzare le consultazioni e formulare i quesiti in modo da indirizzare i militanti¹³³ verso decisioni che non siano eccessivamente divergenti le une dalle altre.

Lo *staff* del leader però può solo mitigare lo strabismo di una base decidente e cangiante. È altresì necessario che esso trovi un'altra e più significativa forma di compensazione. Infatti, i *digital party* finiscono per distinguersi in due categorie: i soggetti *mono-issue*, in cui lo strabismo è scongiurato in via di principio dalla forza unificante dell'unica tematica affrontata dal partito; le formazioni fortemente verticalizzate, in cui la figura del leader è in grado di ricondurre a unità, almeno sul piano simbolico, una molteplicità altrimenti ingovernabile¹³⁴.

I partiti piattaforma che hanno ottenuto almeno un discreto successo elettorale sono del secondo tipo: tanto lo spagnolo Podemos¹³⁵ quanto il Movimento 5 stelle si caratterizzano infatti per la presenza di una guida carismatica che riassume in sé l'essenza politica del partito

¹³² V. M. CUNIBERTI, *Tecnologie digitali e libertà politiche*, cit., p. 293, il quale nota l'emersione di una «nuova élite di professionisti della comunicazione digitale», la quale riguarda qualunque partito, ma caratterizza in modo particolare – si aggiunge in questa sede – il *digital party*.

¹³³ V. per esempio la polemica scaturita dalla formulazione invero non cristallina del quesito, sottoposto agli iscritti certificati sulla piattaforma Rousseau, sul rinvio a giudizio del Ministro dell'Interno per il cd. caso Diciotti (v. L. MASTRODONATO, *Caso Diciotti: il M5s e quel quesito pro-Salvini su Rousseau*, in wired.it 18.02.2019).

¹³⁴ V. per un'impostazione consimile – ma con esiti radicali – E. LACLAU, *On Populist Reason*, London-New York (NY), 2005.

¹³⁵ V. R.L. BLANCO VALDÉS, *España: partidos tradicionales y fuerzas emergentes (entre la crisis política y la crisis económica)*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2015, p. 770 ss.

e che, con la sua attività, riassorbe e gestisce il pluralismo ideologico della base¹³⁶. Come è stato efficacemente detto, infatti, il partito piattaforma ha per un verso una «superbase» – altamente reattiva nei confronti delle sollecitazioni di provenienza esterna e interna – e per l'altro un «iperleader»¹³⁷ capace, grazie al suo carisma, all'abilità mediatica e alla capacità di usare gli strumenti informatici a sua disposizione¹³⁸, di rappresentare e guidare l'insieme dei militanti.

Questo genere di evoluzioni peraltro si inserisce in un processo evolutivo della forma partito, la quale si è modificata sensibilmente nel corso del Novecento, accentuando in genere le spinte verticistiche a detrimento del coinvolgimento dei tesserati e dei militanti nella definizione della strategia e del generale posizionamento politico¹³⁹. È però necessario rimarcare che l'avvento della rete, lungi dal garantire forme più strutturate di partecipazione, ha determinato un'accelerazione di tale processo. Ciò è particolarmente evidente nella riedizione in chiave contemporanea del partito *pigliatutti*, dove la dirigenza ha nuovi strumenti per superare l'opera di mediazione della base nella definizione della strategia politica. Dal canto suo, il partito piattaforma presenta maggiori tratti in chiaroscuro: a rinnovate forme di partecipazione, corrisponde altresì un'accentuazione del ruolo delle *leadership* nel ricondurre a unità gli *input* provenienti da una base eccessivamente mobile e cangiante per definire delle strategie dotate di un senso e di una coerenza sufficienti per avere un ruolo nel sistema politico.

Tutto questo ha importanti ripercussioni sull'attitudine del partito politico di permettere ai cittadini di concorrere, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.

¹³⁶ V. D. CABRAS, *Crisi della democrazia rappresentativa e democrazia elettronica*, in *Rass. parl.*, 2017, p. 276.

¹³⁷ V. P. GERBAUDO, *Il partito piattaforma. La trasformazione dell'organizzazione politica nell'era digitale*, Milano, 2018, p. 39, disponibile sul sito della *Fondazione Feltrinelli*.

¹³⁸ Sull'esperienza italiana v. S. CECCANTI, S. CURRERI, *I partiti antisistema nell'esperienza italiana*, cit., p. 811 ss.

¹³⁹ Sulla crisi del partito politico v. già P. FARNETI, *Elementi per un'analisi della crisi del partito di massa*, in *Dem. dir.*, 1978, p. 713 ss. e i contributi raccolti in S. BELLIGNI (a cura di), *Il partito di massa. Teoria e pratica*, Milano, 1975, e in M. CALISE (a cura di), *Come cambiano i partiti*, Bologna, 1992. Più di recente, v. R. DORE, *The Dynamic of Economic Change and What It Means for the Democratic State*, in A. PIZZORNO, *La democrazia di fronte allo Stato*, Milano, 2010, p. 165.

Nel disegno costituente, infatti, il partito appare come una cinghia di trasmissione essenziale che permette al corpo sociale di definire il sistema politico e, per il tramite di esso, le coordinate fondamentali che guidano l'azione dei pubblici poteri¹⁴⁰. Tuttavia, questo è solo il tassello di un sistema più complesso, il quale mira a costituire un rapporto dialettico tra comunità politica e sistema dei partiti¹⁴¹, in cui ognuno incide vicendevolmente sulla fisionomia dell'altro. Per un verso, i cittadini organizzandosi in partiti si associano sulla base delle preferenze politiche, secondo un criterio di prossimità; così, i partiti divengono in qualche misura lo specchio delle preferenze politiche di quella parte di società più attiva e dinamica. Al contempo, nella loro vita quotidiana i partiti definiscono il proprio posizionamento, articolando l'offerta politica in una pluralità razionalizzata di indirizzi politici alternativi, permettendo così a tutti i cittadini di prendere una tra le posizioni possibili. D'altra parte, la necessità di affrontare il momento elettorale spinge ciascun partito a precisare e correggere il proprio posizionamento strategico, a seconda delle azioni dei concorrenti e delle indicazioni del dibattito pubblico, senza però stravolgere gli *input* che derivano dalla propria base.

Si tratta di un sistema fondamentalmente ternario, incentrato su militanza, *leadership* e cittadinanza, in cui il partito e il suo posizionamento politico sono, al contempo, il frutto del volontario associarsi di alcuni cittadini, le risultanti indirette delle preferenze politiche della generalità dei membri della comunità politica e, infine, gli artefici dell'organizzazione politica dell'intero corpo sociale¹⁴².

Queste tre fasi sono riassunte nella formula dell'art. 49.

Per un verso, i cittadini che si associano danno vita al partito e ne definiscono (sulla base di una minima democrazia interna) i connotati essenziali, tra cui il posizionamento politico fondamentale o "originario", con ciò contribuendo a definire la politica nazionale.

I partiti sono poi chiamati a concorrere tra loro, sempre con metodo democratico: questo li rende responsabili nei confronti di chi, senza es-

¹⁴⁰ Sul tema v. V. CRISAFULLI, *Partiti e rappresentanza politica nella Costituzione italiana*, in *Amm. civ.*, 1958, n. 10-11, p. 23 ss., e C. MORTATI, *Note introduttive ad uno studio sui partiti politici nell'ordinamento italiano*, in *Scritti giuridici in memoria di V.E. Orlando*, Padova, 1957, vol. II, p. 134 ss.

¹⁴¹ V. P. RIDOLA, *Partiti politici*, voce in *Enc. dir.*, vol. XXXII, 1982, p. 93 ss.

¹⁴² Oltre ai contributi citati alle due note precedenti, v. G. PASQUINO, *Art. 49*, cit., p. 15.

sere militante, può avere posizioni politiche affini. Al di là di visioni ireniche, appare plausibile che vi sia un potenziale conflitto tra iscritti o militanti e altri elettori. Per intercettare il consenso dei più, infatti, il partito sarà portato a distanziarsi dal posizionamento “originario”. Di conseguenza, più forte è il ruolo degli iscritti, minore sarà la capacità del soggetto politico di allargare la propria base elettorale, modificando il proprio posizionamento politico; viceversa, più salda è la *leadership*, maggiore sarà questo tipo di attitudine.

Infine, lo stesso concetto di politica nazionale richiede un progressivo sforzo di razionalizzazione e di semplificazione della molteplicità di posizioni presenti nel corpo sociale. Ciò si determina rappresentando, per il tramite dei partiti, le opzioni politiche fondamentali, sulla base delle quali i cittadini possono posizionarsi politicamente.

Pur nella presenza di questi tre tasselli, è però da rimarcare come il diritto di associarsi in partiti politici guardi in primo luogo alla posizione dei militanti i quali concorrono – e la parola ha qui¹⁴³ il senso originario di “contribuiscono” – tramite il partito a definire la politica nazionale¹⁴⁴. Ora, è chiaro che ogni evoluzione della forma partito che limiti o comprima il protagonismo della base, nella definizione del posizionamento politico originario e nel suo aggiornamento al fine di allargare il consenso del partito, costituisce un allontanamento dal ruolo immaginato dal costituente per tale tipo di associazione politica. D'altra parte, questo protagonismo richiede che l'insieme degli iscritti o dei militanti sia minimamente stabile, altrimenti le *leadership* avranno gioco facile ad appoggiarsi ora a una loro parte, ora all'altra per limitarne l'incidenza complessiva. Ciò è proprio quello che sembra accadere nell'esperienza del *digital party*.

¹⁴³ Come peraltro nella maggior parte degli articoli della Costituzione. Infatti, il termine concorrere è utilizzato in 6 disposizioni del Testo costituzionale (art.: 4, c. 2; 49; 53, c. 1; art. 117, c. 2, lett. e), e c. 3; 119, c. 1). Ad eccezione della «tutela della concorrenza», negli altri casi è sempre usato nel senso di contribuire a uno scopo insieme ad altri. Non vi sono ragioni per ritenere che questo non sia anche il significato principale della locuzione, per come utilizzata nell'art. 49. Sul tema v. ancora P. RIDOLA, *Partiti politici*, cit., p. 88 ss.

¹⁴⁴ Di qui il rilievo della democrazia interna al partito politico – messa peraltro in luce già in Assemblea Costituente da Costantino MORTATI (v. il resoconto della seduta del 22 maggio 1947 ne *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente*, Roma, t. III, p. 1882) –, il quale tende ad accrescersi in un contesto di diminuzione del numero di iscritti e militanti. V. G. PASQUINO, *Art. 49*, cit., p. 20 ss. Più di recente, v. A. POGGI, *È ancora attuale il dibattito sul “metodo” democratico interno ai partiti?*, in *Federalismi.it*, 2014, n. 24.

5.1. Internet, partiti e movimenti

Oltre a incidere sulla forma partito, le possibilità dischiuse dalla rete modificano altresì le modalità con cui gli individui possono interagire e organizzarsi per perseguire scopi attinenti alla sfera politica.

È infatti evidente che l'avvento di Internet amplia, tra le altre, le possibilità di confronto e coordinamento interindividuale, le quali possono essere utilizzate per perseguire finalità disparate¹⁴⁵, tra le quali non mancano obiettivi che incidono sulle regole che sovrintendono allo sviluppo dei rapporti sociali e sulle priorità perseguite dal potere politico. Tuttavia, vi sono due fattori ulteriori da considerare: da un lato, la de-territorializzazione del singolo soggetto agente; dall'altro, la tendenziale occasionalità delle relazioni che si imbastiscono sulla rete.

Volendo prendere le mosse dal primo elemento, le tecnologie informatiche – ormai da almeno due decenni – hanno reso particolarmente agevole la costruzione di organizzazioni a carattere politico di natura transnazionale¹⁴⁶. Peraltro, la nascita di tali organizzazioni non discende solo dalla possibilità di organizzarsi tramite la rete, ma anche e soprattutto dalla rapida circolazione di idee, di esperienze¹⁴⁷ e, più in generale, dei diversi riferimenti politico culturali che permettono di procedere alla costruzione di un senso per l'agire collettivo. La conseguenza è la crescita delle occasioni di espressione politica che sono slegate dall'ambito territoriale in cui il singolo soggetto è situato.

¹⁴⁵ V. G. AZZARITI, *Lex digitalis e democrazia*, in M. NISTICÒ, P. PASSAGLIA, *Internet e Costituzione*, Torino, 2014, p. 354, il quale rimarca da un lato il dato obiettivo (Internet favorisce l'interazione inter-individuale e permette la partecipazione politica) e dall'altro ne offre una valutazione in chiaroscuro, poiché non è desiderabile che la rete si sostituisca ai partiti, ma permette forme di partecipazione in un'epoca caratterizzata dalla crisi del partito politico. Insomma, secondo le parole dell'A. «non molto, non poco».

¹⁴⁶ Si ricordi, ad esempio, l'esperienza nel primo decennio del secolo del World Social Forum o, ancora, le imponenti mobilitazioni su scala globale in contrasto alle operazioni belliche in Iraq, le quali fecero parlare, all'epoca, dell'opinione pubblica mondiale come seconda superpotenza (cfr. P.E. TYLER, *A New Power In the Streets*, in *The New York Times*, 17.02.2003, ora reperibile nell'[archivio digitale](#) della testata, secondo il quale «*There may still be two superpowers on the planet: the United States and world public opinion*»).

¹⁴⁷ Sul p.to, v. G.W.G. LEANE, *Deliberative Democracy and the Internet: New Possibilities for Legitimising Law through Public Discourse*, in *Can. J.L. & Jurisprudence* 373 (2010).

Per altro verso, la rete facilita – come detto – il coordinamento interindividuale, con la conseguenza che oggi esso può più facilmente prescindere da organizzazioni stabili¹⁴⁸ e dotate di una qualche struttura burocratica¹⁴⁹.

A questa semplificazione corrisponde però un lato oscuro: al minor lavoro necessario al fine costruire mobilitazioni corrisponde la tendenziale crescita della loro occasionalità. Nell'epoca attuale, la massa dei cittadini degli ordinamenti democratici tende a porsi come una moltitudine destrutturata di individui (o di piccoli gruppi), i quali si aggregano, anche grazie alla rete, per esprimere collettivamente la propria posizione rispetto a questioni specifiche e precisamente determinate. Tali forme aggregative hanno però carattere episodico – per quanto possano replicarsi infinite volte e anche a distanza di tempo ravvicinato – e non determinano il sorgere di identità collettive¹⁵⁰. Al contrario, ogni partecipante mantiene la propria autonomia di giudizio e non intende minimamente rinunciare alle proprie specificità al fine di definire una visione di ampio respiro che sia comune con gli altri soggetti della mobilitazione.

Da un punto di vista pratico, la rete ha una grande capacità di favorire mobilitazioni occasionali, che si oppongono¹⁵¹ alle scelte degli organi di governo relative a questioni specifiche¹⁵². In ciò, la moltitudine che si organizza in rete si pone efficacemente come antagonista del potere politico. Tuttavia, l'occasionalità e l'inattitudine a elaborare vi-

¹⁴⁸ Il che, di per sé, amplia le possibilità di partecipazione (sul punto v. P. COSTANZO, *Quale partecipazione politica attraverso le nuove tecnologie comunicative*, cit., p. 31 ss.), ma rende altresì l'aggregazione fluida, mutevole e, a tratti, evanescente (v. M. CUNIBERTI, *Tecnologie digitali e libertà politiche*, cit., p. 294).

¹⁴⁹ V. S. SPIER, *Collective Action 2.0: The Impact of Social Media on Collective Action*, Amsterdam, 2017, p. 94 ss.

¹⁵⁰ Sul tema, per l'idea di una moltitudine che sorregge l'*Impero* ma che si pone anche come *counter-Empire*, v. M. HARDT, A. NEGRI, *Empire*, Cambridge (MA), 2000, trad.it. *Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione*, Milano, 2002.

¹⁵¹ Sulla capacità più generale della rete di favorire le formazioni sociali che si contrappongono al potere politico, v. G. AZZARITI, *Internet e Costituzione*, in *Pol. dir.*, 2011, p. 367.

¹⁵² Come è stato osservato, «le ICT rendono più fluida la topologia della politica ... promuovono, favorendone la gestione e il rafforzamento, l'agile, temporanea e tempestiva aggregazione, disaggregazione e riaggregazione di gruppi distribuiti "su richiesta" intorno a interessi condivisi, superando vecchie e rigide divisioni». V. L. FLORIDI, *The Fourth Revolution. How the Infosphere is Reshaping Human Reality*, Oxford, 2014, trad.it. *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Milano, 2017, p. 203.

sioni di carattere generale ne inibiscono in misura patente il protagonismo. In altri termini, si tratta di una partecipazione politica strutturalmente inidonea a promuovere il concorso dei cittadini a determinare la politica nazionale.

Occorre però chiarire un punto. Momenti di espressione episodica di dissenso politico organizzato sono generalmente tipici dello Stato di democrazia pluralista e trovano impliciti riconoscimento e tutela nella libertà di riunione in luogo pubblico¹⁵³. L'elemento che si vuole mettere in luce è quindi di diverso tenore e concerne l'impatto della rete sull'attitudine dei membri della comunità a organizzarsi politicamente.

Questo impatto è duplice: da un lato, gli spazi aperti dalla rete per il coordinamento interindividuale producono in via prioritaria legami occasionali, insuscettibili di contribuire in modo propositivo alla politica generale del Paese; dall'altro, queste nuove forme di coordinamento limitano gli spazi in cui possa dispiegarsi la partecipazione per il tramite di associazioni politiche stabili, a partire dal partito politico. La risultante è quella di una società civile che partecipa in misura intermittente, svolgendo un ruolo di contrasto alle determinazioni del potere politico efficace ma episodico; al contempo, essa tende a rifuggire dagli oneri legati alla definizione di una compiuta proposta politico-programmatica e alla sua successiva elaborazione nelle strutture del processo politico-democratico. In altri termini, la rete favorisce l'affermarsi di forme di aggregazione politica tipiche della democrazia dello scontento¹⁵⁴.

È poi evidente che le dinamiche appena descritte non siano solo la conseguenza dell'avvento di Internet, saldandosi invece a un più ampio mutamento di carattere sociologico: la frammentazione delle ap-

¹⁵³ Ciò ovviamente a prescindere dalla questione se una riunione telematica trovi tutela costituzionale nell'art. 17 o in altre libertà costituzionalmente previste (v. sul tema M. BETZU, *Interpretazione e sovra-interpretazione dei diritti costituzionali nel cyberspazio*, in *Rivista AIC*, 2012, n. 4, p. 4 s.). Quello che conta, in questa sede, è che l'espressione collettiva del dissenso – quanto meno in quella forma tipica che comporta la compresenza fisica dei dissenzienti quale tratto distintivo e qualificante dell'azione (sull'importanza di tale elemento v. E. CANETTI, *Masse und Macht*, Hamburg, 1960, trad.it. *Massa e potere*, Milano, 1981) – ha una tutela costituzionale specifica e ulteriore rispetto alla generale libertà prevista dall'art. 21 (la quale, come insegna l'esperienza dello Stato liberale, non protegge in via di principio l'espressione collettiva del pensiero).

¹⁵⁴ Sul tema, v. classicamente P. ROSANVALLON, *La Contre-Démocratie. La politique à l'âge de la défiance*, Paris, 2006. V. anche A. MASTROPAOLO, *La democrazia è una causa persa? Paradossi di un'invenzione imperfetta*, Milano, 2011.

partenze tipica della contemporaneità – la quale però è a sua volta anche un frutto delle nuove tecnologie – è un fattore che di per sé contrasta con la strutturazione tendenzialmente rigida di un sistema politico pensato come cinghia di trasmissione permanente tra rappresentanti e rappresentati. Tuttavia, pur essendo un tassello di un’evoluzione più ampia, la rete sta giocando un ruolo decisivo all’interno di questa trasformazione.

6. Il diritto di voto: una riserva al riparo dalla rete?

Se la rete incide significativamente sul modo di organizzarsi politicamente della cittadinanza, il diritto di voto sembra porsi come un’isola al riparo da questo genere di correnti. Infatti, almeno al tempo presente, le modalità di espressione del voto, le candidature e la mole di adempimenti a ciò necessari, al pari delle diverse tappe del processo elettorale, non avvengono – se non in misura marginale – attraverso procedure informatiche strutturate. Al più, il deposito delle candidature e dei simboli elettorali avviene su supporto informatico, ma ciò non implica un coinvolgimento diretto della rete. Anche le esperienze di voto elettronico, laddove poste in essere nel panorama comparato, hanno carattere generalmente presidiato¹⁵⁵ e non implicano quindi l’utilizzo di strumenti telematici nell’espressione del suffragio¹⁵⁶.

¹⁵⁵ Con voto elettronico presidiato si intende quel sistema in cui l’elettore esprime il proprio voto al seggio elettorale, su supporto informatico e non più cartaceo (v. P. CARLOTTO, *Il voto elettronico nelle democrazie contemporanee*, Padova, 2015). Il sistema è abbastanza diffuso in aree geografiche esterne a quella dei Paesi retti dalla *Rule of professional law* (su tale classificazione comparativa v. U. MATTEI, *Three Patterns of Law: Taxonomy and Change in the World’s Legal Systems*, in 45 *American Journal of Comparative Law* 4, 16 (1997) e, in lingua italiana, U. MATTEI, P.G. MONATERI, *Introduzione breve al diritto comparato*, Torino, 1997), come Brasile, India, Malesia, Russia e Venezuela.

¹⁵⁶ Sul piano comparato (sul quale v. L. TRUCCO, *Il voto elettronico nella prospettiva italiana e comparata*, in *Dir. inf.*, 2011, p. 47 ss.) vi è, in realtà, qualche eccezione. Ad esempio, l’Estonia permette ai cittadini di votare sia recandosi al seggio elettorale, sia da remoto, in un’apposita finestra temporale. Ancora, la Svizzera permette il voto elettronico da remoto a tutti i cittadini residenti all’estero. Tuttavia, l’esperienza è controversa, al punto che un comitato di cittadini ha lanciato, a marzo 2019, una campagna “per una democrazia sicura e affidabile” onde svolgere sul tema un referendum. In caso di esito positivo dell’iniziativa, la consultazione si terrà però non prima del 2021. Similmente il voto via Internet è ammesso in Francia per i soli elettori residenti all’estero e per le sole elezioni legislative (con l’esclusione quindi di presidenziali ed europee), ma in coda a un processo di registrazione complesso che prevede l’invio di parte della documentazione per posta ordi-

L'espunzione della rete dal procedimento elettorale non significa però che Internet non svolga un ruolo significativo in ambiti che sono a esso strettamente connessi. È il caso, in primo luogo, della propaganda elettorale, la quale avviene in misura significativa e crescente *online* e, in particolare, attraverso i *social networking service*, e del finanziamento delle campagne di partiti e candidati, con il progressivo affermarsi di strumenti di *crowdfunding*.

L'utilizzo delle strutture della rete per la comunicazione politica si presta agli stessi ragionamenti che si sono sviluppati in merito all'esercizio della libertà di espressione in Internet. Non sembra quindi necessario riprendere quanto si è già sviluppato nei paragrafi precedenti, se non per rimarcare come l'abilità nello sfruttare le opportunità – lecite o meno – offerte dalle nuove tecnologie sia stata la chiave del successo, talvolta sorprendente, di numerose e importanti campagne elettorali, da quella che ha portato Barack Obama alla presidenza degli Stati Uniti nel 2008, a quella che ha visto protagonista Donald Trump otto anni più tardi, passando per l'*exploit* del movimento 5 stelle alle elezioni politiche italiane del 2013.

Discorso in parte diverso merita invece il *crowdfunding*, vale a dire l'uso della rete per raccogliere una moltitudine di donazioni, ciascuna di modesto importo, da parte di un grande numero di persone, per giungere così a un ammontare complessivo considerevole. Un esempio dei risultati che possono essere raggiunti con questo strumento è costituito dalla campagna elettorale di Bernie Sanders per le primarie democratiche del 2016. Grazie al supporto di oltre un milione di donatori, il senatore del Vermont è riuscito a raccogliere, tra il luglio e il settembre del 2015, oltre 24.000.000 di dollari, poco più di quanto sia riuscita a fare nello stesso periodo la sua diretta rivale e molto di più di quanto realizzato da Obama nel medesimo periodo delle primarie del 2008¹⁵⁷.

L'impatto di questa forma di finanziamento può mostrare una sua grande utilità, specie nei contesti in cui il finanziamento pubblico sia assente o carente, onde riequilibrare la sproporzione quanto a risorse

naria e di un codice identificativo via sms. Più diffuso è invece l'utilizzo del voto elettronico a livello di elezioni locali, il più delle volte in via sperimentale.

¹⁵⁷ Il dato è riportato da P. HEALY, *Bernie Sanders Raises \$26 Million, Powered by Online Donations Exceeding Obama's 2008 Pace*, sulla versione digitale del *New York Times*.

finanziarie tra candidati espressione di categorie sociali dominanti e abbienti e quelli che invece abbiano legami stretti con ceti subalterni; peraltro, tale impatto positivo potrà essere più marcato laddove vi siano limiti legislativi all'importo delle singole donazioni private. Tuttavia, il *crowdfunding* è destinato a passare in ogni caso nelle maglie della rete: ancora una volta, quindi, potranno avvantaggiarsene in misura consistente i candidati che sappiano sfruttare appieno le opportunità messe a disposizione dalle tecnologie informatiche e il cui messaggio politico sia idoneo a circolare efficacemente all'interno di una struttura che, come si è visto, non è neutrale rispetto ai contenuti veicolati.

In sintesi, anche l'esercizio del diritto di voto – riguardato anche nella sua componente di elettorato passivo – è inciso significativamente dalla struttura algoritmica di Internet, a dispetto delle modalità tradizionali con cui ancora si svolge il procedimento elettorale.

6.1. Voto, rappresentanza e democrazia

Al di là degli aspetti più direttamente connessi al momento elettorale, la struttura algoritmica della rete incide sull'esercizio del diritto di voto in misura indiretta, ma cionondimeno significativa.

Come accennato in sede introduttiva, un sistema sociale è costituito da un insieme ordinato di atti comunicativi che si collocano in un contesto di aspettative reciproche e di pretese universali di validità¹⁵⁸. L'avvento di Internet, caratterizzato da una struttura algoritmica precisamente connotata, e la sua diffusione – che lo rende un tassello di primo rilievo nella vita della gran parte degli individui occidentali – incidono in misura significativa sulle modalità di comunicazione e, quindi, sia sulle aspettative che sulle pretese di validità. La rivoluzione informatica segna quindi un brusco cambiamento che incide, ad un tempo, sui modi dell'interazione sociale e sui significati che si producono grazie alla medesima, con conseguenze che riguardano sia le dinamiche sociali sia le strutture profonde delle società contemporanee.

Questo genere di dinamica, innescata dalla rete, si riverbera non solo sui rapporti tra privati cittadini, ma anche sul legame che dovrebbe sussistere tra la cittadinanza e i membri delle Camere (e degli altri or-

¹⁵⁸ V. *supra*, le note 6 e 23 e il corpo del testo in corrispondenza di quella richiamata per seconda.

gani politico-rappresentativi) e alla cui instaurazione è preordinato il diritto di voto.

Sotto questa prospettiva, è opportuno prendere le mosse dalla rappresentanza politica e rammentare come essa, dal punto di vista strettamente giuridico, sia da intendersi primariamente come situazione¹⁵⁹ e non già come rapporto¹⁶⁰. Infatti, le operazioni elettorali sono in primo luogo lo strumento con cui i cittadini individuano le persone fisiche da proporre a specifiche cariche pubbliche¹⁶¹. Compiuta la proposizione, il divieto di mandato imperativo impedisce di immaginare un rapporto giuridico diretto tra rappresentanti e rappresentati¹⁶²; parimenti, la segretezza del voto impedisce già al principio del processo di immaginare un rapporto giuridicamente significativo tra deputato e suoi elettori. Sono quindi la durata del mandato e la necessità per il rappresentante di procacciarsi la rielezione che rendono tale soggetto responsivo nei confronti delle istanze espresse dai rappresentati durante la legislatura; esse impongono al parlamentare di rendere conto del proprio operato agli artefici della propria futura rielezione (i.e.: cittadini, gruppi organizzati, partito di appartenenza)¹⁶³.

All'interno di queste coordinate essenziali, il rapporto di rappresentanza politica ha quindi un proprio *coté* giuridico nella misura in cui è costruito su due istituti giuridici – l'elezione e il mandato – atti a incidere sulla sua concreta conformazione. Al di là di questi aspetti, esso è e non può che essere di natura essenzialmente politica¹⁶⁴, a pena di smarrire quell'elasticità necessaria a permettere la continua e necessaria opera di sintesi, anche al di là delle istanze espresse dal proprio

¹⁵⁹ V. G.U. RESCIGNO, *Alcune note sulla rappresentanza politica*, in *Pol. dir.*, 1995, p. 543 ss.

¹⁶⁰ Sulla distinzione v. *ex multis* D. NOCILLA, L. CIAURRO, *Rappresentanza politica*, voce in *Enc. dir.*, vol. XXXVIII, 1987, p. 547-51.

¹⁶¹ A. MANZELLA, *Il Parlamento*, Bologna, 2003, p. 33 s.

¹⁶² Iato che determina a sua volta problematiche di primo rilievo. V. sul p.to G. AZZARITI, *Cittadini, partiti e gruppi parlamentari: esiste ancora il divieto di mandato imperativo?*, in AA.VV., *Partiti politici e società civile a sessant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione*, Napoli, 2009, p. 177, in part. p. 191 ss.

¹⁶³ Sulla rappresentanza come «meccanismo di attivazione della responsabilità politica», v. L. ORNAGHI, *Atrofia di un'idea. Brevi note sull'«inattualità» odierna della rappresentanza politica*, in *Riv. dir. cost.*, 1998, p. 8 ss.

¹⁶⁴ Sul p.to v. M. LUCIANI, *Riforme elettorali e disegno costituzionale*, in *Pol. dir.*, 1995, p. 195 s.

elettorato, a cui lo stesso divieto di mandato imperativo è preordinato¹⁶⁵.

Le considerazioni che si sono appena svolte conducono però a rilevare come il rapporto di rappresentanza politica, chiamato a dare consistenza al principio di sovranità popolare nei regimi democratici¹⁶⁶, è direttamente influenzato da una serie di elementi di contesto, giuridicamente fondati, a partire dalla strutturazione del sistema elettorale inteso in senso ampio, dal funzionamento concreto dei partiti politici¹⁶⁷ nella loro interazione con la cittadinanza e via dicendo.

Per ciò che interessa in questa specifica sede, il diritto di voto sconta quindi una doppia natura: per un verso, a esso è assegnata la funzione di individuare dei soggetti a cui assegnare il ruolo di rappresentanti, secondo le anzidette formule della rappresentanza come posizione. Per l'altro, quale primo e fondamentale diritto di partecipazione politica, in un ordinamento costituzionale compiutamente democratico, esso ha la chiara vocazione di costituire il cominciamento di un pieno rapporto rappresentativo¹⁶⁸. Altrimenti, non vi sarebbe ragione di preferire l'elezione a un sorteggio¹⁶⁹ o a un concorso pubblico.

Vi è quindi la necessità di chiarire quali elementi promuovano l'instaurarsi di un tale rapporto rappresentativo e come la rete e la struttura che ne determina il funzionamento concreto incidano su di essi.

In primo luogo, la coppia di elezione e mandato mirano a promuovere l'*accountability* del rappresentante e, per il tramite di questa, la responsabilità del medesimo nel corso della legislatura. Al contempo, la strutturazione del sistema politico in partiti – che si riflettono nell'organizzazione parlamentare in gruppi – dovrebbe favorire sia un collegamento continuo e bidirezionale tra rappresentanti e rappresentati, sia l'organizzazione dei primi secondo orientamenti politici omogenei, con riflessi anche sul posizionamento dei secondi.

¹⁶⁵ Su questa finalizzazione dell'assenza del vincolo di mandato, v. C. MORATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, t. I, Padova, 1975, p. 490 s.

¹⁶⁶ V. E.-W. BÖCKENFÖRDE, *Democrazia e rappresentanza*, in *Quad. cost.*, 1985, p. 253 s.

¹⁶⁷ V. già L. BASSO, *Considerazioni sull'art. 49 della Costituzione*, in AA.VV. *Indagine sul partito politico*, Milano, 1966, t. I, p. 142 s.

¹⁶⁸ D'altra parte, la democrazia non può essere ridotta al semplice «momento estremo del voto finale» (S. RODOTÀ, *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Roma-Bari, 2004, p. 4).

¹⁶⁹ V. S. SICARDI, *La rappresentanza politica ai tempi dell'avatar. Scenari tormentati e future incognite*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2019, n. speciale, p. 737.

Si tratta di aspetti reciprocamente collegati. Per un verso è chiaro che il concetto di *accountability* allude all'idea di rendere conto per essere giudicati alla luce di un parametro. Questo a sua volta è duplice e concerne sia l'*output* oggettivo¹⁷⁰ – vale a dire il livello di soddisfazione del rappresentato relativamente al proprio mondo e a come sia cambiato nel corso del mandato – sia l'abilità del rappresentante a farsi carico delle istanze provenienti dai rappresentati. Di conseguenza, la necessità di rendere conto presuppone l'esistenza pratica di un collegamento continuo, capace di trasmettere verso l'alto le istanze della collettività e verso il basso le modalità della loro recezione o le ragioni che non l'hanno resa possibile.

Per altro verso, la rappresentanza politica si differenzia dalla rappresentanza di interessi, nella misura in cui produce un particolare tipo di sintesi tra istanze, bisogni, posizioni e valori diversi e conflittuali. Si tratta di una sintesi necessariamente politica, in quanto capace di definire e precisare interessi generali e di individuare un insieme ordinato e coerente di priorità per l'azione dei pubblici poteri di un regime repubblicano e pluralista.

Queste esigenze si riflettono nella centralità del Parlamento¹⁷¹, quale organo deputato a svolgere una duplice funzione rappresentativa: riflettere il pluralismo di posizioni esistenti all'interno della comunità politica e offrire una rappresentazione maieutica della loro dinamica¹⁷². In tal modo, di fronte a una tematica di rilievo politico, la contrapposizione parlamentare rappresenta le opzioni disponibili e le argomentazioni in loro sostegno, organizzandole secondo uno schema pluralistico razionalizzato. A sua volta, il valore maieutico della rappresentazione sta nella sua attitudine a fornire una griglia essenziale, sulla cui base si organizza – almeno tendenzialmente – il dibattito pubblico, all'interno della comunità politica. Si tratta, all'evidenza di un circolo che presuppone una fase ascendente: la sede parlamentare

¹⁷⁰ Sul rilievo dell'*output* nell'opera di legittimazione del rappresentante (e delle istituzioni rappresentative) v. K. TUORI, *La Constitution économique parmi les constitutions européennes*, in *Rev. Internat. Dr. éc.*, 2011, p. 587.

¹⁷¹ Peraltro, al di là del filo ricostruttivo che si segue nelle pagine seguenti, vi è pure da rimarcare come le dinamiche che si innescano nella rete abbiano contribuito a portare il centro della discussione politica al di fuori delle sedi istituzionali. Sul p.to, v. P. MARSOCCI, *Cittadinanza digitale e potenziamento della partecipazione politica attraverso il Web: un mito così recente già da sfatare*, in *Rivista AIC*, 2015, n. 1, p. 13 ss.

¹⁷² Secondo l'intuizione di N. BOBBIO, *Democrazia e segreto* (1988), ora nella raccolta omonima, Torino, 2011, p. 36 ss.

può svolgere efficacemente tale ruolo solo nella misura in cui sia davvero rappresentativa del corpo sociale e della sua articolazione politica.

Lo schema che si è appena delineato sorregge il rapporto che, nello Stato democratico, deve sussistere tra la comunità politica e le Istituzioni repubblicane, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelle rappresentative. Si tratta di un rapporto di carattere propriamente discorsivo, la cui funzionalità richiede il continuo scambio di argomentazioni, sia sul piano verticale – e cioè tra rappresentanti e rappresentati –, sia su quello orizzontale, tra le parti contrapposte, in modo che il dibattito non sia soltanto un rito della decisione politica, ma possa al contrario produrre comprensione e condivisione: per un verso, esso favorisce la reciproca comprensione delle ragioni delle singole proposte politiche e delle decisioni effettivamente assunte dagli organi costituzionali; per l'altro, incoraggia la condivisione almeno del metodo della scelta¹⁷³ e – nei limiti del possibile e del rispetto dell'alterità dei ruoli – il compromesso circa i contenuti della medesima¹⁷⁴.

Il complesso sistema che si è sinteticamente ricostruito poggia in primo luogo sulla libertà di manifestazione del pensiero e sul diritto di associarsi in partiti politici per concorrere a determinare la politica nazionale e produce (*rectius*: dovrebbe produrre) quelle regolarità che trasformano la “posizione” in “rapporto” rappresentativo e garantiscono al diritto di voto quell'effettualità che gli è propria in un regime democratico repubblicano.

La funzionalità di tale sistema è però messa in crisi da numerosi fattori, primo tra tutti la declinante capacità del partito politico di svolgere il proprio ruolo costituzionale. Tra questi molteplici fattori, le dinamiche innescate dalla rete giocano un ruolo tutt'altro che marginale.

¹⁷³ Da ultimo, v. F. BILANCIA, *The constitutional dimension of democracy within a democratic society*, in *Italian journal of public law*, 2019, p. 12 ss.

¹⁷⁴ Si tratta di quello che Kelsen chiama principio maggioritario-minoritario, per sottolineare che il pregio fondamentale della democrazia rappresentativa è quello di limare i motivi di contrapposizione e di dare alle forze politiche di maggioranza la possibilità di rimodulare le proprie scelte per tenere conto, almeno laddove ciò sia possibile e senza snaturare il senso delle proprie proposte, delle ragioni della minoranza. V. H. KELSEN, *Vom Wesen und Wert der Demokratie*, Tübingen, 1929, trad.it. *Essenza e valore della democrazia*, in ID., *La democrazia*, Bologna, 1995, p. 101 ss.

La prima circostanza da analizzare è la più direttamente collegata al filo del discorso che si è condotto nelle pagine precedenti. La struttura algoritmica della rete, con le conseguenze dispiegate sulle molteplici articolazioni della libertà di manifestazione del pensiero, modifica il discorso pubblico, enfatizzandone gli aspetti di carattere più emozionale, con gli esiti in termini di estemporaneità delle posizioni assunte e di volatilità delle preferenze espresse che si sono detti. D'altro canto, l'utilizzo di strumenti informatici per misurare il *sentiment* del paese reale sulle questioni di maggiore attualità politica limita l'attitudine del sistema politico a svolgere una funzione di guida nei confronti dell'opinione pubblica.

Il punto di caduta di questa dinamica è quello di marginalizzare il ruolo giocato dal rapporto discorsivo tra comunità politica e Istituzioni repubblicane all'interno del più generale processo politico. In mancanza di un dibattito pubblico sufficientemente strutturato e inclusivo, infatti, è uno dei termini essenziali di questo rapporto che viene a mancare. Al contempo, anche l'*accountability* finisce per incentrarsi sul mero *output* oggettivo, come se l'opera di governo fosse un mero servizio reso da un professionista alla collettività e non l'esito di un processo in cui la comunità politica ha – o dovrebbe avere – un ruolo da protagonista.

Soprattutto, un dibattito pubblico emozionale e volatile non sembra in grado di garantire la necessaria *pressione democratica* della comunità politica sulle scelte strategiche fondamentali che guidano l'azione del potere politico dal punto di vista diacronico. Al contrario, questa si sviluppa nei confronti di temi specifici, magari di alto valore simbolico, ma finisce per conferire alle istituzioni di governo una delega in bianco per quanto riguarda le questioni fondamentali e strategiche dell'indirizzo politico¹⁷⁵. Una volta che queste ultime siano state determinate secondo un certo approccio, ciò delimita anche il campo di gioco all'interno del quale devono trovare soluzione le altre tematiche. Di conseguenza o la *pressione democratica* muove nel senso delle scelte fondamentali già compiute, o essa si pone in una posizione di alternativa radicale rispetto all'indirizzo politico e a quella coerenza

¹⁷⁵ Sul punto, vale rammentare le cristalline parole di Mortati: «Si richiede ora, in primo luogo, che al popolo si affidi non già solo il compito della designazione dei titolari del supremo potere decisionale, ma altresì quello della scelta dell'indirizzo politico generale, e che inoltre venga garantita la fedeltà a esso dell'attività rivolta alla sua attuazione» (C. MORTATI, *Art. I*, cit., p. 26).

minima dell'azione del potere pubblico che tale indirizzo è chiamato a promuovere e a proteggere.

Nell'insieme, la marginalizzazione del rapporto tra comunità politica e Istituzioni rappresentative e il decentramento dell'*accountability* sul versante dell'*output* aprono inoltre la strada a una dinamica ulteriore: la crisi della rappresentanza intesa come rapporto incentiva il sistema politico a ricercare forme di gestione del consenso altre e diverse, incentrate sui processi di immedesimazione emotiva o simbolica che la rete – e in particolare il *social networking* – rendono particolarmente agevoli¹⁷⁶.

Da un punto di vista più generale, infine, l'insieme dei processi in atto mettono in crisi il modello kelseniano di democrazia, incentrato sulla mediazione parlamentare¹⁷⁷, al pari dell'idea della democrazia di indirizzo¹⁷⁸ – in cui il procedimento elettivo ha la vocazione di determinare *men and means* – per lasciare aperta la sola opzione della democrazia di investitura, in cui il momento elettorale – e quindi il diritto di voto – perde la sua attitudine prospettica¹⁷⁹ e assume la semplice e limitata funzione di legittimare una certa fazione a esercitare il potere politico per un determinato periodo di tempo¹⁸⁰.

¹⁷⁶ V. *supra*, par. 5.

¹⁷⁷ H. KELSEN, *Vom Wesen und Wert der Demokratie*, cit., p. 73 ss. V. pure ID., *Das Problem des Parlamentarismus*, Wien-Leipzig, 1924, trad.it. *Il problema del parlamentarismo*, in ID., *La democrazia*, cit., p. 153, in part. p. 159 ss. Sul modello kelseniano, in rapporto agli altri modelli di democrazia, v. G. PASQUINO, *Nuove teorie della democrazia*, in ID. (a cura di), *Strumenti della democrazia*, Bologna, 2007, p. 153, in part. p. 162 ss.

¹⁷⁸ Sulla quale v. L. ELIA, *Per una democrazia di investitura e di indirizzo. Proposta per un riordino istituzionale possibile*, in AA.VV., *La questione morale come riconciliazione cittadini-istituzioni*, Roma, 1988, ora in L. ELIA, *Costituzione, partiti, istituzioni*, Bologna, 2009, p. 363 ss. Sul p.to, v. pure A. DI GIOVINE, *Un modello di democrazia in linea con i tempi*, in A. DI GIOVINE, A. MASTROMARINO (a cura di), *La presidenzializzazione degli esecutivi nelle democrazie contemporanee*, Torino, 2007, p. 1, in part. p. 3-5.

¹⁷⁹ D'altra parte, è noto come una percentuale significativa e crescente di elettori determini la propria scelta di voto – ovviamente, tra una rosa ristretta di opzioni – il giorno delle elezioni e, magari, quando già si trova all'interno dei plessi elettorali. Sarebbe interessante, sotto questa prospettiva, un'indagine demoscopica volta a rilevare la percentuale di elettori che, a distanza di un anno dalle consultazioni, non ricordano il soggetto a favore del quale hanno espresso il proprio voto.

¹⁸⁰ La democrazia di investitura sembra essere una versione invero semplificata dell'idealtipo della democrazia competitiva (preconizzata da J. SCHUMPETER, *Capitalism, Socialism and Democracy*, New York (NY), 1942, trad.it. *Capitalismo, socialismo e democrazia*, Milano, 2001, p. 279 ss.) e elaborata dalla politologia del secondo Novecento (v. G. SARTORI, *The theory of democracy revisited*, Chatham (NJ), 1987).

Vi è poi una seconda circostanza sulla quale conviene riflettere sinteticamente. Come accennato, la rete incide non solo sul dibattito pubblico, ma anche sulla forma delle comunicazioni intersoggettive, sulle aspettative reciproche e sulle pretese universali di validità, con ciò modificando anche lo stesso sistema sociale. Ciò non manca di avere conseguenze di diverso tipo sulla rappresentanza e sul rapporto tra Istituzioni rappresentative e comunità politica. Tra queste, assume particolare rilievo l'elemento temporale.

Infatti, la rete ha determinato una patente accelerazione delle comunicazioni e della circolazione delle notizie, con una significativa contrazione del tempo in cui ciascuna di esse viene considerata rilevante. Ciò determina due conseguenze diverse ma collegate. Per un verso, la contrazione dei tempi riduce lo spazio della riflessione a disposizione del dibattito pubblico¹⁸¹; per l'altro, la dinamica acceleratoria aumenta significativamente lo iato temporale tra paese reale e paese legale. In particolare, com'è noto, i meccanismi istituzionali sono congegnati in modo tale da rallentare i processi decisionali¹⁸², al fine della migliore ponderazione delle scelte. Questo rallentamento impone al sistema politico di svolgere un ruolo di tramite tra l'*orologio*, che scandisce il ritmo del mondo della vita, e il *calendario* che detta i tempi delle Istituzioni repubblicane. Va da sé, però, che maggiore è questo iato, più tale tramite risulta difficile da mettere in pratica. La conseguenza è quella di una maggiore distanza tra comunità politica e Istituzioni rappresentative, a danno della funzionalità del rapporto su cui ci si è sopra soffermati, oltre a maggiori difficoltà, per chi è investito di responsabilità di governo, di presentarsi al corpo elettorale per esserne positivamente giudicato. Anche questo retroagisce sugli atteggiamenti del sistema politico e lo spinge a cercare in modo sempre più determinante la stampella dell'immedesimazione emotiva a fini di consenso elettorale.

¹⁸¹ V. *supra*, par. 4, e in particolare il corpo del testo in corrispondenza delle nt. 114 e 115.

¹⁸² V. L. CUOCOLO, *Tempo e potere nel diritto costituzionale*, Milano, 2009, p. 153 ss.

7. Diritti di partecipazione politica, Internet e processi democratici: alcune riflessioni conclusive

Elaborare una sintesi conclusiva dell'analisi che si è condotta sino a questo punto richiede di ritornare alle riflessioni di carattere introduttivo che si sono sviluppate nel primo paragrafo. L'elemento centrale per comprendere come la struttura algoritmica della rete incide sui diritti di partecipazione e, quindi, sulla loro attitudine a promuovere l'integrazione del singolo nella comunità politica, al pari del funzionamento dei processi democratici, è costituito dal cambiamento indotto sulle modalità dell'interazione individuale, sulle aspettative reciproche e, in ultima analisi, sul complesso sistema sociale.

Sul punto conviene sottolineare una circostanza, che si è palesata diverse volte nel corso dell'analisi, ma che non ha avuto occasione di esprimersi con tutta la chiarezza necessaria. L'avvento di Internet e la conformazione della sua struttura algoritmica non sono fenomeni fuori dal tempo. Al contrario, sono eventi storicamente situati e con tutta evidenza plasmati dal contesto economico, sociale e culturale in cui sono avvenuti. Parallelamente, hanno ingenerato cambiamenti, le cui premesse erano già presenti nelle società occidentali. Anzi, l'impressione è che – specie per ciò che concerne l'oggetto di queste pagine – la rete abbia determinato una decisa accelerazione di processi già in atto, li abbia portati a un più pieno compimento, ne abbia anche modificato qualche carattere, ma senza alterarne la natura essenziale e profonda.

Ad esempio, la crisi del partito politico, come cinghia di trasmissione tra Istituzioni rappresentative e comunità politica, può retrodarsi al venir meno dei *cleavage* tradizionali¹⁸³, a un tempo che precede non solo l'avvento della rete, ma anche l'implosione del modello sovietico e la fine del contesto geopolitico che aveva caratterizzato l'affermarsi del *welfare state* e il successo, nei *Trente glorieuses*¹⁸⁴, del modello dello Stato democratico¹⁸⁵. Similmente, il declino della

¹⁸³ Quelli indicati da S. ROKKAN, *Citizens, Elections, Parties*, Oslo, 1970, trad.it. *Cittadini, elezioni, partiti*, Bologna, 1982, p. 173 ss.

¹⁸⁴ J. FOURASTIÉ, *Les Trente Glorieuses ou la révolution invisible de 1946 à 1975*, Paris, 1979.

¹⁸⁵ Sia consentito il rinvio a E. MOSTACCI, *Evoluzione del capitalismo e struttura dell'ordine giuridico: verso lo Stato neoliberale?*, in M. BRUTTI, A. SOMMA (a cura di), *Diritto:*

partecipazione politica dei cittadini – sia dal punto di vista elettorale che di partito¹⁸⁶ – risale all’ultimo quarto del Novecento e non già all’avvento di Internet.

Ancora, da un punto di vista ideologico il tramonto della sintesi neoclassica del pensiero di Keynes e il riorientamento del *mainstream* economico in favore di tesi volte a limitare il ruolo dell’operatore pubblico nel promuovere la crescita economica, la diffusione del benessere e lo sviluppo sociale¹⁸⁷ si può datare verso la metà degli anni 70¹⁸⁸, mentre la riflessione sull’individualismo ha trovato la sua sintesi più nota nella fortunata opera di Bauman, a cavallo del nuovo millennio¹⁸⁹.

La rete incide in misura marginale su questa traiettoria. Tuttavia, esalta drammaticamente la velocità della trasformazione, e la profondità del cambiamento in corso, con tutte le conseguenze in termini di difficoltà nell’adattamento delle strutture istituzionali e delle regolarità sociali che ne derivano; peraltro, velocità e profondità ostacolano anche la piena comprensione delle tendenze in atto e l’elaborazione di approcci innovativi che sappiano leggere tali fenomeni e orientarne o correggerne, almeno in parte, lo sviluppo.

In particolare, volgendo specificamente lo sguardo all’analisi condotta nei paragrafi precedenti, paiono essere essenzialmente tre gli elementi centrali di questa trasformazione, riassumibili in altrettante parole chiave: semplificazione, accelerazione, spoliticizzazione.

storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico, Frankfurt a-M., 2018, p. 298 ss.

¹⁸⁶ Alcuni dati in G. PASQUINO, *Art. 49*, cit., p. 19 ss.

¹⁸⁷ V. ad esempio T.J. SARGENT, N. WALLACE, *Rational Expectation, the Optimal Monetary Instrument and the Optimal Money Supply Rule*, in 83 *Journal of Political Economy*, p. 241 (1975), e R.E. LUCAS, T.J. SARGENT, *After Keynesian macroeconomics*, in A.A.V.V., *After the Phillips Curve Persistence of High Inflation and High Unemployment*, Boston, 1978, p. 49. D’altra parte, la cd. scuola di *public choice* aveva già messo sotto accusa la democrazia e sostenuto che il decisore pubblico, democraticamente legittimato, è mosso soltanto dall’obiettivo di breve periodo della propria rielezione. V. J.M. BUCHANAN, G. TULLOCK, *The Calculus of Consent*, cit., p. 265 ss. e J.M. BUCHANAN, R.E. WAGNER, *Democracy in Deficit. The Political Legacy of Lord Keynes*, New York, 1977.

¹⁸⁸ L’esempio più espressivo di questa tendenza è il rapporto reso alla Commissione trilaterale da M. CROZIER, S.P. HUNTINGTON, J. WATANUKI, *The Crisis of Democracy: On the Governability of Democracies*, New York, 1975.

¹⁸⁹ Il riferimento è ovviamente a Z. BAUMAN, *Liquid Modernity*, Cambridge, 2000, trad.it. *Modernità liquida*, Roma-Bari, Laterza, 2002.

Quanto al primo elemento, si è analizzato l’impatto della rete sul dibattito pubblico, sottolineandone le conseguenze in termini di emotività, frammentarietà e indecisione. Questi tre caratteri hanno una radice comune nella preferenza, sempre più radicata e pervasiva, circa la semplicità e l’immediata intellegibilità del messaggio. Si tratta di una tendenza che ha radici lontane, a partire dal passaggio da una comunicazione pubblica incentrata sulla parola scritta¹⁹⁰ a una focalizzata dapprima sulla comunicazione orale e poi sull’immagine televisiva. La rete, con la sua tipica multimedialità, in un primo tempo ha scompaginato il processo, ma successivamente con l’ampliamento della banda di connessione ha finito per rinforzarlo¹⁹¹. Più in generale, l’organizzazione algoritmica di Internet promuove una dinamica di diffusione dei contenuti che avvantaggia quelli di rapida consultazione – con una riduzione degli spazi di riflessione – e le modalità di comunicazione più immediate ed emotivamente stimolanti.

La semplicità e l’immediatezza valgono non solo dal punto di vista *passivo* – comportando il maggiore successo di contenuti che rispettano queste caratteristiche – ma anche da quello *attivo*, con l’assenza di requisiti qualitativi diversi da quelli segnalati non soltanto per esprimersi in rete, ma anche per raggiungere platee numericamente significative, specie nel contesto dei *social networking service*.

Quello che ne emerge è un *marketplace of ideas* a tutto tondo, nel senso forse più deteriore che l’espressione può assumere. Non si tratta di un posto dove i partecipanti scambiano opinioni, partecipando a uno sforzo collettivo di elaborazione di idee, analisi dei problemi e definizione di strategie per affrontarli. Al contrario esso assume i connotati di un luogo in cui ognuno offre ciò che ha da dire, misura il proprio successo sulla base dell’unità divisionale del *like* e consuma privatamente quanto di gradevole messo a disposizione dagli altri.

¹⁹⁰ Si ponga mente alla circostanza per cui, ad esempio, il testo fondamentale di riferimento per il federalismo americano – i *Federalist papers* – raccoglie una serie di interventi nel dibattito pubblico, svolti al tempo della ratifica della Costituzione federale dai tre autori, sotto il comune pseudonimo di Publius, e apparsi su quotidiani delle 13 Colonie tra il 27.10.1787 e il 16.08.1788.

¹⁹¹ Il successo di un *social network service* come Instagram, incentrato sull’immagine, parallelo alla stasi (in occidente) di Facebook (v. S. COSIMI, *Facebook rallenta, gli utenti non crescono più*, in *La Repubblica*, 26.07.2018), incentrato prevalentemente sul testo scritto, testimoniano in modo patente questo processo.

Alla semplificazione si accompagna l'accelerazione. Nella rete tutto avviene in tempo reale, e, soprattutto, ogni contenuto informativo soffre la concorrenza di una ampia e precipitevole pluralità di messaggi. Non solo il ricevente è continuamente distratto dalla possibilità di dedicarsi alla fruizione di comunicazioni nuove, che lo distolgono da quella a cui sta momentaneamente prestando attenzione; non solo l'emittente dovrà cercare di rendere il suo contenuto il più semplice, immediato ed eccitante possibile, per vincere questa *selezione naturale informatica*: ciò che scompare dall'orizzonte ottico è il tempo per fare sistema di una molteplicità fatalmente *insensata*¹⁹² di sollecitazioni, con il conseguente adattarsi sulla loro organizzazione a opera di una struttura algoritmica informata da logiche estranee a quelle del discorso pubblico.

Il risultato è duplice: da un lato, l'accelerazione retroagisce sulle comunicazioni, a favore di una maggiore immediatezza e semplicità. A loro volta immediatezza e semplicità incidono, oltre che sui discorsi attuali, sullo stesso fondamento dei processi di significazione: a mutare sono infatti le regolarità che sovrintendono all'evoluzione dell'*Enciclopedia*, a tutto vantaggio di ciò che è nuovo, ancorché magari di scarsa rilevanza, e con il relativo dissolversi delle sue componenti più datate (per quanto potenzialmente ancora assai rilevanti)¹⁹³. Ciò si riflette sul secondo risultato, che concerne la capacità declinante del dibattito pubblico di costruire significati collettivi, utili per l'attitudine deliberativa della comunità politica. Al più le attribuzioni

¹⁹² Nel senso che essa non ha una struttura ed è il frutto di un'opera di filtraggio operata dalla rete secondo logiche diverse da quelle di attribuzione di senso e di significati (v. *supra*, par. 3.1).

¹⁹³ V. U. Eco, *Dall'albero al labirinto*, cit., p. 115. Come rileva l'A., l'Enciclopedia media (quella comune ai membri della collettività) vive grazie a una continua opera di addizione e sottrazione; in questo processo, «si sfronda, si narcotizzano, si eliminano nozioni per ritenere solo quelle giudicate rilevanti». Tuttavia, questo sforzo non determina una perdita irrecuperabile di ciò che è sottratto, il quale rimane in uno stato latente e può sempre essere recuperato dalle Enciclopedie specializzate (e cioè quelle delle comunità di specialisti). Il problema fondamentale, quindi, «non è che le culture alleggeriscano le proprie Enciclopedie ... bensì che si possa sempre recuperare quello che esse hanno posto in latenza» (p. 120). Il punto, invero decisivo nell'analisi condotta nel corpo del testo, è quindi che l'Enciclopedia, al tempo della rete, si schiaccia sulla contemporaneità e si priva di elementi essenziali, sulla base del mero dato cronologico. Così facendo, però, essa diminuisce anche la propria capacità intrinseca di fondare il processo di recupero di ciò che è in latenza, in quanto troppo distante – ormai straniero, verrebbe da dire – rispetto a quanto rimasto disponibile in *superficie*.

di significato intersoggettive riguardano formazioni sociali o gruppi di individui tendenzialmente irrelati rispetto a quest'ultima¹⁹⁴.

Accelerazione e semplificazione convergono infine a determinare un potente effetto di spolticizzazione. Ci si riferisce alla progressiva desuetudine del discorso politico, quale processo deliberativo sufficientemente consapevole, volto a considerare i problemi del vivere associato e a interpretarli in una chiave fondamentalmente olistica, a beneficio delle strategie di governo della collettività. È di prima intuizione come questo processo richieda analisi complesse, tutt'altro che rapide, che sappiano individuare le correlazioni tra gli accadimenti del mondo, le interferenze reciproche dei diversi aspetti della realtà sociale, le trappole nascoste che spesso vanificano i progetti e le azioni umane¹⁹⁵.

La partecipazione a questo tipo di dibattito richiede non soltanto tempo, ma anche una disposizione all'ascolto, al confronto, alla verifica delle ipotesi, all'analisi dei dati, a quello sforzo di elaborazione che è necessario per dire qualcosa di minimamente appropriato. Si tratta di elementi che la rete ostacola, non soltanto in virtù delle dinamiche di promozione della circolazione dei contenuti, ma anche per l'illusione che essa determina circa la loro sostanziale inutilità, almeno ai fini dell'ascolto e della considerazione altrui. Dopo tutto, parafrasando un pensatore controverso, chiunque «vuol avere i suoi ammiratori», mentre nelle maglie della rete si democratizza l'abbaglio che era tipico del più orgoglioso degli uomini: la convinzione «che da ogni lato gli occhi dell'universo siano puntati telesopicamente sul suo fare e sul suo pensare»¹⁹⁶. In altri termini, la rete finisce per esaltare il rilievo di co-

¹⁹⁴ Come manifestato dall'emergere, nell'ambito delle reti sociali informatiche, di camere dell'eco e di *filter bubble* (v. *supra*, par. 3.4 e 4).

¹⁹⁵ Giusto a titolo di esempio, si rifletta brevemente sul *Grande balzo in avanti*, promosso da Mao Tsé-tung sul finire degli anni cinquanta in Cina, e in particolare sulla campagna di eliminazione dei cd. *quattro flagelli* (zanzare, mosche, ratti e passeri). L'eliminazione dei passeri – rei di consumare granaglie dedicate al sostentamento della popolazione – determinò, al di là delle intenzioni del promotore, la scomparsa di un importante predatore di cavallette, con la conseguenza che questi insetti si moltiplicarono e contribuirono all'emergere della *Grande carestia cinese*.

¹⁹⁶ F. NIETZSCHE, *Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne*, 1873, trad.it. *Su verità e menzogna in senso extramurale*, Milano, 2015, p. 7.

municazioni di natura essenzialmente *fatica*¹⁹⁷ e per ingenerare nella stessa comunità l'illusione che esse abbiano una consistenza politica.

Come specificato nel corso dell'analisi, la trasformazione indotta dalla rete del sistema sociale, nei suoi tre elementi chiave, incide sui processi democratici e, quindi, sui diritti di partecipazione politica e sulla loro attitudine di promuovere l'integrazione del singolo nella comunità politica. È ben vero che la persona mantiene intatte tutte le situazioni giuridiche costituzionalmente protette (e cioè continua a poter esercitare il diritto di voto, associarsi in partiti, valersi della libertà di manifestazione del pensiero); tuttavia il loro esercizio assume piena concretezza laddove siano garantite effettive *chances of life*: nella prospettiva che qui interessa, ciò impone di dare compiuto rilievo, nella valutazione dell'impatto di Internet, a come tali situazioni giuridiche vengono esercitate dalla generalità dei consociati, posto che il dibattito pubblico, il rapporto tra comunità politica e istituzioni rappresentative e la vivacità di un'associazione partitica non sono elementi a cui il singolo, da solo, può dare vita. D'altra parte, i processi di individuazione degli obiettivi essenziali dell'azione pubblica e, in termini più generali, di definizione dei significati collettivi, che sovrintendono alla continua ricostruzione del *sensu possibile* del vincolo sociale, non sono mai, né possono essere, il frutto di un'azione meramente individuale.

Emerge quindi, in tutta la sua inestricabile problematicità, l'inattualità del modello costituzionale volto a favorire l'integrazione del singolo nella comunità politica e a promuovere, di conseguenza, la partecipazione dei cittadini.

Si tratta, all'evidenza, di un tema decisivo per la conformazione ventura della struttura fondamentale del modello democratico repubblicano. La sua soluzione può articolarsi secondo due diversi approcci. Il primo, che può dirsi massimalista, richiede il ripensamento in termini *democratico-funzionali* dei diritti relativi alla partecipazione politica e un loro sviluppo sul piano legislativo coerente con tale im-

¹⁹⁷ Con il termine, (per la sua originaria formulazione v. R. JAKOBSON, *Closing Statement: Linguistics and Poetics*, in T.A. SEBEOK (Ed.), *Style in Language*, Cambridge (MA)-London-New York (NY), 1960, p. 350 ss.) si intendono quelle frasi – come la chiacchiera sul tempo atmosferico fatta con uno sconosciuto – dette per instaurare, mantenere o interrompere il contatto tra emittente e ricevente. Nel corpo del testo, si aggiunge l'avverbio “essenzialmente” al fine di ricomprendervi le cose dette al solo scopo di asserire la propria presenza in un qualunque contesto comunicativo.

stazione teorica e teso a una disciplina stringente (anche) della rete e della sua struttura algoritmica. È un approccio che comporta fiducia e responsabilizzazione: esso postula infatti una promozione decisa, anche in forme innovative, dell'attitudine deliberativa della comunità politica.

L'approccio alternativo, di carattere minimalista, passa invece per una protezione incisiva di ambiti crescenti della decisione pubblica da un processo politico indeciso ed emozionale, confidando nella capacità delle leadership di mantenere un livello accettabile di legittimazione sociale grazie ad *output* soddisfacenti e all'utilizzo, sapiente e spregiudicato, delle tecniche vecchie e nuove di gestione del consenso. In tale prospettiva, è però fisiologica la ciclica emersione di fasi di insofferenza, destinate a scuotere con veemenza l'ordinato sviluppo della vita istituzionale e a lasciare fatalmente insoluti i problemi in cui si radica il malcontento. Qualcosa, insomma, che ricorda da vicino la condizione di molte democrazie contemporanee.



Costituzionalismo.it

Fondatore e Direttore dal 2003 al 2014 Gianni **FERRARA**

Direzione

Direttore Gaetano **AZZARITI**

Vicedirettore Francesco **BILANCIA**

Adriana APOSTOLI

Paolo CARETTI

Lorenza CARLASSARE

Elisabetta CATELANI

Pietro CIARLO

Claudio DE FIORES

Michele DELLA MORTE

Alfonso DI GIOVINE

Mario DOGLIANI

Marco RUOTOLO

Aldo SANDULLI

Dian SCHEFOLD

Massimo VILLONE

Mauro VOLPI

Comitato scientifico di Redazione

Alessandra **ALGOSTINO**, Gianluca

BASCHERINI, Marco **BETZU**,

Gaetano **BUCCI**, Roberto

CHERCHI, Giovanni **COINU**,

Andrea **DEFFENU**, Carlo

FERRAJOLI, Marco

GIAMPIERETTI, Antonio

IANNUZZI, Valeria **MARCENO**,

Paola **MARSOCCI**, Ilenia **MASSA**

PINTO, Elisa **OLIVITO**, Laura

RONCHETTI, Ilenia

RUGGIU, Sara **SPUNTARELLI**,

Chiara **TRIPODINA**

Redazione

Elisa **OLIVITO**, Giuliano **SERGES**,

Caterina **AMOROSI**, Alessandra

CERRUTI, Andrea **VERNATA**

Email: info@costituzionalismo.it

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)